SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

343ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2003

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente FISICHELLA
e del vice presidente SALVI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XVIII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-63

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 65-88

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 89-109

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2050)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

SU UNA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN MATERIA DI IDONEITÀ ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

PRESIDENTE 2, 3, 4
BOLDI *(LP)* 2
PILONI *(DS-U)* 3
BRIGNONE *(LP)* 3, 4
ACCIARINI *(DS-U)* 4

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(885) ***Misure contro la tratta di persone*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Finocchiaro ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa)*

(505) ***DE ZULUETA ed altri. – Misure contro il traffico di persone***

(576) ***TOIA ed altri. – Disposizioni per la lotta contro la tratta degli esseri umani*** *(Relazione orale)*

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 885:

DE ZULUETA *(DS-U)* 5
ALBERTI CASELLATI *(FI), relatrice* . . . . . *Pag.* 6, 9, 11 e *passim*
PRESTIGIACOMO, *ministro per le pari opportunità* 6, 12
FASSONE *(DS-U)* 6
ZANCAN *(Verdi-U)* 8, 24
TOIA *(Mar-DL-U)* 9, 24
DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)* . . . . 12, 15, 20 e *passim*
CARUSO Antonino *(AN)* 13
GUBERT *(UDC)* 14, 23
MARITATI *(DS-U)* 16, 17
TIRELLI *(LP)* 18
CENTARO *(FI)* 18
CIRAMI *(UDC)* 19
PAGANO *(DS-U)* 22

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 13, 20, 25

SU INDISCREZIONI GIORNALISTICHE IN MERITO ALLA NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELLA RAI

PRESIDENTE . . . . . 25, 26, 27 e *passim*
BORDON *(Mar-DL-U)* 25, 26, 27
ANGIUS *(DS-U)* 27, 28, 29

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 885, 505 e 576:

FASSONE *(DS-U)* . . . . . 30, 35, 40 e *passim*
TOIA *(Mar-DL-U)* . . . . . 32, 42, 46 e *passim*
ALBERTI CASELLATI *(FI), relatrice* 33, 35, 37 e *passim*

PRESTIGIACOMO, *ministro per le pari opportunità* . . . . . 33, 36, 37 e *passim*

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)* 34
CARUSO Antonino *(AN)* 40, 42
DE ZULUETA *(DS-U)* 38
ZANCAN *(Verdi-U)* 44, 45, 48
PAGLIARULO *(Misto-Com)* 47

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

TIRELLI *(LP)* . . . . . *Pag.* 50
BOBBIO Luigi *(AN)* 51
ZICCONE *(FI)* 52
BOREA *(UDC)* 52
DENTAMARO *(Misto-Udeur-PE)* 56

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 43, 46

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Discussione di proposta:

PRESIDENTE 57, 59, 61
CONTESTABILE *(FI)* 58
MANZIONE *(Mar-DL-U)* 58
PELLICINI *(AN)* 59
DE ZULUETA *(DS-U)* 60

Verifica del numero legale 61

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 2003 62

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 885:

Articolo 1 ed emendamento 65
Articolo 2 ed emendamenti 66
Articolo 3 ed emendamenti 69
Articolo 4 ed emendamenti 71
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4 73
Articolo 5 75
Articoli 6 ed emendamenti 75
Articolo 7 ed emendamenti 76
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 7 77
Articolo 8 ed emendamento . . . . . *Pag.* 78
Articolo 9 ed emendamenti 79
Articolo 10 ed emendamenti 80
Articolo 11 ed emendamento 83
Articolo 12 ed emendamento 84
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 12 85
Articolo 13 ed emendamenti 86
Articolo 14 ed emendamento 88
Proposta di coordinamento 88

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 89

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 100
Assegnazione 100
Nuova assegnazione 103

INCHIESTE PARLAMENTARI

Annunzio di presentazione di proposte 103

GOVERNO

Trasmissione di documenti 103

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 62
Apposizione di nuove firme ad interrogazioni 103
Interpellanze 104
Interrogazioni 105

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 16,34.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. *(v. Resoconto stenografico).*

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,38 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Su una sentenza della Corte di cassazione in materia di idoneità all'insegnamento della religione cattolica

BOLDI *(LP)*. Esprime sconcerto e sdegno per la sentenza della Corte di cassazione che ha respinto il ricorso presentato da un'insegnante di religione cattolica, nubile e in stato di gravidanza, contro il provvedimento di revoca dell'incarico di insegnamento da parte dell'ordinario diocesano e sollecita sulla questione una risposta da parte del ministro Prestigiacomo. *(Applausi dal Gruppo LP e delle senatrici Bettoni Brandani, Pagano e Piloni).*

PILONI *(DS-U)*. Si associa allo sconcerto manifestato dalla senatrice Boldi sulla sentenza non comprendendosi i motivi della revoca dell'idoneità all'insegnamento a fronte dell'esistenza nell'ordinamento di forti tutele nei confronti delle lavoratrici madri.

BRIGNONE *(LP)*. In qualità di relatore del provvedimento sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica, precisa che la concessione dell'idoneità all'insegnamento è di competenza dell'ordinario diocesano e l'autorità statuale, per effetto del regime pattizio, non ha alcuna competenza in merito. *(Applausi del senatore Fabris).*

ACCIARINI *(DS-U)*. Annuncia la presentazione di un'interpellanza urgente sulla questione.

PRESIDENTE. Invita alla formalizzazione della questione in appositi atti di indirizzo.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(885) ***Misure contro la tratta di persone*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Finocchiaro ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa)*

(505) ***DE ZULUETA ed altri. – Misure contro il traffico di persone***

(576) ***TOIA ed altri. – Disposizioni per la lotta contro la tratta degli esseri umani***
(Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 885

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana hanno avuto luogo le repliche della relatrice e della rappresentante del Governo. Dà lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge n. 885 e sugli emendamenti ad esso riferiti. *(v. Resoconto stenografico)*. Passa all'esame degli articoli del disegno di legge n. 885, nel testo proposto dalla Commissione, invitando la presentatrice ad illustrare l'emendamento soppressivo riferito all'articolo 1.

DE ZULUETA *(DS-U)*. L'emendamento 1.100, che propone la soppressione dell'articolo, è in stretto collegamento con l'emendamento 4.0.102, volto a prevedere la figura di reato associativo in un apposito articolo da aggiungere al codice penale, il 602-*bis*, e non come un comma aggiuntivo all'articolo 416 dello stesso codice penale, con ciò assicurando una maggiore chiarezza interpretativa sul fatto che l'associazione non sia una circostanza aggravante ma un'autonoma figura di reato.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. È contraria alla soppressione dell'articolo 1.

PRESTIGIACOMO, *ministro per le pari opportunità*. Concorda con la relatrice.

Il Senato approva il mantenimento dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti.

FASSONE *(DS-U)*. A parte la finalità di chiarificazione insita nella riscrittura della norma, come propone la stessa relatrice con l'emendamento 2.102 (testo corretto), invita la stessa ad accogliere in tale testo almeno il riferimento alla sottoposizione a schiavitù per prelievo di organi, mentre sollecita l'espunzione dell'accattonaggio per la sproporzione della misura sanzionatoria.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Pur nella condivisione dell'impianto generale del disegno di legge, l'emendamento 2.101 ridefinisce il concetto di servitù che, a differenza di quello di schiavitù, mutuato dalla consolidata individuazione di criteri corrispondenti al diritto di proprietà secondo i trattati internazionali, è una nozione nuova per il codice penale.

TOIA *(Mar-DL-U)*. Con gli emendamenti 2.104 e 2.105 si individua una sanzione, penale o amministrativa, per il cliente delle persone ridotte in schiavitù sessuale, trattandosi di prostituzione coatta e non libera; si propone una responsabilizzazione analoga a quella che vale per l'acquisto di merci contraffatte o per l'omissione di soccorso. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e dei senatori De Zulueta, Manieri e Gubert).*

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Riformula l'emendamento 2.102 (testo corretto) per recepire il richiamo del senatore Fassone alla riduzione in schiavitù per prelievo di organi. *(v. Allegato A)*. Esprime parere contrario a tutti gli emendamenti, ad esclusione dei due a sua firma, continuando a non condividere la graduazione di diminuzione della libertà insita nella distinzione tra schiavitù e servitù e ritenendo di difficile accertamento l'elemento soggettivo del reato proposto dalla senatrice Toia.

PRESTIGIACOMO, *ministro per le pari opportunità*. Nel concordare con la relatrice e quindi esprimendo parere favorevole solo agli emendamenti 2.102 (testo 2) e 2.103 (testo 2), ricorda che presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati è in corso d'esame un disegno di legge sul tema della prostituzione.

Il Senato respinge l'emendamento 2.100 e, con votazione nominale elettronica chiesta dal senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), il 2.101. Vengono invece approvati gli emendamenti 2.102 (testo 2) e 2.103 (testo 2).

CARUSO Antonino *(AN)*. Chiede ai presentatori di ritirare gli emendamenti 2.104 e 2.105, non essendo il disegno di legge la sede idonea per discutere il complesso tema della prostituzione e potendosi ingenerare

confusione tra la riduzione in schiavitù per finalità sessuali o per finalità lavorative. *(Applausi del senatore Cirami).*

GUBERT *(UDC)*. Le argomentazioni critiche sugli emendamenti 2.104 e 2.105 tradiscono scarso impegno nella difesa della persona umana; sottoscrive pertanto tali emendamenti in quanto l'accertamento della consapevolezza del cliente della condizione di schiavitù della prostituta sarà oggetto di valutazione giudiziale.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Il senatore Caruso ha svolto argomentazioni serie e fondate, ma è altrettanto indispensabile combattere l'atteggiamento di complicità rispetto alla schiavitù finalizzata alla prostituzione, che non potrà essere efficacemente repressa senza la previsione di una responsabilità dei clienti, un elemento difficilmente eludibile soprattutto alla luce della ormai diffusa conoscenza del fenomeno. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).*

MARITATI *(DS-U)*. Sottoscrive gli emendamenti 2.104 e 2.105, che affrontano una problematica che non è opportuno rinviare ad altro disegno di legge e sulla quale è opportuno richiamare l'attenzione e mobilitare le coscienze. Spetterà al giudice accertare se il cliente è consapevole di avvalersi delle prestazioni di una persona ridotta in schiavitù. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Fassone).*

TIRELLI *(LP)*. Gli emendamenti rischiano di squilibrare il disegno di legge e renderlo difficilmente applicabile, affidando inoltre un'eccessiva discrezionalità ai magistrati, visto che il basso livello culturale della generalità dei clienti delle prostitute difficilmente consente agli stessi di comprendere se quella persona si trova in stato di schiavitù. Ritiene più efficaci in tal senso i provvedimenti amministrativi, alcuni dei quali già previsti a livello locale. *(Applausi dal Gruppo LP).*

CENTARO *(FI)*. Gli emendamenti introducono un elemento di responsabilità oggettiva, che risulta inutile rispetto alla repressione della tratta delle persone; sono disposizioni da tenere in considerazione ma nel contesto del disegno di legge sulla prostituzione. *(Applausi dal Gruppo FI).*

CIRAMI *(UDC)*. La coscienza e la volontà sono elementi indispensabili alla configurazione di un delitto, ma in tal caso dalla consapevolezza dovrebbe derivare la correità rispetto alla riduzione in schiavitù. Annuncia pertanto il voto contrario del Gruppo sugli emendamenti.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), il Senato respinge l'emendamento 2.104.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. I senatori della maggioranza sono più interessati alle vicende del consiglio di amministrazione della RAI che ai valori implicati in situazione ignobili quali la riduzione in schiavitù e la tratta delle persone. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U. Commenti dai banchi della maggioranza. Richiami del Presidente)*. Annuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.105, che prevede la multa in luogo della reclusione per chi richiede prestazioni sessuali a pagamento da una persona ridotta in schiavitù. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U)*.

PAGANO *(DS-U)*. Invita l'Aula a trovare subito una soluzione rispetto alle argomentate obiezioni addotte dal senatore Caruso, in quanto gli emendamenti prevedono disposizioni necessarie per contrastare un fenomeno di tale gravità. Nella precedente legislatura si è registrato un consenso trasversale sulla legge in materia di violenza sessuale, che è stata valutata anche come strumento di educazione e di progresso culturale del Paese. Propone pertanto l'accantonamento dell'emendamento 2.105, per consentire al Senato di esprimere un chiaro ed avanzato segnale circa la responsabilità dei clienti delle prostitute in condizione di schiavitù. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e della senatrice Manieri)*.

GUBERT *(UDC)*. Condivide la proposta della senatrice Pagano e lamenta di dover intervenire a titolo personale per ricordare i valori cristiani della sacralità della persona umana. *(Applausi del senatore Bedin)*.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. È contraria all'accantonamento dell'emendamento 2.105, in quanto l'argomento potrà più proficuamente essere valutato in sede di esame del provvedimento sulla prostituzione, attualmente in discussione alla Camera.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Come il senatore Dalla Chiesa ritiene che la riduzione in schiavitù e la tratta delle persone, specie se finalizzate allo sfruttamento della prostituzione, rappresentino la grande vergogna della nostra epoca. Annuncia pertanto il voto favorevole del Gruppo sull'emendamento 2.105. *(Applausi dal Gruppo Verdi-U)*.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice TOIA (Mar-DL-U), il Senato respinge l'emendamento 2.105.

Su indiscrezioni giornalistiche in merito alla nomina del nuovo consiglio d'amministrazione della RAI

BORDON *(Mar-DL-U)*. Mentre i Presidenti di Camera e Senato sono impegnati nel loro più alto compito di direzione delle rispettive Assemblee, da oltre un'ora le agenzie giornalistiche stanno diffondendo i nomi dei componenti del nuovo consiglio di amministrazione della RAI. *(Proteste dai Gruppi FI, AN, UDC e LP)*. Sottolinea l'esigenza di difendere

la dignità del Parlamento, anche di fronte a dichiarazioni di membri del Governo in base alle quali sarebbe stato raggiunto l'accordo sul consiglio di amministrazione della RAI. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. Ringrazia il senatore Bordon per l'informazione fornita e precisa che la dignità del Senato è assicurata in primo luogo dal suo Presidente. *(Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP).*

ANGIUS *(DS-U)*. Se le notizie diffuse dalle agenzie di stampa risultassero vere, l'anomala procedura seguita in relazione alla vicenda del consiglio di amministrazione della RAI si sarebbe conclusa con un vero e proprio atto di illegalità cioè con la designazione da parte del Presidente del Consiglio e dei *leader* della Casa delle libertà dei nuovi cinque membri, i cui nomi sarebbero stati anche confermati da esponenti della maggioranza alla Camera dei deputati. Se ciò risultasse vero, i Presidenti delle Camere vedrebbero lesa una prerogativa loro assegnata dalla legge e sarebbe stata consumata una delle pagine più indecenti nella storia della legislatura. *(Vivi applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-SDI, Misto-Udeur-PE, Misto-Com e Misto-RC. Commenti e proteste dai Gruppi FI, AN, UDC e LP).*

PRESIDENTE. Ritiene lesiva della dignità e delle prerogative del Senato una discussione su nomi ipotetici o fantasiosi in relazione alle nomine del consiglio di amministrazione della RAI. Assicura che il Presidente del Senato tutelerà le prerogative definite dalla legge – pur non condividendole – e assumerà, assieme al Presidente della Camera, le decisioni del caso in assoluta autonomia da ingerenze o pressioni. *(Vivi applausi dai Gruppi FI, AN, UDC, LP, DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e Misto-SDI).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 885, 505 e 576

PRESIDENTE. Passa la votazione dell'articolo 2.

Il Senato approva l'articolo 2 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti.

FASSONE *(DS-U)*. Precisato che gli emendamenti presentati non sono pretestuosi ma, avendo l'obiettivo di colpire la redditività del traffico di persone finalizzato all'induzione alla prostituzione, mirano a punire chi usufruisce di prestazioni sessuali da parte di persone ridotte in schiavitù, illustra gli emendamenti all'articolo 3, in particolare il 3.101 (testo corretto) che uniforma l'articolo 601 agli articoli 600 e 602 del codice penale nel riferimento alla tratta anche di una sola persona.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

TOIA *(Mar-DL-U)*. Anche l'emendamento 3.103 non è frutto della fantasia dei presentatori ma si riferisce alle conclusioni raggiunte a livello internazionale circa l'ininfluenza in sede giudiziaria del consenso da parte della vittima. Rileva con amarezza che ogni contributo al miglioramento del disegno di legge offerto dai senatori della Margherita è stato costantemente respinto dalla relatrice e dal Governo.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. L'emendamento 3.104 esclude il bilanciamento tra le circostanze attenuanti e quelle aggravanti. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.101 (testo corretto) e 3.102 e parere contrario sui restanti emendamenti. In particolare, per quanto riguarda l'emendamento 3.103, ne rileva l'ininfluenza non avendo mai efficacia in sede giudiziaria il consenso da parte della vittima. Osserva che nel lavoro in Commissione l'apporto delle opposizioni è stato ampiamente valorizzato. *(Applausi del senatore Greco)*.

PRESTIGIACOMO, *ministro per le pari opportunità*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 3.104 (testo 2), concordando con la relatrice sui restanti emendamenti.

Il Senato respinge l'emendamento 3.100. Risultano invece approvati gli emendamenti 3.101 (testo corretto) e 3.102.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Ritira l'emendamento 3.103, ritenendo convincenti le osservazioni tecniche formulate dalla relatrice. Rimane tuttavia agli atti il chiaro orientamento del legislatore a favore dell'ininfluenza in sede giudiziaria dell'eventuale consenso della vittima.

Il Senato approva l'emendamento 3.104 (testo 2) e l'articolo 3 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che l'emendamento 4.0.102 è precluso dal voto sull'articolo 1.

FASSONE *(DS-U)*. Gli emendamenti aggiuntivi 4.0.100 e 4.0.101 riguardano l'impiego di persona nell'accattonaggio per il quale viene definita una fattispecie di reato autonoma.

Presidenza del vice presidente SALVI

CARUSO Antonino *(AN)*. L'emendamento 4.0.103 consente all'Italia di aderire agli obblighi imposti dalla decisione quadro del Consiglio dell'Unione adottata il 19 luglio 2002.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. L'emendamento 4.100 (testo 2) è un coordinamento tecnico, mentre l'emendamento 4.101 (testo 2) esclude il bilanciamento tra le circostanze attenuanti e quelle aggravanti. Esprime parere contrario sugli emendamenti aggiuntivi proposti dal senatore Fassone poiché le fattispecie previste nel disegno di legge hanno per oggetto la riduzione in schiavitù e servitù con finalità di impiego della persona nell'accattonaggio. Esprime parere favorevole sull'emendamento 4.0.103.

PRESTIGIACOMO, *ministro per le pari opportunità*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.100 (testo 2), 4.101 (testo 2) e 4.0.103. Il parere è contrario sui restanti emendamenti.

Il Senato approva emendamenti 4.100 (testo 2) e 4.101 (testo 2), nonché l'articolo 4 nel testo emendato. Il Senato respinge gli emendamenti 4.0.100 e 4.0.101, mentre risulta approvato l'emendamento 4.0.103. Viene quindi approvato l'articolo 5.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Gli emendamenti 6.100 e 6.500 apportano modifiche di coordinamento.

PRESTIGIACOMO, *ministro per le pari opportunità*. Esprime parere favorevole.

Il Senato approva gli emendamenti 6.100 e 6.500, nonché l'articolo 6 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti. L'emendamento 7.100 si intende illustrato.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. L'emendamento 7.101 prevede che nel caso in cui la vittima del reato sia minorenne è necessario il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minori. L'emendamento 7.0.100 rende più agevole l'uso delle intercettazioni telefoniche nei procedimenti relativi ai reati oggetto del provvedimento. Esprime parere contrario sull'emendamento 7.100.

PRESTIGIACOMO, *ministro per le pari opportunità*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti della relatrice e contrario sul 7.100.

Il Senato respinge l'emendamento 7.100 ed approva l'emendamento 7.101 e l'articolo 7 nel testo emendato. Risulta quindi approvato l'emendamento 7.0.100.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti ad esso riferiti.

DE ZULUETA *(DS-U)*. Ritenendo illogico il semplice riferimento al decreto-legge n. 374 del 2001, l'emendamento 8.100 ne ricalca le norme relative alle operazioni sotto copertura adattando le disposizioni relative alla lotta contro il terrorismo alle finalità previste dal disegno di legge in esame.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Pur comprendendo le ragioni dei presentatori, esprime parere contrario sull'emendamento 8.100, che in realtà restringe l'ambito delle indagini sotto copertura.

PRESTIGIACOMO, *ministro per le pari opportunità*. Condivide le considerazioni della relatrice.

Il Senato respinge l'emendamento 8.100 ed approva l'articolo 8.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 e degli emendamenti ad esso riferiti.

FASSONE *(DS-U)*. L'emendamento 9.100 è volto a sopprimere la norma di cui al comma 1 prevista in un recente provvedimento in tema di modifiche all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. L'emendamento 9.100 è identico al 9.101 a sua firma e pertanto il parere è favorevole.

PRESTIGIACOMO, *ministro per le pari opportunità*. Esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il Senato approva gli identici emendamenti 9.100 e 9.101, nonché l'articolo 9, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 10 e degli emendamenti ad esso riferiti.

CARUSO Antonino *(AN)*. Ritira il 10.100 (testo 2).

PRESTIGIACOMO, *ministro per le pari opportunità*. L'emendamento 10.200 (testo 2) riformula l'articolo 10 prevedendo norme di carat-

tere ordinamentale, in particolare l'istituzione del Fondo per le misure anti-tratta cui vengono assegnati, tra l'altro, i proventi della confisca ordinata a seguito di sentenza per uno dei reati oggetto del provvedimento.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Ritira gli emendamenti 10.101 e 10.102 ed esprime parere favorevole sul 10.200 (testo 2).

Il Senato approva l'emendamento 10.200 (testo 2), interamente sostitutivo dell'articolo.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 11 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che la 5ª Commissione ha espresso parere di nulla osta sul testo a condizione che sia approvato l'emendamento 11.100.

FASSONE *(DS-U)*. L'emendamento 11.100 (testo 2) propone un aggiornamento relativo alle annualità di riferimento.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. È favorevole.

PRESTIGIACOMO, *ministro per le pari opportunità*. Esprime parere favorevole.

È quindi approvato l'emendamento 11.100 (testo 2), nonché l'articolo 11, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 12 e degli emendamenti ad esso riferiti.

CARUSO Antonino *(AN)*. Modifica l'emendamento 12.100 (testo 2) *(v. Allegato A) e* ritira l'emendamento 12.0.100.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Esprime parere favorevole

PRESTIGIACOMO, *ministro per le pari opportunità*. Il parere è conforme a quello della relatrice.

TOIA *(Mar-DL-U)*. Esprime contrarietà sulla modifica apportata dal presentatore all'emendamento 12.100 (testo 2) in quanto nella definizione delle politiche di cooperazione con i Paesi interessati dai reati in oggetto nonché di quelle a carattere sociale indirizzate ad offrire opportunità di reinserimento alle vittime dei reati appare essenziale il ruolo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Chiede che il voto sull'emendamento avvenga mediante procedimento elettronico.

Con votazione nominale elettronica, è approvato l'emendamento 12.100 (testo 3), nonché l'articolo 12, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 13 e degli emendamenti ad esso riferiti.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Si sofferma in particolare sull'emendamento 13.100, che prevede un norma ad ulteriore tutela dei diritti dell'offeso, e sul 13.200 volto ad escludere il bilanciamento tra circostanze attenuanti e circostanze aggravanti.

PRESTIGIACOMO, *ministro per le pari opportunità*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti.

Il Senato approva l'emendamento 13.100.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Dichiara il voto contrario sull'emendamento 13.200 in quanto propone l'introduzione nell'ordinamento di un'eccezione non giustificata neanche dalla gravità dei reati oggetto del disegno di legge.

Sono quindi approvati gli emendamenti 13.200, 13.101 e 13.102 e l'articolo 13, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 14 e dell'emendamento 14.100 ad esso riferito.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Illustra l'emendamento 14.100.

PRESTIGIACOMO, *ministro per le pari opportunità*. Esprime parere favorevole.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice TOIA (Mar-DL-U), è approvato l'emendamento 14.100 nonché l'articolo 14, nel testo emendato.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. La proposta di coordinamento C1 è volta a dare una migliore collocazione all'articolo 1.

Il Senato approva la proposta di coordinamento C1.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

PAGLIARULO *(Misto-Com)*. Dichiara il voto favorevole dei Comunisti italiani sul provvedimento che prosegue il percorso iniziato nella scorsa legislatura offrendo forma giuridica ad attività criminali particolarmente odiose che colpiscono soprattutto i soggetti più deboli, quali le donne e i minori, già principali vittime della povertà e delle ingiustizie che caratterizzano il sistema economico globalizzato. L'ingiusta divisione delle ricchezze favorisce infatti la mercificazione delle persone, oltre che delle cose, rivitalizzando reati ritenuti ormai desueti, quali la riduzione in

schiavitù, che si manifestano però in forme assolutamente nuove e in dimensioni drammatiche. *(Applausi dai Gruppi Misto-Com, DS-U e Misto-RC).*

ZANCAN *(Verdi-U)*. I Verdi voteranno a favore del disegno di legge, nonostante le imperfezioni tecniche presenti nel testo, nella consapevolezza della necessità di assicurare una repressione di fenomeni che hanno assunto una rilevanza sociale drammatica. *(Applausi dal Gruppo Verdi-U).*

FASSONE *(DS-U)*. Anche i Democratici di sinistra voteranno a favore del disegno di legge che rappresenta un importante risultato raggiunto anche grazie alla convergenza di intenti tra maggioranza ed opposizione, pur nella consapevolezza dell'insufficienza di un mero intervento legislativo per contrastare il fenomeno, in particolare quello legato alla prostituzione, e della necessità di politiche di sostegno nei confronti delle vittime ma anche di una riflessione di tipo culturale sulla necessità di responsabilizzare, proteggendole, tutte le figure che concorrono ad assegnare alla prostituzione una tale ampiezza di dimensioni. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e Misto-Com e del senatore Provera. Congratulazioni).*

TIRELLI *(LP)*. Dichiara il voto favorevole della Lega all'approvazione del disegno di legge che tutela soggetti deboli provenienti da Paesi in condizioni di particolare disagio economico e richiama l'attenzione sulla necessità di affiancare politiche volte alla prevenzione, ad una maggiore diffusione dell'informazione e ad interventi di responsabilizzazione nei confronti dei clienti di una prostituzione che si manifesta nelle forme della riduzione in schiavitù. *(Applausi dal Gruppo LP. Congratulazioni).*

BOBBIO Luigi *(AN)*. Alleanza Nazionale voterà con convinzione a favore del disegno di legge, al cui testo ha fornito un importante contributo migliorandolo sotto il profilo tecnico e sottraendolo al rischio di essere ridotto a mera norma manifesto, pur lamentando l'opposizione del Gruppo della Margherita in Commissione giustizia all'esame in sede redigente che avrebbe consentito un iter più celere. Auspica inoltre che la prassi non indebolisca la portata repressiva delle norme e che si giunga ad un migliore e costante coordinamento investigativo. *(Applausi dai Gruppi AN e UDC).*

ZICCONE *(FI)*. Dichiara il voto favorevole del Gruppo all'approvazione del disegno di legge che riforma profondamente il codice penale offrendo una migliore tutela alle vittime di nuovi reati particolarmente odiosi e appronta gli strumenti per colpire le organizzazioni criminali che operano a livello transnazionale.

BOREA *(UDC)*. Il disegno di legge propone l'introduzione di nuove fattispecie nel codice penale adeguate alle dimensioni di un fenomeno

estremamente vasto e di portata internazionale e si caratterizza, oltre che per l'individuazione di un'unica figura relativa alla schiavitù e alla servitù, per l'introduzione di disposizioni processuali puntuali che affidano il coordinamento alla Direzione nazionale antimafia nonché per le importanti norme relative all'assistenza alle vittime di tali reati al fine di restituire alle stesse dignità umana. Per tali motivi dichiara il voto favorevole del Gruppo. *(Applausi dal Gruppo UDC).*

TOIA *(Mar-DL-U)*. Dichiara il voto favorevole del Gruppo sul provvedimento, pur respingendo con forza le critiche rivolte alla Margherita in ordine ai ritardi con cui si giunge all'approvazione del testo in Aula, in quanto la responsabilità è da imputare alla maggioranza e alle priorità che preferisce assegnare in sede di predisposizione del calendario dei lavori. Esprime inoltre amarezza per la reiezione delle proposte dell'opposizione riguardanti la responsabilità dei clienti in caso di prostituzione coatta e il potenziamento degli strumenti investigativi, frutto di un lungo lavoro di indagine svolto nella scorsa legislatura in Commissione antimafia. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).*

DENTAMARO *(Misto-Udeur-PE).* Dichiara il voto favorevole del suo Gruppo al provvedimento che recepisce il Protocollo aggiuntivo dell'ONU relativo alla tratta degli esseri umani, già sottoscritto da 117 Paesi. Di fronte all'evoluzione di un fenomeno che calpesta la dignità della persona, mercifica oltre 4 milioni di esseri umani e li trasforma in fonte di profitti enormi a costo di violenze, privazione della libertà personale e sfruttamento, fino al prelievo degli organi, era necessario adeguare l'ordinamento penale, per la precisa identificazione delle diverse fattispecie di reato e la previsione di pene sufficientemente severe, nonché per l'adeguamento delle procedure alla dimensione transnazionale del crimine. *(Applausi dai Gruppi Misto-Udeur-PE, Mar-DL-U e DS-U).*

Il Senato approva nel suo complesso il disegno di legge n. 885, nel testo emendato, autorizzando la Presidenza ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari. Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 505 e 576. (Generali applausi).

Discussione di proposta di inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Avverte che la Conferenza dei Capigruppo ha deciso l'avvio della discussione nella seduta pomeridiana del disegno di legge n. 1172.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Formula una proposta di inversione dell'ordine del giorno per ripristinare la sequenza dei provvedimenti originariamente previsti all'esame dell'Assemblea, chiedendo altresì la verifica del numero legale. Ricorda infatti che l'Ufficio di Presidenza della Com-

missione affari esteri aveva deciso, all'unanimità, di svolgere alcune audizioni non ancora completate, concernenti taluni aspetti sanitari del provvedimento e soprattutto l'adeguatezza al caso specifico dello strumento della ratifica.

PELLICINI *(AN)*. È contrario alla proposta del senatore Manzione, essendosi già svolta l'audizione del professor Leanza, dalla quale risulta che il Sovrano Ordine di Malta intrattiene rapporti con almeno 96 Stati esteri, circostanza sufficiente per il riconoscimento dello *status* giuridico internazionale, tanto che si era deciso di rinunciare alle ulteriori audizioni previste.

DE ZULUETA *(DS-U)*. È favorevole alla proposta, ritenendo necessario concludere una riflessione già avviata in Commissione in ordine alle perplessità connesse al trasferimento in un trattato internazionale di una convenzione vigente, considerate le incertezze sullo stato giuridico del Sovrano Ordine di Malta, e alla conseguente avocazione del provvedimento all'Assemblea.

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Apprezzate le circostanze, toglie la seduta. Dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza *(v. Allegato B)* e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 27 febbraio.

La seduta termina alle ore 19,54.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,34).*

Si dia lettura del processo verbale.

MUZIO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Amato, Antonione, Baldini, Barelli, Bianconi, Bobbio Norberto, Bosi, Cherchi, Collino, Corrado, Cursi, Cutrufo, D'Alì, Degennaro, Grillo, Liguori, Mantica, Marano, Morselli, Salini, Saporito, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Gaburro e Nessa, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Basile, per partecipare alla riunione della Convenzione sul futuro dell'Unione europea; Pedrizzi, per partecipare ad un convegno organizzato del Centro studi Euroitalia; Tomassini, per partecipare alla registrazione della trasmissione «Incontro» su Tele più.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,38).*

Su una sentenza della Corte di cassazione in materia di idoneità all'insegnamento della religione cattolica

BOLDI *(LP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLDI *(LP)*. Signor Presidente, vorrei fare una comunicazione all'Assemblea e mi fa piacere che sia presente in Aula anche la signora ministro Prestigiacomo. È di oggi una notizia che ritengo assolutamente sconcertante dal momento che giovedì scorso quest'Aula ha approvato a larghissima maggioranza un provvedimento per le pari opportunità. Una sentenza della Corte di cassazione stabilisce che le insegnanti di religione perdono il requisito di idoneità all'insegnamento se aspettano un bambino e sono ragazze madri.

Questo è assolutamente sconcertante. Il fatto che la Cassazione stabilisca la revoca di questa idoneità, seguendo una decisione dell'Ordinario diocesano, credo sottolinei in primo luogo l'esistenza (ma forse non era nemmeno il caso di dirlo) di due italie e di una legge che è lontanissima dalla sensibilità comune.

Non metto in dubbio che le sentenze della Cassazione vanno rispettate, tuttavia credo che in noi tutti questo fatto debba suscitare un senso di sconcerto e di sdegno, anche perché mi chiedo se lo stesso metro di giudizio sia mai stato applicato nei confronti di un insegnante di religione laico che, in attesa di regolarizzare la sua situazione, sia divenuto padre al di fuori del matrimonio.

Vorrei che quest'Aula si rendesse conto che ci troviamo in una situazione – ripeto – sconcertante per quanto concerne la concreta attuazione delle pari opportunità. La società sta subendo accelerazioni cui il Parlamento cerca di adeguarsi; mi pare che non succeda altrettanto per ciò che riguarda le altre istituzioni.

Vorrei poi fare un'ulteriore osservazione. È stata approvata recentemente dalla Camera una legge la quale prevede che i ruoli e le idoneità degli insegnanti di religione rimangano nella disponibilità della Chiesa. Stanno passando, anche attraverso questo ramo del Parlamento, numerose leggi che facilitano i dipendenti dello Stato Vaticano; tra breve sarà appro-

vato un provvedimento che dà la possibilità alle strutture del Sovrano Ordine di Malta di venire assunte pienamente nel Servizio sanitario nazionale. Ci troviamo a dover essere proni a decisioni che non condividiamo assolutamente! Vorrei sentire l'opinione del Ministro e di qualche altro collega al riguardo. *(Applausi dal Gruppo LP e delle senatrici Bettoni Brandani, Pagano e Piloni).*

PRESIDENTE. Senatrice Boldi, nei termini in cui lei l'ha riferita, la notizia colpisce e stupisce anche me. Tuttavia, come lei sa, esistono strumenti parlamentari idonei per sollevare una questione di tale natura.

Approfittando della presenza della signora ministro Prestigiacomo, considero il suo intervento un preannunzio della presentazione di uno strumento adeguato. Dico questo anche perché constato che altre colleghe desiderano intervenire al riguardo. Per evitare un dibattito indistinto, pregherei che non vi sia più di un intervento per Gruppo.

PILONI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PILONI *(DS-U)*. Signor Presidente, consideri anche il mio intervento un'anticipazione del ricorso ad adeguati strumenti parlamentari. Vorrei associarmi allo sconcerto della collega Boldi, condividendo tutte le sue osservazioni a proposito della notizia che ha riferito.

La sentenza della Cassazione non si mette in discussione, vale la pena però ragionare sul merito. Questo merito non è condivisibile almeno da due punti di vista. In primo luogo, come ha detto giustamente la collega, non si capisce perché un'insegnante di religione, nel momento in cui aspetta un bimbo, perderebbe l'idoneità. In secondo luogo, nel nostro Paese – santo cielo – abbiamo norme legislative che tutelano le lavoratrici in caso di gravidanza, sia in presenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato sia in presenza di altre tipologie di rapporto lavorativo. Ritengo che valga la pena andare un po' più a fondo di questa situazione.

PRESIDENTE. Colleghi, ripeto: posso concedere un intervento per Gruppo, come anticipazione di strumenti che saranno rivolti al Governo.

BRIGNONE *(LP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIGNONE *(LP)*. Signor Presidente, intervengo in dissenso del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Senatore Brignone, non c'è dissenso su questo punto, aspettiamo la discussione.

BRIGNONE *(LP)*. Signor Presidente, sono relatore del provvedimento sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica.

PRESIDENTE. Quando arriveremo all'esame di questo punto, lei potrà intervenire, ma ora non stiamo discutendo alcun provvedimento di legge.

BRIGNONE *(LP)*. Mi consenta soltanto di sottolineare che lo stato giuridico è assoggettato a due autorità, quella ecclesiastica e quella statuale. La questione della idoneità è di competenza dell'autorità ecclesiastica, la quale richiede per la concessione tre requisiti. Sulla concessione della idoneità da parte dell'ordinario diocesano, l'autorità statuale, purtroppo, non ha alcuna possibilità di intervento a seguito di norme pattizie. Non possiamo che auspicare una diversa situazione, ma non è possibile intervenire nel merito. *(Applausi del senatore Fabris).*

ACCIARINI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACCIARINI *(DS-U)*. Signor Presidente, prendo la parola semplicemente per annunciare che verrà presentata dal nostro Gruppo un'interpellanza urgente proprio per avere lo strumento su cui aprire una discussione parlamentare.

PRESIDENTE. La signora Ministro ne è informata in presa diretta. Poiché annuisce, significa che è pronta a rispondere alla questione.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(885) *Misure contro la tratta di persone* *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Finocchiaro ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa)*

(505) *DE ZULUETA ed altri. – Misure contro il traffico di persone*

(576) *TOIA ed altri. – Disposizioni per la lotta contro la tratta degli esseri umani*

(Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 885

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge n. 885, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Finocchiaro ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa, e nn. 505 e 576.

Ricordo che nella seduta antimeridiana hanno avuto luogo le repliche della relatrice e della rappresentante del Governo.

Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

MUZIO, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul testo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato l'emendamento 11.100, sul quale il parere è di nulla osta a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che dopo la parola : «2002» siano aggiunte le altre: «ovunque ricorra».

Esprime, altresì, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 10.100 e 10.200.

Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 10.200 (testo 2), 10.100 (testo 2) e 6.500 trasmessi all'Assemblea, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta».

PRESIDENTE. Procediamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 885, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

DE ZULUETA *(DS-U)*. Signor Presidente, l'emendamento 1.100 propone di sopprimere l'articolo 1 ed è collegato all'emendamento 4.0.102, per cui illustrerò anche quest'ultimo.

La soppressione dell'articolo 1 è secondo noi motivata dall'introduzione di un articolo 602-*bis* del codice penale, con il quale si prevede l'incriminazione per le condotte di promozione, costituzione, organizzazione e mera partecipazione ad una associazione criminosa finalizzata alla commissione dei nuovi delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 dello stesso codice penale.

La scelta di prevedere il reato associativo non già come proposto dalla Commissione, cioè modificando il corpo dell'articolo 416 del codice penale, ma mediante una figura *ad hoc* è stata proposta per i seguenti motivi.

Innanzitutto, perché la riteniamo più coerente con la nostra tradizione legislativa, che ogniqualvolta ha previsto specifiche associazioni criminose l'ha fatto con disposizioni speciali estranee alla sede di disciplina della figura base dell'articolo 416 del codice penale. Cito, per esempio, la recentissima decisione di costituire la figura del reato di associazione per contrabbando, come il precedente dell'associazione per traffico di droga. Credo dunque che questa scelta sarebbe più razionale e compatibile con la nostra legislazione vigente.

Non solo. La scelta nasce dalla volontà di evitare dubbi interpretativi che potrebbe invece suscitare la previsione di cui all'articolo 1, come proposto dalla Commissione e che chiediamo di sopprimere, vale a dire che si tratti di una circostanza aggravante e non già di un'autonoma figura di reato.

Infine, la nostra proposta di modifica consente di prevedere agevolmente – in relazione alla nuova fattispecie – tutte le opportune conseguenze processuali, risultato che, per come è organizzato l'articolato in esame, ritengo sia meno efficacemente ottenuto: l'inclusione, cioè, fra i reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale («Applicabilità delle misure di prevenzione delle norme in tema di sequestro preventivo e godimento dei benefici penitenziari»).

Alla condivisione della scelta prospettata seguono tutte le logiche conseguenze circa modificazioni degli articoli 5, 6 e 7.

PRESIDENTE. Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Il mio parere, signor Presidente, è negativo. In Commissione abbiamo discusso a lungo sulle strade da intraprendere e questa è una di quelle che la Commissione ha escluso. La senatrice De Zulueta propone di creare una nuova fattispecie di reato associativo. La Commissione ha ritenuto invece di sussumere questa normativa sotto la fattispecie dell'articolo 416 del codice penale come aggravante. Quindi, bisogna rispettare la scelta della Commissione e pertanto ribadisco il mio parere contrario sull'emendamento 1.100.

PRESTIGIACOMO, *ministro per le pari opportunità*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 1 altri emendamenti oltre quello soppressivo 1.100, presentato dalla senatrice De Zulueta e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

FASSONE *(DS-U)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 2.100 si distanzia dal testo della Commissione su tre punti non centrali. Il primo consiste nella scansione della norma, in effetti parecchio macchinosa, in tre proposizioni distinte, una delle quali riproduce il testo della Convenzione di Ginevra del 1956. Che questa operazione di *restyling* sia opportuna è evidenziato anche dall'emendamento 2.102 della re-

latrice, che provvede anch'essa a scandire il testo della norma in più parti. Ma è una questione, se così posso dire, di estetica normativa.

Più significativi sono gli altri due punti di differenziazione. Il primo consiste nell'includere nella previsione di questa fattispecie anche la materia del prelievo di organi. Dico questo perché tale materia è presente nel testo della Commissione laddove modifica l'articolo 601 del codice penale, che fa rinvio al precedente articolo 600 e considera aggiuntivamente questa situazione.

L'obiezione che mi è stata fatta è che il prelievo di organi rappresenta di per sé una delle espressioni – la più incisiva e, direi, la più crudele – del diritto di proprietà nel quale si sostanzia la schiavitù, e quindi deve ritenersi già insito nella prima parte dell'articolo 600 del codice penale, come previsto nel testo in esame.

Si può e si deve obiettare che l'interprete si avvale normalmente del criterio *ubi lex voluit dixit, ubi tacuit noluit*, e quindi è abilitato a ritenere che, comparendo tale previsione nell'articolo 601 del codice penale e non nel precedente articolo 600, cui fa rinvio, nell'articolo 600 la stessa non compare. Ma la seconda considerazione, ancor più decisiva, è che l'articolo 601 del codice penale considera il prelievo di organi esterno alle condizioni di cui al precedente articolo 600 e quindi tale da non poter essere ricompreso nello stesso. Pertanto, sottopongo all'attenzione della relatrice e del Governo l'opportunità, qualora l'emendamento 2.100 non venisse accettato nella sua interezza, che sia quanto meno accolto questo intervento particolare.

Il terzo e ultimo intervento è invece l'espunzione dall'articolo 600 del codice penale della figura di reato dell'accattonaggio.

Dico questo perché la previsione normativa, così come si accinge a essere ridisegnata dall'emendamento 2.102 della relatrice, rischia di attrarre nella previsione dell'articolo 600 anche situazioni di gravità decisamente sproporzionate rispetto alla pena comminata.

Chi viaggia sui mezzi pubblici di Roma sa in quante occasioni ci si imbatta in minori – accompagnati da strumenti o meno – destinati all'accattonaggio dal proprio genitore; in questo caso vi sarebbero, per l'appunto, il mantenimento di una persona in stato di soggezione continuativa, l'abuso di autorità genitoriale (posto che l'autorità non è certamente concessa per adibire il minore all'accattonaggio), una situazione del tutto autonoma dalla violenza – posto che il testo distingue l'abuso di autorità dalla violenza – e il risultato, anche alla luce dell'aggravante speciale che la relatrice si accinge a far approvare, sarebbe che, per situazioni del genere, viene comminata una pena minima di dieci anni e otto mesi di reclusione, che mi pare decisamente sproporzionata al fatto.

Ciò, quindi, produrrebbe quella situazione, quasi inevitabile nelle aule giudiziarie, per cui, a fronte di una manifesta sproporzione tra gravità del fatto e gravità della pena, si finisce in assoluzione o in applicazione di norma più lieve, come l'attuale articolo 671 del codice penale, che prevede per questo reato una semplice contravvenzione.

Ecco perché sottopongo all'attenzione della relatrice e del Governo l'opportunità di espungere il reato di accattonaggio e di accogliere, se del caso, gli altri due emendamenti che ho presentato *sub* articolo 4, che prevedono un inasprimento delle pene per l'uso sistematico dell'accattonaggio di persona minore. Ove l'accattonaggio fosse esercitato in una situazione che realizza una vera e propria schiavitù, sarebbe comunque adeguato l'articolo 600 del codice penale, posto che vi sarebbe la fattispecie più generale dello sfruttamento.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, signori colleghi, credo di non sbagliare dicendo che il tema più difficile di questo disegno di legge, che pur incontra un sostanziale favore, sia quello di trovare un'accettabile definizione del concetto di servitù.

Mentre rispetto alla nozione di schiavitù abbiamo mutuato – ci sembra correttamente – il concetto dei poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, concetto fatto proprio da tutti i trattati internazionali in materia di divieto della schiavitù, la nozione di servitù, pur utilizzata nei trattati internazionali, è una nozione più moderna di quella di schiavitù.

Essa ci costringe a delimitare i confini con altre fattispecie penali, una delle quali, tuttora rilevante, è quella della circonvenzione, mentre l'altra – cancellata, com'è noto, dal nostro codice – è quella di plagio, portandoci dunque a fissare qualcosa che, da un lato, sia preciso, ma, dall'altro, non abbia un'estensione così evanescente da andare contro il principio fondamentale dell'articolo 25 della Costituzione.

Occorre allora cercare di costruire questa che è una nozione nuova per il nostro codice, nozione che noi certamente riprendiamo dai trattati internazionali, ma che dobbiamo ridefinire *ex novo*. Rispetto a questo, il nostro emendamento 2.101 opera una sorta di costruzione a cascata che chiude questo reato attraverso dei nodi che non rendano generica la nozione, che non consentano, per ipotesi, di ripristinare in linea di fatto quello che era stato espunto con la depenalizzazione del reato di plagio.

Allora, cercare di definire questa nozione mi sembra un tema alto, difficile, al quale si accinge questo Senato della Repubblica.

Con l'emendamento in questione abbiamo posto alcune condizioni. In primo luogo, che si sia ridotti in una condizione di soggezione continuativa; in secondo luogo, che tale condizione sia indotta in forza di elementi specifici e precisati: violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità, lasciando – qui sì – la valvola di chiusura di ogni altra costrizione idonea a limitare la libera determinazione; diversamente potrebbero prospettarsi situazioni di soggezione che fuoriescono dall'ambito di limitazione della norma, essendo il fine di questo tipo di soggezione continuativa quello di ottenere prestazioni lavorative o sessuali.

Mi associo quindi all'intervento del collega Fassone per dire che in buona sostanza il fenomeno dell'accattonaggio deve restare definito, altrimenti è fenomeno tutt'affatto diverso, che deve essere sanzionato in termini differenti, e la soggezione avendo invece quale finalità quella di ottenere prestazioni lavorative o sessuali.

Affidiamo il nostro sforzo alla valutazione dell'Aula, ritenendo che l'emendamento in questione debba essere accolto e per la precisazione dei confini e altresì perché risponde al fondamentale principio secondo cui ciascuno deve essere sanzionato per fatti precisi, conosciuti come tali, non potendo la norma essere vaga e indeterminata.

Per tali ragioni, ritengo determinante un voto favorevole dell'Aula giacché si tratterebbe di apportare un miglioramento ad un provvedimento che pure ci trova sostanzialmente consenzienti.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Signor Presidente, per quanto concerne l'emendamento 2.100 il parere è contrario poiché esso contrasta con l'impianto del disegno di legge nel sopprimere la distinzione tra servitù e schiavitù, sia nel testo che nella rubrica.

PRESIDENTE. Senatrice Alberti Casellati, siamo in fase di illustrazione degli emendamenti, quindi la inviterei ad illustrare le proposte di modifica che recano la sua firma.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Mi scusi, signor Presidente.

Per quanto concerne l'emendamento 2.102 (testo corretto) esso è stato riscritto giacché il testo risultava un po' pesante. Come ha detto il senatore Fassone, si è trattato di un'opera di estetica normativa.

Anticipo che desidero riformulare l'emendamento accogliendo l'osservazione del senatore Fassone e quindi introducendo dopo le parole «Chiunque esercita su una persona» le altre «anche al fine di sottoporla al prelievo di organi», giacché ciò mi sembra in armonia con il successivo articolo 3 del testo in esame.

Con l'emendamento 2.103 (testo 2) si vuole escludere il bilanciamento delle circostanze attenuanti con la prevista aggravante. Diversamente rischieremmo di punire in modo meno grave l'ipotesi aggravata rispetto a quella del reato base. *(Brusìo in Aula).*

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di fare silenzio per permettere a quanti lo desiderano di illustrare i propri emendamenti.

TOIA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi stupivo che la relatrice esprimesse il parere su emendamenti che ancora non avevo illustrato. Naturalmente non pretendo, illustrandoli, di poterle far cambiare idea, illustre collega, però vorrei almeno far presente all'Assemblea il loro contenuto.

Si tratta di due emendamenti presentati dai senatori della Margherita, che hanno raccolto anche la firma prestigiosa della senatrice De Zulueta e qualche apprezzamento, anche questa mattina, di colleghi come il senatore Maritati ed altri.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, intendiamo sollevare un po', attraverso questi emendamenti, il velo dell'omertà o del compiacente silenzio che circonda la figura del cliente. C'è infatti una terza figura che

entra nel gioco di questa schiavitù che nessuno, me compresa, ha sfiorato questa mattina nel corso del dibattito così interessante che c'è stato. Se ci sono fenomeni così strutturati, vasti e drammatici di riduzione in schiavitù, dobbiamo capire che c'è evidentemente chi organizza questo traffico, c'è chi ne è vittima, ma certamente che vi è anche una domanda che sta diventando sempre più vasta e insensibile rispetto alla gravità della situazione.

Orbene, mi rendo conto che parlare di punibilità e di punizione anche del cliente (attraverso i due emendamenti prevediamo una sanzione amministrativa e una sanzione amministrativa, accompagnata da una sanzione penale) non è forse la soluzione ideale, ma certamente non possiamo non dire nulla su questo attore del gioco perverso.

Onorevoli colleghi, qui evidentemente non si tratta della prostituzione libera o cosiddetta libera; parliamo di una prostituzione coatta così violenta da configurare una riduzione in schiavitù o servitù. Noi lo abbiamo sostenuto nel corso del dibattito, ma lo dice anche l'ONU, che ha adottato dei Protocolli al riguardo; lo dice l'Unione europea, che ha svolto indagini e ricerche; lo dicono le organizzazioni non governative; lo dicono i magistrati e la Commissione antimafia: si tratta di donne che, se non hanno realmente le catene, almeno metaforicamente sono in catene.

Rispetto dunque a questo tipo di prostituzione, questi due emendamenti si agganciano al comma 1 dell'articolo 2, dove si parla evidentemente del reato di riduzione in schiavitù attraverso tutte le formulazioni che sono state ricordate. Noi crediamo che qualcosa dobbiamo dire. Abbiamo detto, oggi, che questa donna è ridotta a merce.

Allora io mi chiedo: perché se compro della merce contraffatta, arrivata in Italia di contrabbando, sono punibile, e anche se non ne conosco l'origine? Se compro una borsa falsa, se compro un oggetto contraffatto e di contrabbando sono punibile; l'ignoranza, dicevo, non mi scusa. Ma se un cliente usa o abusa delle prestazioni di una schiava, si dice che non può sapere che quella persona (che non conosce l'italiano, che è in evidente condizione di minorità, che spesso ha un aspetto da cui si capisce che è minorenne, che sta su una strada senza sapere dove si trova) può essere una donna schiavizzata e schiava. Anche qui, credo, dovremmo andare verso una responsabilizzazione.

Non è questa la sede per parlare del significato sociologico o anche più semplicemente esistenziale di questa situazione. Le ricerche dicono che cresce la domanda di sesso a pagamento, in controtendenza anche rispetto a tutta l'emancipazione femminile e alla crescita della consapevolezza dei rapporti interpersonali.

Credo che molti genitori, molte persone adulte e molti insegnanti si debbano interrogare e capire che cosa c'è dietro al fenomeno per cui sempre più clienti giovani e persone normali riducono la relazione affettiva e sessuale a qualcosa che si compra. Non sono solo le merci, è il mercato che impone la sua dimensione commerciale e mercantile. Ma questo è un discorso che ci porterebbe lontano.

Mi limito dunque a dire che non possiamo essere conniventi, compiacenti, o rassegnati di fronte all'inevitabilità di queste situazioni. Credo che bisognerebbe dare un segnale in questo senso, andando verso forme di responsabilizzazione che sempre più dovranno rifuggire dalla sanzione, e sempre più – e ci sono anche esperienze di enti locali in questo senso – dovranno puntare alla responsabilità.

Signor Presidente, termino dicendo che se vedo una persona in stato di sequestro, in condizioni di cattività sono tenuta a prestarle soccorso, altrimenti sono imputabile di omissione di soccorso, come ha ricordato il senatore Maritati questa mattina. Allora, se vedo una schiava – è una strada da studiare – perché non solo non debbo far nulla, ma posso anche richiedere le sue prestazioni, sentendomi esonerato, per così dire, dal mio dovere civile, per il fatto che do un obolo, cioè che la pago, con ciò consolidando questo mercato e questo fenomeno? *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e dei senatori Gubert, De Zulueta e Manieri).*

PRESIDENTE. Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 2.100. Infatti, come dicevo prima, esso contrasta con l'impianto del disegno di legge perché sopprime la distinzione tra schiavitù e servitù sia nella rubrica, sia nel testo. È singolare, poi, il riferimento alla «condizione della persona sottoposta, anche solo di fatto, a poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà», come se fosse possibile prevedere questa condizione in uno Stato di diritto.

Posso invece accedere all'introduzione, nel mio emendamento 2.102 (testo corretto), del riferimento alla riduzione della persona ad una condizione di schiavitù e servitù «anche al fine di sottoporla al prelievo di organi». Questo rilievo mi pare importante anche perché si raccorda con l'articolo 3 del disegno di legge, e quindi con l'articolo 601 del codice penale, laddove si fa esplicito riferimento alla sottoposizione al prelievo di organi. Pertanto, mi sembra congruo anche sotto il profilo del raccordo sistematico.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.101, il parere è contrario. Si ripropone la distinzione fra servitù e schiavitù, prevedendo sanzioni di diversa gravità. In Commissione abbiamo discusso a lungo al riguardo e abbiamo ritenuto che la servitù non è una forma annacquata di schiavitù. Servitù e schiavitù hanno il medesimo disvalore sociale, laddove non si può mai riconoscere che in situazioni come queste, dove c'è privazione della libertà personale, si possa accettare una graduazione: la libertà o c'è o non c'è.

Ugualmente, non mi sembrano condivisibili gli emendamenti 2.104 e 2.105 della senatrice Toia, anche se, da un punto di vista sociologico, capisco la rilevanza del problema posto. Si tratta di emendamenti volti (il primo prevedendo una pena detentiva, il secondo una pena pecuniaria) a sanzionare i clienti delle persone che si trovano in stato di schiavitù e

di servitù. Giuridicamente è molto difficile (ed è per questo che tali emendamenti suscitano notevoli perplessità) accertare l'elemento soggettivo del reato, in quanto si presuppone che l'autore sappia che chi si prostituisce è ridotto in stato di servitù o schiavitù.

PRESTIGIACOMO, *ministro per le pari opportunità*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 2.100 del senatore Fassone. Tuttavia, ho apprezzato il riferimento alla finalità del prelievo di organi e mi sembra molto corretta l'impostazione della senatrice Alberti Casellati tesa ad introdurre nel suo emendamento 2.102, sul quale il parere del Governo è favorevole, anche una previsione in tal senso.

Il parere sull'emendamento 2.101 del senatore Zancan è contrario perché ripropone la divisione tra riduzione in schiavitù e in servitù, tema già approfondito e sul quale la Commissione si è pronunciata scegliendo la via di unificare i due tipi di reati. Peraltro, ciò corrisponde anche all'originaria impostazione del disegno di legge governativo.

Il parere è, invece, favorevole sugli emendamenti 2.102 (testo 2) e 2.103 (testo 2) della relatrice.

Quanto agli emendamenti 2.104 e 2.105, sui quali esprimo parere contrario, la stessa senatrice Toia, che ha posto in Aula la questione rilevante della posizione del cliente nel caso di sfruttamento della prostituzione, ha riconosciuto che probabilmente non è questa la sede per affrontare l'argomento, che, come è noto, è oggetto di un apposito disegno di legge attualmente all'esame della Commissione giustizia della Camera dei deputati.

Quindi, quando quel provvedimento giungerà al Senato, si potrà valutare il testo licenziato dalla Camera ed eventualmente emendarlo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.101.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.101, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 885, 505 e 576

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.102 (testo 2), presentato dalla relatrice.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.103 (testo 2), presentato dalla relatrice.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.104.

CARUSO Antonino *(AN)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino *(AN)*. Signor Presidente, approfitto della dichiarazione di voto per chiedere alla senatrice Toia di ritirare gli emendamenti 2.104 e 2.105, in quanto essi evocano un tema sul quale un voto contrario dell'Assemblea del Senato non sarebbe, per la verità, giusto. Si tratta di emendamenti che, così come formulati, non possono essere accolti, o quantomeno non possono essere votati da me e dal mio Gruppo, e cerco di spiegarne le ragioni.

Senatrice Toia, dobbiamo riportare alla nostra attenzione una premessa: stiamo discutendo di riduzione in schiavitù di persone, di tratta degli esseri umani, di un fenomeno che non si riferisce solo alla prostituzione, anche se questa ne è una parte significativa. Ci stiamo riferendo

a decine di migliaia di persone che nel Meridione d'Italia – nei settori della pesca, dell'agricoltura, della tessitura, del confezionamento – vengono fatte lavorare come schiavi e ci stiamo riferendo alla prostituzione, che è la seconda componente, ma non l'unica, del fenomeno.

Senatrice Toia, negli emendamenti 2.104 e 2.105 si prevede che: «Chiunque ottiene, da persona ridotta o mantenuta in schiavitù (...) prestazioni sessuali dietro pagamento di un prezzo è punito». Le domando allora, ben conoscendo la risposta perché ben conosco la sua sensibilità: e se la persona invece di avere dallo schiavo una prestazione sessuale avesse una prestazione lavorativa, non dovrebbe essere perciò punita? Sono certo della sua risposta e lei dovrà convenire, quindi, sull'insufficienza del suo emendamento.

Vi è poi un secondo argomento. Dobbiamo porci il problema se chi ottiene la prestazione sessuale – o lavorativa, aggiungo io – sia a conoscenza o meno dello stato di schiavitù in cui versa la persona che fornisce tale prestazione.

Delle due l'una, senatrice Toia: se la persona è a conoscenza dello stato di schiavitù o di servitù (ma oggi stiamo discutendo di nuove schiavitù o di servitù), a me sembra francamente insufficiente che questa consapevolezza venga sanzionata con una multa di 2.500 euro, aggiunta a sei mesi di reclusione, o con una multa di 4.000 euro. Vale a dire che, se sono consapevole che la persona da cui ottengo una prestazione lavorativa o sessuale è schiava, non posso cavarmela con una multa, ma dovrò essere semmai, da un prudente giudice, inquisito e processato per un'ipotesi di concorso, realizzando quel fatto di base che lei stessa citava all'inizio del suo intervento.

Per queste ragioni le chiedo di ritirare gli emendamenti in questione, proprio per mantenere inalterato l'argomento fino al momento in cui dovrà essere più propriamente trattato. Diversamente, il voto di Alleanza Nazionale sull'emendamento 2.104 sarà contrario. *(Applausi del senatore Cirami).*

GUBERT *(UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT *(UDC)*. Signor Presidente, mi sembra strano che si dica che non vogliamo punire chi trae profitto dalla schiavitù per una fattispecie e non per l'altra. Sarebbe più serio stabilire una punizione per entrambi i casi. Non vedo perché non si debba proporre al riguardo un altro emendamento o che il relatore preveda la possibilità di considerare anche chi trae altro genere di profitto.

La difficoltà di accertare se la persona sia o no in stato di schiavitù o di servitù non esime dal punire il fatto come tale (cioè il trarre profitto da una persona in schiavitù). Il giudice risolverà la difficoltà di accertare il fatto in sede processuale.

Un cliente, ad esempio, prima di acquistare un televisore o un orologio può informarsi se quegli oggetti sono stati rubati: non si capisce perché prima di avere un incontro sessuale con una persona non debba informarsi se questa è stata ridotta in schiavitù o meno.

Mi sembrano motivazioni non sostenibili, per cui, se i proponenti sono d'accordo, aggiungo la firma agli emendamenti 2.104 e 2.105 ed auspico che quando la questione verrà discussa in questa sede la si esamini seriamente, perché mi sembra che dietro queste scuse ci sia un atteggiamento poco impegnato in questo settore.

Ritengo che l'essere umano vada difeso in ogni caso: se c'è un impegno preciso da parte del Governo e della maggioranza ad approvare una norma *ad hoc* in un futuro provvedimento è un discorso; se invece si afferma, come ha detto la signora Ministro, che se ne valuterà in futuro l'opportunità, mi sembra troppo poco.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il presidente Caruso ci ha illustrato elementi di valutazione seri; ritengo tuttavia altrettanto seria la preoccupazione che ha mosso la senatrice Toia e gli altri firmatari di questi emendamenti, compreso il sottoscritto, a combattere un atteggiamento di scarsa responsabilità civile, sociale e morale, che diviene addirittura di complicità oggettiva con la tratta di donne ridotte in condizioni di schiavitù o servitù.

A me sembra che proprio perché non ci troviamo davanti alla normale vendita di forza lavoro ad un acquirente o ad un imprenditore ma di fronte a prestazioni sessuali che si ritiene vengano «erogate» in assoluta autonomia dalle donne interessate, si tratti di una fattispecie assolutamente nuova. Sappiamo che esiste la tratta delle persone impiegate a scopo di profitto in attività di prostituzione.

Sappiamo quali sono le etnie maggiormente organizzate e utilizzate attraverso traffici internazionali di esseri umani per arrivare allo sfruttamento della prostituzione. Abbiamo informazioni che provengono dalle inchieste della magistratura, dalle indagini delle forze dell'ordine; sappiamo che si tratta spesso di ragazzine di sedici anni, albanesi o nigeriane, introdotte in questi traffici per essere sfruttate attraverso la prostituzione.

Ha ragione il collega Gubert quando dice che c'è un problema di responsabilità da parte di chi cerca il soddisfacimento del proprio piacere con ragazzine di sedici anni, ridotte in schiavitù e trasformate in prostitute con la violenza.

Non possiamo non porci, in Parlamento, il problema della responsabilità del cliente, del civile occidentale che usa queste persone, in ragione del fatto che sussistono difficoltà di ordine investigativo, di accertamento del dolo. Potremmo anche introdurre la consapevolezza da parte del

cliente della condizione di assoggettamento in schiavitù o in servitù della persona con cui pratica l'atto sessuale.

I problemi giustamente segnalati dal presidente Caruso non sono pretestuosi, sono problemi veri, ma vi è un problema ancora più grande: non possiamo combattere efficacemente la tratta delle persone se non prevediamo una sanzione penale nei confronti di coloro che se ne avvantaggiano.

Da una parte, c'è un problema di responsabilità, dall'altra un problema di accertamento giudiziario; sono entrambi problemi autentici, ma quale problema deve avere il primato sull'altro? Qualcuno dice l'accertamento dei fatti; qualcuno sostiene essere prioritario impedire o combattere l'uso da parte dei civili occidentali di questa merce che ci arriva dai Paesi più svariati. Se ci fosse la volontà di riconoscere il primato di questo problema, sarebbe possibile delimitare i rischi in ordine all'impossibilità di pervenire ad un accertamento.

Poniamo il caso che, indagando su un qualsiasi tipo di reato, un magistrato venga a conoscenza del fatto che ci sono 15 o 20 persone che tutti i giorni si recano in un luogo, utilizzando una ragazzina di sedici anni, che si sa essere tenuta in quella condizione; ipotizziamo che il magistrato ne venga a conoscenza non già in ragione di indagini su coloro che vanno da una prostituta, ma ne abbia notizia certa per altre ragioni; ebbene, quelle 15 o 20 persone che sfruttano la ragazzina saranno punibili o no? È questa la domanda che dobbiamo porci. *(Commenti del senatore Cirami).* Tutti noi dobbiamo cominciare ad assumere un aspetto di responsabilità civile.

Apprezzo il rinvio della signora Ministro ad una futura discussione del provvedimento sulla prostituzione; noi però stiamo discutendo di tratta delle persone e si fa esplicito riferimento alle prestazioni sessuali, che non sono quindi al di fuori del disegno di legge in esame.

Apprezzo le giuste osservazioni del presidente Caruso, ma se ci fosse la volontà di assumere per intero questo problema, sapremmo fronteggiarlo in modo più produttivo e più accettabile anche sul piano giuridico. Nel momento in cui questa volontà mi sembra non esprimersi (e siamo in attesa che ciò accada), dobbiamo votare a favore dell'emendamento 2.104 come atto di assunzione di una responsabilità.

Non è affatto escluso, ripeto, che anche con le leggi vigenti un magistrato, nel corso di un'inchiesta, venga a sapere che un certo numero di clienti utilizza stabilmente e continuativamente persone condotte in Italia per ricavarne prestazioni sessuali, facendo ricorso alla tratta di esseri umani ridotti in condizioni di schiavitù. Non è affatto vero che ciò non si potrà mai sapere. Veniamo spesso a sapere di organizzazioni, di altro tipo, che sono poi colpite dalle indagini della polizia e della magistratura.*(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).*

MARITATI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI *(DS-U)*. Signor Presidente, anzitutto intendo apporre la mia firma agli emendamenti 2.104 e 2.105.

Ho ascoltato con molta attenzione le considerazioni del collega Antonino Caruso e degli altri che si oppongono all'emendamento 2.104. Credo di trarre ulteriore convincimento proprio dalle loro osservazioni.

La prima considerazione è fondata sulla difficoltà assoluta di pervenire all'accertamento di responsabilità a carico del cliente in queste circostanze. Anzitutto, chiariamo che la prima osservazione del senatore Antonino Caruso cade davanti alla specificità.

Perché – chiede il senatore Antonino Caruso – non si deve punire anche l'acquirente della merce prodotta con schiavitù? Esaminiamo pure la questione, ma il fatto che non si punisca il cliente o l'acquirente di una merce prodotta da schiavi non significa che non debba essere punito chi, invece, chiede prestazioni ad una prostituta che sappia essere in stato di schiavitù.

Non possiamo dire che non è pensabile una norma penale del genere adducendo una presunta o – posso anche dire – reale difficoltà di individuare le prove della responsabilità. Questo è problema che riguarda il magistrato; l'accertamento non è impossibile. Il senatore Dalla Chiesa si è sforzato di ipotizzare anche casi in cui si potrebbe – già alla luce dell'attuale normativa – abilitare un magistrato a contestare reati di questo tipo, addirittura il concorso di questi; ma io non mi sforzo, perché non è questa la sede in cui il legislatore si deve far carico della difficoltà delle prove.

Noi dobbiamo rispondere, colleghi della maggioranza ma anche dell'opposizione (la cui attenzione, questa sera, ad una legge così importante è molto scarsa), se gli appelli dell'ONU, i trattati internazionali, le richieste delle organizzazioni sociali, gli interventi di tutti noi a livello internazionale, quindi anche la sensibilità del Governo in quest'ultima battuta, debbano essere trattati con superficialità oppure si debba appuntare la nostra attenzione proprio sull'emendamento 2.104.

Guardate che la tratta di persone e lo sfruttamento della prostituzione in genere sono un male sociale con cui tutti i Governi si sono spesso misurati. Non stiamo parlando di sfruttamento della prostituzione, bensì di utilizzo di un soggetto che si trovi in stato di schiavitù.

A nulla vale dire che esamineremo il caso nella sede opportuna. Vi chiedo: perché non è questa la sede opportuna? Perché non dobbiamo inserire questa previsione, che avrebbe il duplice effetto positivo di essere un deterrente per una serie di persone che oggi, fregandosene altamente dello stato di schiavitù, comprano il sesso e di consentire il vantaggio molto rilevante, dal punto di vista politico e sociale, di porre all'attenzione di un'opinione pubblica disattenta, che sottovaluta questo aspetto, l'urgenza di affrontare anche il fenomeno dal punto di vista sociale?

La legge penale spesso ha un effetto di mobilitazione delle coscienze. In questo caso, chiediamo la punizione di chi, consapevole dello stato di schiavitù, tuttavia compra il sesso. Quindi, non potete venirci a dire che l'accertamento delle responsabilità sarebbe difficile, perché questo sarà un problema processuale cui dovrà attendere il magistrato competente.

Dobbiamo dire se siamo d'accordo nel punire chi compra il sesso dalle schiave oppure no. Tutte le altre motivazioni mi sembrano del tutto infondate. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Fassone).*

TIRELLI *(LP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI *(LP)*. Signor Presidente, ho ascoltato tutte le argomentazioni dei colleghi, che hanno un loro fondamento e una giustificazione; suggerirei però di stare con i piedi per terra.

Stiamo approvando una legge che costituisce il primo passo avanti per definire la schiavitù e la servitù, omologandoci ad altre definizioni di organismi internazionali; non squilibriamola. Più interveniamo, ampliando anche il livello delle responsabilità, più rischiamo di renderla parzialmente inapplicabile.

Voglio ricordare che chi utilizza – come ha detto il collega Dalla Chiesa – lo strumento della prostituzione per fini personali (non parlo di chi invece lo fa per fini di lucro) di solito ha un livello culturale che, con le dovute eccezioni, non è molto alto.

Pertanto, stabilire se queste persone abbiano conoscenza del tipo di schiavitù in cui sono tenuti questi prestatori occasionali, lo considero molto difficile. Rischiamo di vedere gente con un livello culturale non in grado di apprezzare queste valutazioni portata davanti ai giudici, con le conseguenze che ci sono già state.

Esistono altri mezzi per le esagerazioni, cioè per i comportamenti devianti citati dal collega Dalla Chiesa; ci sono già norme che permettono di intervenire in questo campo. Non si tratta solo di leggi, ma anche di procedimenti amministrativi in capo ad amministratori locali che frenino questo tipo di attività.

Temo che, introducendo qualcosa di nuovo, pur se condivisibile, squilibriamo il senso del provvedimento, rischiando anche di renderlo di difficile applicabilità, con l'affidare ai magistrati una discrezionalità che, non conoscendo magari il substrato sociale delle persone che hanno di fronte, rischierebbero di compiere non dico degli abusi, ma atti sproporzionati rispetto alle intenzioni degli imputati. *(Applausi dal Gruppo LP).*

CENTARO *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO *(FI)*. Signor Presidente, vorrei riportare ad una valutazione *frigido pacatoque animo* la vicenda. Condivido assolutamente le ragioni e la tensione che spingono i colleghi Toia e Maritati a questo tipo di messaggio, ma qui dobbiamo costruire una norma.

L'emendamento 2.104 della collega Toia, così come è redatto, introduce nel nostro sistema un tipico caso di responsabilità obiettiva, che pre-

scinde dalla valutazione del dolo e della colpa e che si attua ogni qualvolta vi sia la condizione della riduzione in schiavitù, ma che non risolve la problematica della prostituzione. Per questo è più utile che la problematica nel suo complesso, sia per la parte che attiene alla riduzione in schiavitù, sia per la parte che a questa non attiene e che in teoria vede nella volontarietà del fatto la ragione dell'evento, sia affrontata nel disegno di legge sulla prostituzione.

Oggi scardineremmo l'impianto complessivo del testo, che prevede una responsabilità a titolo di colpa o di dolo e non risolveremmo il problema. Proprio l'esempio che faceva il collega Dalla Chiesa comporta già ora, di per sé, un concorso nel reato di mantenimento in schiavitù, nel momento in cui un gruppo di persone ha conoscenza di quello stato e approfitta di quella persona, con ciò concorrendo al permanere di quello stato.

Ecco perché, secondo me, al di là dei messaggi o del tenere in considerazione o meno indicazioni che noi riteniamo debbano essere affrontate, discusse e valutate, non sono questo il luogo e il modo per risolvere il problema. *(Applausi dal Gruppo FI).*

CIRAMI *(UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ciò significa che il senatore Gubert ha parlato in dissenso dal Gruppo.

CIRAMI *(UDC)*. Sì, signor Presidente, credo che il senatore Gubert abbia parlato a titolo personale.

PRESIDENTE. Pertanto ha facoltà di parlare, senatore Cirami.

CIRAMI *(UDC)*. Svolgerò quindi una dichiarazione di voto sull'emendamento 2.104 a nome del mio Gruppo.

Credo che i colleghi, al di là delle buone intenzioni, condivisibili sotto questo aspetto, debbano rendersi conto che qui non facciamo della sociologia; ci stiamo preoccupando di costruire una norma tecnica che, come formulata (mi spiace dirlo), ipotizza un diritto per la persecuzione del quale il nostro sistema richiede coscienza e volontà. Nel momento in cui ipotizzate un delitto di natura dolosa, ipotizzate anche che l'autore sia cosciente e voglia compiere quell'azione. Ma nella fattispecie, nel momento in cui l'autore è cosciente della riduzione in schiavitù del soggetto al quale chiede la prestazione sessuale, è correo del reato. Quindi, la vostra è un'ipotesi assolutamente riduttiva e inconcludente, anche sotto l'aspetto sociologico.

Per questi motivi, siamo contrari all'emendamento 2.104.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 2.104.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.104, presentato dalla senatrice Toia e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 885, 505 e 576

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.105.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 2.105 costituisce una variante del precedente emendamento 2.104; infatti, in questo caso è prevista la sola multa di 4.000 euro e non anche la reclusione. Si tratta dunque di una previsione più leggera.

Ora, da parte della maggioranza, sono arrivati dei «rimproveri» opposti: uno è quello di un eccesso di severità, l'altro quello di un eccesso di generosità nei confronti del reo. Mi pare anche che, mentre all'inizio venivano opposte ragioni tecniche apprezzabili, progressivamente sono state proposte ragioni poco persuasive, nel senso che è chiaro che in questo

caso è previsto il dolo, cioè che vi sia la coscienza di sfruttare o usare una persona mantenuta in schiavitù o in servitù.

Mi rendo anche conto che la questione della RAI sia particolarmente importante e che sulla questione di potere della RAI si spacchino maggioranza e minoranza *(Applausi della senatrice Toia)*, ma vi sono anche questioni di valori, come quelle sulle quali ci stiamo misurando, che credo abbiano diritto di ricevere lo stesso interesse in quest'Aula. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U. Commenti dai banchi della maggioranza)*. Si tratta di grandi questioni di valori, anche se sul piano tecnico difficilmente risolvibili.

Ora, inviterei tutti i colleghi a farsi carico della qualità dei problemi che stiamo affrontando; mi permetto quindi di riassumere i termini della questione sulla quale ci stiamo misurando. Siamo di fronte ad uno dei più grandi drammi di quest'epoca: il traffico di esseri umani. Siamo di fronte a una delle cose più ignobili di quest'epoca: la riduzione in schiavitù a fini di prostituzione di donne minori. E abbiamo il problema di capire se coloro che si avvalgono di queste prostitute schiave debbano essere o meno puniti e in che forma.

Questo è ciò che sta davanti a noi; e, di fronte a questo, se posso essere sincero, cari colleghi, me ne frego del consiglio di amministrazione della RAI, se ci va questo o quest'altro! Mi interessa molto di più discutere di quest'argomento. *(Commenti dai banchi della maggioranza)*. Effettivamente sì: io di quei nomi che girano me ne frego. Vorrei discutere invece... *(Reiterati commenti dai banchi della maggioranza)*. Sì, anche perché uno vale l'altro, alla fine; non sono molto differenti. *(Reiterati commenti dai banchi della maggioranza. Richiami del Presidente)*.

PRESIDENTE. Colleghi, per favore.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Non sono molto differenti, ma è molto differente invece per il tipo di civiltà... *(Reiterati commenti dai banchi della maggioranza. Richiami del Presidente)*.

D'AMBROSIO *(Misto-Ind-CdL)*. Calma!

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, fate parlare e concludere il senatore Dalla Chiesa.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Vedete, io posso essere anche invitato alla calma, ma mi sembra che in questi giorni non siano stati nostri, bensì di altri, la fibrillazione e l'essere particolarmente percorsi da nervosismo ed elettrizzati.

Poi vedete anche... *(Commenti dai banchi della maggioranza. Richiami del Presidente)*.

PRESIDENTE. Colleghi, fate parlare il senatore Dalla Chiesa.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, ognuno di noi ha la sua età e ricorda certi maestri che, quando non volevano sentir fare nelle loro aule un ragionamento scomodo, dicevano all'allievo che parlava di abbassare la voce o di stare più tranquillo: un metodo autoritario che non mi è mai piaciuto. *(Applausi dei senatori Coletti e Maritati).*

Posso solo notare che, quarant'anni dopo, nelle Aule parlamentari si usa lo stesso metodo: stai più tranquillo e abbassa la voce. No, non lo accettavo allora e non lo accetto adesso. *(Commenti del senatore Caruso Antonino).*

Presidente Caruso, forse non lo avete capito...

PRESIDENTE. Senatore Dalla Chiesa, svolga il suo intervento; non raccolga le osservazioni dei colleghi, né si rivolga singolarmente ad essi.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, sto cercando di svolgere il mio intervento. *(Brusìo in Aula).*

PRESIDENTE. Senatore Dalla Chiesa, sono proprio i colleghi intorno a lei che non la lasciano tranquillo!

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Se mi consente, signor Presidente, è questione di Aula, dove sono presenti sia miei colleghi di schieramento, sia colleghi di schieramenti diversi.

Ritengo comunque che il modello autoritario che prima richiamavo non sia assolutamente estraneo all'idea che coloro che vanno con le minori schiave per ottenerne prestazioni sessuali pensino di uscirne indenni, o pretendano di non essere sanzionati.

Fondamentalmente, c'è un modello autoritario all'origine del rifiuto di questo emendamento e anche del modo in cui si svolge la discussione su di esso. Mi sembra ci sia un filo coerente; non mi pare che in questo caso la forma sia così separabile dalla sostanza.

In questo caso, si chiede una sanzione di tipo pecuniario e dunque ci troviamo davanti ad una proposizione, in forma diversa, del precedente emendamento. Mi sembra però che i ragionamenti ascoltati contro l'emendamento 2.104 non fossero particolarmente convincenti, persuasivi ed incisivi. Al di là dell'intervento del presidente Caruso, non ho sentito nulla che mi abbia posto particolari problemi.

Per tali motivi, voteremo a favore dell'emendamento 2.105, così come abbiamo fatto per il precedente. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

PAGANO *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO *(DS-U)*. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire (anche se ovviamente lascio sempre ai miei colleghi della Commissione giustizia di discettare sulle norme) per una motivazione molto semplice, cioè per

richiamare l'Aula – e lo faccio in modo pacato – sul fatto che stiamo ragionando di materia assai delicata, sulla quale credo non vi siano problemi di divisione tra maggioranza e opposizione, essendo tutti animati dalla volontà di risolvere – o per lo meno di cercare di darvi risposta – una questione estremamente delicata esistente nel nostro Paese.

Mi rendo conto delle motivazioni di ordine tecnico portate dal presidente Caruso, che del resto il senatore Dalla Chiesa ha evidenziato: colui che va con una minore schiava o comunque con un soggetto ridotto in schiavitù non può essere punito con la reclusione da sei mesi a due anni o con una multa pura e semplice, ma molto più duramente.

Credo tuttavia che tali elementi non possano essere rinviati ad una legge più generale sulla prostituzione, ma vadano sostanzialmente affrontati in questa sede. Ricordo la battaglia qui condotta sulla violenza sessuale (lei la ricorderà, signor Presidente, tutti la ricordiamo), quando una parte di quest'Aula, trasversalmente, ribadì il principio che la legge non deve soltanto notificare in qualche modo ciò che c'è nel Paese, ma anche essere usata come elemento di educazione e di battaglia culturale.

Allora, credo di non poter votare un emendamento che preveda una semplice multa per colui che va con una donna ridotta in schiavitù (al di là del fatto che ne sia o meno consapevole, anche se chi va con una ragazzina di sedici anni è quanto meno consapevole che si tratta di una minore, mi consentano gli insigni giuristi).

Signor Presidente, ripeto, non credo di poter votare un emendamento che prevede solo una multa, perché non sono d'accordo. Quindi, chiedo che si accantoni l'emendamento 2.105 e che su questo aspetto si faccia il punto, maggioranza ed opposizione, per dare con questa legge un segnale chiaro a chi compra i corpi delle donne come fossero merci. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

Signor Presidente, siccome una parte minore degli italiani – non vorrei ce ne fosse qualcuno anche in quest'Aula – sembra attirata dal turismo sessuale o dai minorenni di colore, vorrei che quest'Assemblea, per il rispetto che ho di tutti i colleghi, dicesse una parola chiara e più avanzata sulla norma *strictu sensu*, sulla questione, senza lavarsene le mani e portare in discussione una legge sulla prostituzione che francamente, nelle norme generali, non mi vede neanche d'accordo. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e della senatrice Manieri).*

GUBERT *(UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT *(UDC)*. Signor Presidente, credo che la proposta avanzata dalla senatrice Pagano sia da condividere e che si possa affrontare il problema con le opportune cautele giuridiche. Non farlo mi sembrerebbe inadeguato.

Appartengo ad un Gruppo che si chiama Unione Democristiana e di Centro: a titolo personale devo riferirmi ai princìpi della dottrina sociale

cristiana, che dicono che l'uomo è sempre un fine e mai un mezzo? A titolo personale devo dirlo in questo Gruppo? A titolo personale, devo dire a questo Gruppo che chi compra le prestazioni sessuali di una donna deve essere punito ? Mi dispiace, ma lo continuo a dire. *(Applausi del senatore Bedin).*

PRESIDENTE. Invito la relatrice, senatrice Alberti Casellati, a pronunciarsi sulla richiesta di accantonamento dell'emendamento 2.105, avanzata dalla senatrice Pagano, al fine di riflettere ulteriormente sulla norma in questione.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Signor Presidente, sono contraria a tale accantonamento, perché della norma abbiamo discusso a lungo in Commissione, raggiungendo un accordo fra tutti i componenti, di maggioranza e di opposizione. Un disegno di legge che tratta il problema è all'esame dell'altro ramo del Parlamento: sarà quella la sede adeguata per discuterne tutte le implicazioni.

Pertanto, esprimo parere contrario sulla proposta di accantonamento.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 2.105.

TOIA *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, non ho capito se stiamo per votare la proposta di accantonamento.

PRESIDENTE. Stiamo per votare l'emendamento 2.105.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Allora vorrei fare una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, mi associo alle considerazioni del senatore Dalla Chiesa, il quale ha affermato che stiamo parlando non di una normale vergogna, ma di una vergogna così straordinariamente vergognosa da farci domandare se abbiamo una tale mitridatizzazione da non reagire di fronte a ciò che accade sui nostri viali o sui nostri normali percorsi cittadini.

Debbo ricordare che a Torino una giovane moldava di ventitré anni è rimasta per tredici mesi all'obitorio perché nessuno la identificava, nessuno pagava i funerali.

Si è poi scoperto il suo nome e cognome; si è scoperto che aveva una bambina di tre anni in Moldavia e che da lungo tempo si prostituiva nei viali cittadini di Torino. Ai funerali ha provveduto il Gruppo Abele.

Di fronte ad episodi del genere, credo sia corretta la sanzione della multa. Sono infatti convinto che, se vi è consapevolezza della condizione di schiavitù (ossia del fatto che una persona si prostituisce senza consenso, essendone stata privata da chi l'ha sottoposta a schiavitù), si è in presenza di una violenza carnale che si trova in concorso formale con questo reato e che sia giusto sanzionarla perché copre le previsioni dove non c'è quella consapevolezza piena che darebbe luogo alla violenza carnale, sanzionando però quei clienti i quali – ricordando la povera moldava – per anni si sono congiunti con lei e non hanno avuto neanche la dignità di partecipare alle spese per i funerali o di dare elementi utili per identificarla.

Per tali considerazioni, di natura sostanziale, annuncio il voto favorevole, mio personale e del Gruppo dei Verdi, all'emendamento 2.105. *(Applausi dal Gruppo Verdi-U).*

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, in precedenza avanzata dalla senatrice Toia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.105, presentato dalla senatrice Toia e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva *(v. Allegato B).*

Su indiscrezioni giornalistiche in merito alla nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione della RAI

BORDON *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORDON *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, intervengo su una vicenda che credo ci riguardi tutti. Starei per dire, visto che abbiamo parlato di questioni che si potrebbero definire di decenza, che questa sicuramente è questione di decenza istituzionale.

Lei, giustamente impegnato nel suo massimo incarico, sta da circa un'ora presiedendo i nostri lavori relativi alla discussione di un provvedimento difficile, complesso e delicato. Nello stesso tempo, il suo collega della Camera sta facendo altrettanto nell'altro ramo del Parlamento.

Ebbene, da circa un'ora e mezza, tutte le agenzie di stampa, senza che segua alcuna smentita (se non una dichiarazione, mi è sembrato di capire, piuttosto precisa, ma forse non sufficiente, del presidente Casini), stanno tranquillamente pubblicando i nomi di coloro che sarebbero stati nominati, non si sa bene da chi, membri del nuovo Consiglio d'amministrazione della RAI. *(Proteste dai Gruppi FI e AN).*

PASTORE *(FI)*. Ma basta!

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, il senatore Bordon sta dando un'informazione interessante, di cui io stesso non sono a conoscenza. La ringrazio, senatore Bordon, perché aumenta la dose della mia conoscenza.

BORDON *(Mar-DL-U)*. Fa molto bene a ringraziarmi, signor Presidente, anche perché, vede, c'è davvero il rischio che sia superato, in questo caso, ogni limite di decenza istituzionale. Ecco perché la cosa ci riguarda.

La questione prescinde dai nomi. Anch'io potrei dire, come il senatore Dalla Chiesa, che di fronte al provvedimento di legge che stiamo discutendo i nomi dei membri del Consiglio di amministrazione della RAI sono questione davvero assai minore, chiunque essi siano.

Qui però è in gioco qualcosa di ben più importante. *(Proteste dal Gruppo FI. Richiami del Presidente)*. È in gioco il livello di dignità e di rispetto di questo oltre che dell'altro ramo del Parlamento. Se voi della maggioranza non avvertite l'esigenza di difendere la dignità di questo ramo del Parlamento e delle istituzioni democratiche ed elettive di questo Paese, lo faremo – ancora una volta – noi! Io spero però che anche voi sentiate questa esigenza, perché le istituzioni non sono della maggioranza: sono di tutti! *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e Verdi-U. Proteste dai Gruppi FI e AN).*

PRESIDENTE. Grazie, senatore Bordon. Vorrei comunque precisarle che la dignità di questo ramo del Parlamento è assicurata in primo luogo dal suo Presidente.

BORDON *(Mar-DL-U)*. Presidente, mi scusi, le voglio chiedere solo una cosa. In queste dichiarazioni, come lei sa, non c'è mai limite *(Proteste dai banchi della maggioranza. Richiami del Presidente)*, non dico alla tra-

gedia, ma alla farsa. Esse sono state fatte durante la registrazione del «Maurizio Costanzo *show*», presente, fra l'altro, il Ministro delle comunicazioni. *(Vivaci commenti dai banchi della maggioranza. Richiami del Presidente).* Poiché queste cosiddette dichiarazioni sono state fatte alla presenza del Ministro delle comunicazioni... *(Proteste dai banchi della maggioranza).*

PRESIDENTE. Colleghi, fatelo terminare.

BORDON *(Mar-DL-U).* ...e poiché membri del Governo in carica hanno dichiarato che l'accordo sarebbe stato raggiunto, vorrei ricordare a tutti – a lei non c'è bisogno – che il Governo, in base alla legge vigente, non dovrebbe intromettersi nelle faccende della RAI, né tanto meno designare i membri del Consiglio d'amministrazione. *(Vivaci commenti dai banchi della maggioranza).*

Presidente, le chiedo, per riguardo a lei, di smentire – come ha fatto, sia pure parzialmente, il suo collega della Camera – che interferenze su questioni del genere siano mai intervenute. *(Vivaci commenti dai banchi della maggioranza. Richiami del Presidente).* Lo chiedo, signor Presidente, per difendere, oltre che la sua persona...

PRESIDENTE. Senatore Bordon, me lo ha chiesto; grazie.

BORDON *(Mar-DL-U).* ...questo ramo del Parlamento. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. Non ho capito che cosa devo smentire, ma successivamente le risponderò.

ANGIUS *(DS-U).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS *(DS-U).* Signor Presidente, se ci riesco, vorrei attirare l'attenzione dei colleghi, che penso avrebbero dovuto ascoltare con un po' di attenzione, perché...

FASOLINO *(FI).* Approviamo la legge, che è importantissima; una delle più alte del Parlamento!

PRESIDENTE. Senatore Fasolino, si calmi un momento; dobbiamo ascoltare.

ANGIUS *(DS-U).* Rubo, con la cortesia del Presidente, del Governo e della relatrice, davvero pochissimi minuti per dire che probabilmente valeva la pena di ascoltare il collega Bordon, perché in realtà il suo intervento era teso a difendere le prerogative del Senato e in particolare del Presidente del Senato.

Non ho dubbi che a difendere le sue prerogative provvederà lei stesso, signor Presidente, però i colleghi mi consentiranno di dire – e me lo consentirà anche il Presidente del Senato – che in relazione alla vicenda del Consiglio di amministrazione della RAI stiamo seguendo (o si sta seguendo, per usare l'espressione di un nostro collega della Camera, l'onorevole Volontè) una procedura – cito testualmente – «per lo meno anomala».

Ora, c'è una buona notizia: sembra che il professor Baldassarre e il professor Albertoni stiano per dimettersi, e questo è un fatto positivo; c'è anche però una cattiva notizia: il nuovo Consiglio d'amministrazione della RAI sarebbe praticamente già nominato e comprenderebbe i signori Mario Resca, Piervincenzo Porcacchia, Marcello Del Bosco, Albino Longhi e Massimo Magliaro. *(Applausi ironici e commenti dai banchi della maggioranza. Richiami del Presidente).*

D'AMBROSIO *(Misto-Ind-CdL)*. È scorretto fare dei nomi!

ANGIUS *(DS-U)*. Voi state applaudendo un atto di illegalità che, se fosse vero, colpirebbe innanzitutto il Presidente del Senato; quindi state compiendo un atto inqualificabile sotto il profilo istituzionale. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Com, Misto-RC, Misto-SDI e Misto-Udeur-PE).*

Ciò che voglio sottolineare, signor Presidente è che, se la notizia fosse vera (e a prescindere dai nomi, che non conosco, mi auguro che non sia vera), saremmo – come giustamente ha sottolineato il collega Bordon – in presenza di una palese violazione di legge. *(Commenti dai banchi della maggioranza).*

La legge che regola la nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione della RAI, decaduto il precedente... *(Commenti dai banchi della maggioranza)* Non agitatevi, colleghi, è la legge che voi stessi avete approvato e che prevede che la prerogativa della nomina dei nuovi rappresentanti nel Consiglio d'amministrazione della RAI sia appannaggio esclusivo dei Presidenti della Camera e del Senato.

FASOLINO *(FI)*. Come avete fatto voi...

ANGIUS *(DS-U)*. Questi appartengono alla vostra maggioranza, tra l'altro. Si sono svolte riunioni di membri del Governo, riunioni della Casa delle libertà, riunioni convocate dal Presidente del Consiglio, che smentendo e sbugiardando innanzitutto se stesso – aveva detto «non mi interesserò della RAI, ho altro di cui interessarmi» – si sta interessando tanto della RAI da far ritenere (come dice l'onorevole Romani, responsabile di Forza Italia alla Camera per le telecomunicazioni) assai plausibile che il signor Mario Resca possa essere il nuovo presidente della RAI.

Signor Presidente del Senato, le è stata tolta la facoltà o la prerogativa – secondo quanto dicono l'onorevole La Russa e l'onorevole Romani – di indicare i membri del Consiglio d'amministrazione della RAI; è una

ipotesi verosimile, come dice l'onorevole Romano. Alla Camera dei deputati, cinque minuti fa, il presidente Casini, cui è stata rivolta una domanda su quei nomi, ha risposto testualmente, signor Presidente del Senato: «Se quei nomi sono veri chiedetelo a Confalonieri».

NOCCO *(FI)*. Ma chi l'avrebbe detto questo?

ANGIUS *(DS-U)*. Signor Presidente del Senato, ho detto che lei difenderà le sue prerogative e quelle del Senato della Repubblica, ma mi sembra evidente che stiamo assistendo ad una delle pagine più indecenti di questa legislatura, che voi, forieri di questa nuova RAI e di questo nuovo Consiglio di amministrazione, state difendendo.

NOCCO *(FI)*. Noi ci specchiamo in voi.

ANGIUS *(DS-U)*. Il signor Resca, lo voglio ricordare, come caratteristiche personali avrebbe le seguenti: è *general manager* di McDonald's Italia.

PRESIDENTE. Senatore Angius, non è questa la sede; ho compreso.

ANGIUS *(DS-U)*. È membro del Consiglio di amministrazione della Mondadori, è rappresentante unico e solo dell'Associazione delle aziende pubblicitarie in Italia. Se questo non è conflitto di interessi, signor Presidente del Senato, qual è il conflitto di interessi oggi in questo Paese? È una pagina indecente per la storia della nostra legislatura e del nostro Paese! *(Vivi applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-SDI, Misto-Udeur-PE, Misto-Com e Misto-RC. Proteste dai banchi della maggioranza).*

PRESIDENTE. Colleghi, intenderei dare la parola alla senatrice De Petris e a quanti l'hanno chiesta, ma se trasformiamo quest'Aula in un luogo in cui si discutono nomine ipotetiche, fantasiose, reali, verosimili o inverosimili del Consiglio d'amministrazione della RAI, questo sì che significa venir meno alle prerogative del Senato e del suo Presidente. *(Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP).*

Mi avete chiesto di tutelare le prerogative del Senato, in questo caso, per legge. Non si tratta di tutelare le prerogative del Senato, ma quelle del suo Presidente, il quale – ahimè – grazie ad una legge cosiddetta provvisoria, ancora molto sbagliata (ma temo che siamo solo in due o tre a ritenerla tale), si trova, insieme al Presidente della Camera, a dover nominare i vertici del Consiglio d'amministrazione di un'azienda.

Se mi chiedete questo, vorrei evitarvi e vorrei mi fosse evitata una discussione su nomi, che – ripeto – è poco gradevole.

Per quanto riguarda la richiesta, che ritengo fondata e legittima, tutelerò le mie prerogative, non ascolterò nessuno, mi riunirò in camera di consiglio con il Presidente della Camera; staccheremo i telefoni, non con-

sulteremo nessun *leader,* né di maggioranza né di opposizione, ove mai qualcuno della maggioranza o dell'opposizione avesse intenzione di telefonare al Presidente della Camera e al Presidente del Senato *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e FI).* Sono certo che ciò non accadrà, ma anticipo che, ove mai qualcuno volesse interferire con le libere decisioni dei Presidenti dei due rami del Parlamento, troverà il telefono occupato. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e FI).*

Con queste rassicurazioni, vi inviterei a chiudere la questione, evitando una discussione sgradevole anche dal punto di vista dei nomi. *(Commenti del senatore Asciutti).* Preferirei, piuttosto, proseguire i nostri lavori. Vi ringrazio, certo di essere stato ascoltato. *(Vivi applausi dai Gruppi DS-U, Misto-SDI, Mar-DL-U e FI).*

Tra un po' vorrei alzarmi; voi avete una serie di informazioni e di notizie di cui io, stando qui seduto, non dispongo: mi trovo quindi in grave difficoltà, in debito di conoscenza. Naturalmente, temo anche l'idea di andare in studio e di ricevere immediatamente telefonate.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 885, 505 e 576

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

FASSONE *(DS-U).* Signor Presidente, spero si riesca a riprodurre il clima costruttivo che ha guidato i nostri lavori fino ad ora. Non le ho chiesto la parola per rendere dichiarazioni di voto su emendamenti che hanno impegnato a fondo la discussione; vorrei però fare presente che essi non sono affatto temerari, né pretestuosi, né infondati.

Questa mattina tutti gli intervenuti nella discussione generale hanno convenuto che una situazione tragica come quella della schiavitù non può essere contrastata soltanto con la repressione penale. Uno dei principali strumenti per contrastare fenomeni massivi del genere può essere sintetizzato nella metafora del prosciugamento dell'acqua. Se oggi ci sono, secondo le informazioni, da 50.000 a 70.000 prostitute non italiane e, a quanto si dice, otto o nove milioni di clienti, ciò significa che il traffico avviene perché estremamente redditizio, produttivo e appetibile.

Conseguentemente, una norma che funga da deterrente in una situazione particolarmente qualificata non è per nulla fantastica e pretestuosa. E non è decisivo l'argomento che ciò sarà affrontato allorché si parlerà della prostituzione, perché un conto è incriminare eventualmente il cliente di una prostituta (l'argomento è molto delicato e va affrontato con prudenza) e un conto è incriminare colui che riceve prestazioni sessuali da una persona in stato di schiavitù.

Mi è sufficiente ricordare che quando, nella scorsa legislatura, varammo l'articolo 600-*bis* del codice penale a proposito di atti sessuali con minori di sedici anni, esponenti di tutte le forze politiche approvarono questa disposizione come efficace strumento di contrasto a questo tipo altrettanto abbietto di sfruttamento della prostituzione.

Mi scuso, signor Presidente, ma il richiamo era – a mio avviso – utile e opportuno. Ciò detto, illustro i tre emendamenti presentati all'articolo 3.

L'emendamento 3.100 si distanzia dal testo proposto dalla Commissione sotto quattro profili. In primo luogo, si propone nuovamente la scansione di un testo molto complesso e macchinoso in varie proposizioni singole. Il secondo profilo riguarda l'uso del singolare a proposito del soggetto passivo del reato di tratta. È opportuno al riguardo un cenno storico: la Convenzione di Ginevra del 1926 considera la tratta atto rivolto anche ad un solo individuo perché punisce la tratta degli schiavi, vale a dire ogni atto di cattura, acquisto o cessione di un individuo, in funzione della sua riduzione in stato di schiavitù.

Il nostro codice penale, all'articolo 601, mostra invece di considerarlo reato commesso in danno di più persone, cioè un reato di commercio, come si ricava dall'impiego del plurale e dalla pena più elevata, che è da cinque a venti, anziché da cinque a quindici anni.

Il testo della Commissione usa il singolare e quindi rende punibile anche la riduzione in schiavitù di una sola persona sia nell'articolo 600 sia nell'articolo 602, mentre usa il plurale nell'articolo 601 del codice penale, sebbene allinei le pene per le tre fattispecie. Ecco quindi l'opportunità di evitare il rischio che rimanga impunita la tratta di una sola persona o quando vi è la prova di un fatto commesso in danno di una sola persona, anche se intuitivamente è possibile che più siano stati i soggetti passivi. Poiché abbiamo allineato le pene per tutti, mi pare opportuno allineare anche il linguaggio. Con questo ho illustrato partitamente l'emendamento 3.101.

Altro punto che raccomando all'attenzione della relatrice e del Governo è la modifica del testo varato dalla Commissione laddove recita che commette tratta di persone colui che, al fine di commettere i delitti di cui all'articolo 600 del codice penale, le induce o costringe a tenere determinate attività. Così scritto sembra che egli stesso sia il destinatario del «finalismo», cioè che egli compia l'attività di *passeur*, cioè di trasportatore delle persone al fine di commettere egli stesso il reato di riduzione in schiavitù, mentre normalmente le due attività sono dissociate. Quindi, propongo di scrivere, invariato l'impianto della norma: «al fine che siano

realizzati i delitti di cui all'articolo 600». Ho illustrato con ciò anche l'emendamento 3.100.

Quanto all'emendamento 3.102, mi limito a sottolineare l'esigenza che esso venga approvato sopprimendo, all'articolo 601 la materia del prelievo d'organi, poiché già inserita nell'articolo 600 del codice di procedura penale.

TOIA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, anche l'emendamento 3.103 non viene scoperto ora dalla maggioranza, come quelli sul tema dei clienti che, se avessero avuto un po' più di collaborazione, forse avrebbero trovato una soluzione diversa e magari percorribile in quest'Aula. Su questo emendamento so che c'è una resistenza ancora più forte per motivi di sistematica giuridica e per altre ragioni.

Voglio sottolineare che, anche in questo caso, non abbiamo lavorato sulla base di fantasie personali, ma abbiamo preso a riferimento tutta l'attività di studio e di proposizione a livello internazionale sulla base della conoscenza specifica del fenomeno e delle sue dinamiche. Penso a tutto il lavoro preparatorio dei protocolli dell'ONU, uno dei quali allegato al documento sulla criminalità organizzata approvato nella Conferenza di Palermo, che solleciteremo il Governo a recepire.

Nei documenti dell'ONU (che certamente possono essere poco considerati da quest'Aula) e in quelli della Commissione europea (e in tutti i loro atti preparatori) si sottolinea, in modo particolare, come il consenso eventuale della vittima in sede giudiziaria non debba essere considerato rilevante, in quanto il confine tra coercizione e consenso è spesso molto labile.

Sappiamo che sovente vi è stata una induzione con la forza e l'inganno molto evidente, accertabile e documentabile. Spesso si tratta di forme di circonvenzione, di induzione a questo percorso non esattamente riconducibili ad un'azione di forza o ad un inganno specifico; tuttavia, fanno leva su una labilità del soggetto vulnerabile, che non ha alternative e quindi può anche acconsentire al percorso verso questo tipo di sfruttamento nell'impossibilità di avere altre strade o per la mancata conoscenza di ciò che significa in qualche modo accettare.

So benissimo che nella nostra legislazione – come i giuristi mi hanno più volte ripetuto – è normata tutta la parte relativa al consenso; so benissimo che anche nella nuova formulazione degli articoli 1 e 2 è stata in qualche modo recepita l'ininfluenza del consenso, perché si parla di inganno, di circonvenzione, di tutte le modalità che carpiscono l'assenso della vittima; tuttavia, poiché credo nel lavoro svolto nelle sedi internazionali, ho voluto sottolineare questo aspetto, che è particolarmente raccomandato venga messo in evidenza perché possa servire nelle sedi giudiziarie e sia un elemento che faccia capire che non si tratta di libero consenso, ma di riduzione in schiavitù e in servitù delle vittime.

Rassegno tutto ciò ai lavori dell'Aula e all'attenzione della relatrice, anche se con molta amarezza, perché questo contributo, come ogni altro che noi della Margherita abbiamo offerto con il nostro disegno di legge,

frutto di un grande e meticoloso lavoro, è stato sempre accuratamente e puntigliosamente respinto. Ciò in nome di un vero rapporto di collaborazione tra maggioranza e opposizione!

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Signor Presidente, colleghi, l'emendamento 3.104 (testo 2), da me presentato, esclude, come già l'emendamento 2.103 (testo 2), il bilanciamento delle circostanze attenuanti con le previste aggravanti.

PRESIDENTE. Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Sull'emendamento 3.100 del senatore Fassone il parere è contrario. L'articolazione offerta dalla Commissione è migliore. Un esempio per tutti: qui manca l'aggravante per lo sfruttamento della prostituzione.

Sull'emendamento 3.101 (testo corretto) il parere è invece favorevole. Mi sembra giusta la puntualizzazione del senatore Fassone, in quanto la dizione «di persona che si trova», in luogo di «di persone che si trovano», estende la portata applicativa dell'articolo 601 del codice penale, prevedendo, appunto, la possibilità che vittima del reato di tratta sia una sola persona.

Esprimo parere favorevole anche sull'emendamento 3.102. Dato che nel precedente articolo 600 del codice penale abbiamo inserito la fattispecie della sottoposizione a prelievo di organi, appare del tutto superflua la riproposizione della stessa all'articolo 3.

Per quanto riguarda, invece, l'emendamento 3.103, spiace un po', senatrice Toia, sentire le sue valutazioni circa il fatto che la Commissione non avrebbe recepito nulla di quanto proposto. La Commissione ha recepito moltissime proposte non soltanto del Gruppo della Margherita, ma dell'intera opposizione, tanto che questo disegno di legge sembrerebbe quasi scritto a più mani.

Dobbiamo però sgombrare il campo anche da argomentazioni un po' suggestive. Capisco che ci siano aspetti (come il consenso della vittima, che è ininfluente) che potrebbero dare un messaggio forte; ma questo fa parte del momento pregiuridico. L'emendamento è assolutamente ininfluente proprio per quanto dice la senatrice Toia. Infatti, la libertà personale è un bene indisponibile; quindi, il consenso non ha mai efficacia scriminante.

Non possiamo accettare in un testo di legge una norma del tutto inutile. Mi spiace dirlo, ma l'emendamento 3.103 nasce da una considerazione francamente fuori luogo. *(Applausi del senatore Greco).*

PRESTIGIACOMO, *ministro per le pari opportunità*. Il parere del Governo è contrario agli emendamenti 3.100 e 3.103 e favorevole agli emendamenti 3.101 (testo corretto), 3.102 e 3.104 (testo 2).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.101 (testo corretto), presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.102, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.103.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, d'accordo con gli altri firmatari, ritiro l'emendamento 3.103 e, se mi permette, fornisco una spiegazione.

Lo ritiriamo perché le osservazioni di tipo tecnico avanzate sono abbastanza convincenti. Quello che vogliamo rimanga però agli atti è che, dovesse mai un domani un qualsiasi magistrato pensare di dover utilizzare o meno l'esistenza del consenso o di argomentare sull'esistenza del consenso, deve essere chiaro che l'orientamento del legislatore è stato, anche per le parole di coloro che erano contrari a questo emendamento, nettamente indirizzato a considerare ininfluente il consenso della vittima.

Dunque, sia chiaro che il procedimento decisionale che si è sviluppato in quest'Aula, quindi la *ratio* del legislatore, non consente questo tipo di scappatoie tecnico-giuridiche.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.104 (testo 2), presentato dalla relatrice.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Signor Presidente, l'emendamento 4.100 costituisce solo il coordinamento tecnico di una sequenza di concetti. Esso prevede, infatti, di sostituire le parole: «aliena o acquista» con le altre: «acquista o aliena».

L'emendamento 4.101, anche in questo caso, esclude il bilanciamento delle circostanze attenuanti con le previste aggravanti.

FASSONE *(DS-U)*. Signor Presidente, gli emendamenti 4.0.100 e 4.0.101 si collegano con quanto già avevo proposto all'articolo 2, cioè con il rischio che, includendo l'accattonaggio nelle situazioni cui è finalizzata la riduzione in uno stato di soggezione continuativa, si finisca con l'incriminare e punire pesantemente (ricordo che la reclusione, a seguito della modifica introdotta dalla relatrice, non può essere inferiore a dieci anni e otto mesi), situazioni che, per quanto gravi, non giustificano una sanzione del genere.

Presidenza del vice presidente SALVI

(Segue FASSONE). Allora, la riscrittura dell'attuale contravvenzione di mendicità e accattonaggio, quale io propongo, introduce espressamente il fatto della violenza o minaccia come circostanza particolare che, con questo, scorpora l'accattonaggio dall'articolo 600 del codice penale quando lo stesso non è caratterizzato dalla soggezione continuativa.

L'emendamento 4.0.101 è nella stessa logica, configurando non più come contravvenzione, sia pure a pena più elevata, ma addirittura come delitto contro la persona l'accattonaggio sistematico di persona minore o non imputabile.

CARUSO Antonino *(AN)*. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 4.0.103. Del resto, si tratta semplicemente di introdurre norme che consentano anche all'Italia di aderire agli obblighi imposti dalla decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea adottata il 19 luglio 2002 ed entrata in vigore nello stesso anno.

PRESIDENTE. Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Signor Presidente, per quanto concerne gli emendamenti del senatore Fassone, il parere è contrario. Infatti, qui non stiamo trattando la fattispecie del semplice accattonaggio (tanto per intenderci: la vecchietta che mendica per la strada), bensì quella della riduzione in schiavitù o in servitù, quindi una serie di condotte che hanno come finalità anche l'accattonaggio.

La previsione è diversa rispetto a quella ipotizzata dal senatore Fassone, al quale devo riconoscere che fa considerazioni spesso stimolanti e sempre intelligenti. Tuttavia in questo caso la fattispecie trattata è differente ed assai più produttiva per le finalità che la legge vuole raggiungere; tra l'altro, per quanto concerne l'impiego di persona nell'accattonaggio – e qui mi raccordo con le considerazioni precedenti – si fa riferimento soltanto a minori; non si capisce perché si escludano le persone maggiorenni: pensiamo, ad esempio, agli extracomunitari.

Ritengo pertanto che gli emendamenti in questione siano una sorta di fuor d'opera e comunque una previsione non completa, in quanto non si comprendono le persone maggiorenni, sovente impiegate nell'accattonaggio. Quindi, la normativa proposta dalla Commissione è più efficace. Infine, esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.0.103.

PRESTIGIACOMO, *ministro per le pari opportunità*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 4.100 (testo 2) e 4.101 (testo 2). Il parere è contrario sugli emendamenti 4.0.100, 4.0.101 e 4.0.102. Esprimo infine parere favorevole sull'emendamento 4.0.103.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.100 (testo 2), presentato dalla relatrice.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.101 (testo 2), presentato dalla relatrice.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.100, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.101, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 4.0.102 risulta precluso a seguito dell'approvazione dell'articolo 1.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.103, presentato dal senatore Caruso Antonino.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5.
Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito la relatrice ad illustrare.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. L'emendamento 6.100 tende a correggere un *lapsus calami*; tale dizione doveva essere inserita ed è rimasta nella penna. Lo stesso dicasi per l'emendamento 6.500 che, a fini di coordinamento, inserisce l'articolo 416, sesto comma, accanto all'articolo 416-*bis* del codice penale.

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PRESTIGIACOMO, *ministro per le pari opportunità*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.100, presentato dalla relatrice.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.500, presentato dalla relatrice.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

DE ZULUETA *(DS-U)*. L'emendamento 7.100 si illustra da sé.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Signor Presidente, l'emendamento 7.101 contiene una specificazione che rende più chiaro il testo: nel caso in cui la persona offesa dal reato sia minorenne, si richiede l'acquisizione del parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minori.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.0.100, si tratta di una norma di completezza sistematica che rende più agevole l'uso delle intercettazioni telefoniche e quindi maggiormente incisiva l'attività di contrasto delle organizzazioni criminali.

PRESIDENTE. Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 7.100.

PRESTIGIACOMO, *ministro per le pari opportunità*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 7.100 e favorevole sugli emendamenti 7.101 e 7.0.100.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.100, presentato dalla senatrice De Zulueta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.101, presentato dalla relatrice.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.100, presentato dalla relatrice.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

DE ZULUETA *(DS-U)*. Signor Presidente, chiederei un attimo di attenzione perché credo che l'emendamento 8.100 sia costruttivo. Esso riguarda un aspetto importante di questa legge perché prevede, come la legge contro il terrorismo, operazioni sotto copertura che, per loro natura, sono già un'attività sensibile, in questo caso tanto più trattandosi di traffico di persone.

Vorrei far notare che il mero rinvio alla disciplina introdotta per i delitti con finalità di terrorismo, com'è nel testo licenziato dalla Commissione, è uno strumento improprio per regolare la materia. Basti pensare che dal mero rinvio conseguirebbe la necessità che gli ufficiali di polizia giudiziaria incaricati di condurre operazioni *under cover* nella nuova materia appartengano ai servizi specializzati nella lotta al terrorismo, il che è palesemente illogico. Pertanto occorre – e credo che su questo la relatrice

sia d'accordo – scrivere specificatamente la norma in modo che sia chiarito quali ufficiali di polizia giudiziaria sono incaricati di queste delicate operazioni.

Si è così dettata una disciplina compiuta che, quasi integralmente, ricalca, adattandola però, quella di cui al decreto-legge n. 374 del 2001, convertito nella legge n. 438 del 15 dicembre 2001 (legge contro il terrorismo).

La novità più significativa che propongo è che i provvedimenti in tema di consegne sorvegliate e le comunicazioni date al pubblico ministero dagli organi di polizia che procedono sotto copertura debbano essere tempestivamente trasmessi al Procuratore nazionale antimafia.

La *ratio* è che si mira in tal modo a garantire l'effettività e la tempestività del coordinamento investigativo, tanto più necessario se si considerano, da un lato, la delicatezza delle tecniche e, dall'altro, la natura dell'oggetto, e cioè le stesse vittime, con conseguente necessità di garantire la massima trasparenza e controllabilità delle operazioni sotto copertura.

PRESIDENTE. Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Signor Presidente, il parere sulla riformulazione dell'articolo 8 fatta con l'emendamento 8.100 è negativo. In realtà, con questa riformulazione si restringe l'ambito delle operazioni sotto copertura facendo riferimento esclusivamente ai reati di riduzione in schiavitù.

Noi nella nostra previsione normativa, nell'impianto di questo disegno di legge, abbiamo abbracciato più reati, consentendo che le attività controllate potessero svolgersi in un ambito più ampio, che, per esempio, ricomprende anche lo sfruttamento della prostituzione, scelta importante del nostro provvedimento.

Quindi, pur comprendendo le ragioni illustrate dalla senatrice De Zulueta, esprimo parere contrario sull'emendamento 8.100.

PRESTIGIACOMO, *ministro per le pari opportunità*. Signor Presidente, vorrei dire alla senatrice De Zulueta che apprezziamo il contributo da lei dato, ma la Commissione ha dibattuto a lungo su queste norme di natura processuale e ha fatto una scelta diversa.

Pertanto, il parere non può che essere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.100, presentato dalla senatrice De Zulueta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

FASSONE *(DS-U)*. Signor Presidente, l'emendamento 9.100 tende a sopprimere il comma 1, il cui contenuto è già stato introdotto dalla legge recentemente approvata dal Parlamento in tema di modifiche all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario. Di qui il motivo della soppressione di tale comma.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Signor Presidente, l'emendamento 9.101, da me presentato, identico all'emendamento 9.100, ha le stesse motivazioni illustrate dal senatore Fassone. Pertanto, esprimo parere favorevole su entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PRESTIGIACOMO, *ministro per le pari opportunità*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.100, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori, identico all'emendamento 9.101, presentato dalla relatrice.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CARUSO Antonino *(AN)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 10.100 (testo 2), in quanto superato dall'emendamento 10.200 (testo 2) del Governo.

PRESTIGIACOMO, *ministro per le pari opportunità*. Signor Presidente, il testo originario dell'emendamento presentato dal Governo è stato riscritto, ma la sostanza non cambia.

Si tratta dell'istituzione di un apposito fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'amministrazione che di fatto utilizza gli stanziamenti di cui all'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione. Tale fondo, attualmente, è collocato nel Fondo sociale presso il Ministero del *welfare*. Si tratta, quindi, di norma di carattere ordinamentale.

Nel comma 2 dell'emendamento, invece, si stabilisce che i proventi derivanti dalle confische previste per i delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601 e 602 del codice penale, ai sensi dell'articolo 12-*sexies*

del decreto-legge n. 306 del 1992, confluiscano nel medesimo fondo, al fine di attuare programmi di assistenza ed integrazione sociale a favore delle vittime, nonché per le altre finalità indicate nell'articolo 18 del citato testo unico.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 10.101 e 10.102 che, ove l'emendamento del Governo venisse approvato, sarebbero preclusi. Ovviamente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 10.200 (testo 2).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.200 (testo 2), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 10.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

FASSONE *(DS-U)*. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sé. Siccome il testo licenziato dalla Commissione contempla stanziamenti per l'esercizio 2002, che ormai si è concluso, ho proposto semplicemente un adeguamento delle date.

PRESIDENTE. Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Signor Presidente, sono d'accordo con il senatore Fassone. Infatti, tale emendamento costituisce una riformulazione che attualizza il testo; dal momento che fa venire meno la contrarietà della 5ª Commissione a questa parte del provvedimento, esprimo parere favorevole.

PRESTIGIACOMO, *ministro per le pari opportunità*. Signor Presidente, anche il Governo è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.100 (testo 2), presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CARUSO Antonino *(AN)*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 12.100, che potenzia l'aspetto di politica preventiva nei confronti del fenomeno, chiedo di apportarvi una modifica. A metà circa del testo dell'emendamento, propongo di sostituire le parole: «d'intesa con i Ministri delle pari opportunità e del lavoro e delle politiche sociali...» con le altre: «d'intesa con il Ministro delle pari opportunità...».

Ritiro l'emendamento 12.0.100.

PRESIDENTE. Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Signor Presidente, sono favorevole all'emendamento 12.100, come modificato dal presentatore.

PRESTIGIACOMO, *ministro per le pari opportunità*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.100 (testo 3).

TOIA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOIA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, non comprendo il motivo della modifica illustrata dal senatore Antonino Caruso.

Se questo emendamento suscita il nostro interesse e il nostro apprezzamento – come abbiamo detto anche questa mattina – perché le politiche di cooperazione internazionale devono rimuovere le cause che sono all'origine dei grandi flussi migratori che offrono persone allo sfruttamento e se c'è l'esigenza di una politica integrata nei diversi aspetti della prevenzione, del recupero e della repressione, c'è anche la necessità di un'integrazione delle politiche governative.

Quindi, a mio parere è interessato il Ministero degli esteri, che stipula accordi bilaterali o multilaterali, con particolare attenzione a determinati Paesi che sappiamo essere i maggiori «fornitori» di queste persone, ed è interessato naturalmente il Ministro per le pari opportunità, al cui Dicastero in qualche modo afferisce il fondo di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998, anche se con qualche paura vediamo la collocazione delle risorse relative al fondo anti-tratta nello stato di previsione del Ministero dell'economia (e speriamo che la vigilanza del Ministero delle pari opportunità impedisca che i decreti del Ministro dell'economia facciano scempio e rapina di questi fondi o storno verso altre destinazioni).

Credo però, signora Ministro, che se è giusto che vi sia un Ministero con funzioni di coordinamento (e questo è vero dai tempi della Finocchiaro, della Belillo ed ora del suo Ministero), vi è anche bisogno del

coinvolgimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Lo dico perché la politica internazionale e gli accordi di cooperazione, la politica interna, il citato articolo 18 e le altre politiche integrate necessitano di essere trattati sotto tutti gli aspetti.

Le faccio un esempio, signora Ministro, per dimostrare quanto sia importante che sia interessato anche il Ministero del lavoro. Quando saranno compilate le liste di cui al decreto relativo ai flussi migratori e resi accessibili determinati posti di lavoro nel nostro Paese, questo compito lo svolgeranno prevalentemente il Ministero degli esteri e il Ministero delle politiche sociali.

Io credo che la possibilità di offrire sbocchi di lavoro normale, regolare, rispettoso delle persone, passerà attraverso questo canale. Perché dunque eliminare il riferimento al concerto del Ministero del lavoro?

Caro collega Antonino Caruso, l'emendamento mi sembra peggiorativo dell'articolo 12. Credo di aver spiegato che il problema non riguarda questo o quel Ministero; si tratta dell'esigenza che tutti gli atti e gli interventi abbiano questa integrazione. Ripeto: non si può escludere il Ministero del lavoro né per gli aspetti riguardanti la cooperazione internazionale, né per gli aspetti riguardanti le politiche sociali, con riferimento, ad esempio, al raccordo con la politica degli enti locali.

La legge quadro sull'assistenza prevede l'interlocuzione, sul piano degli atti di indirizzo, fra il Ministero delle politiche sociali e gli enti locali. La proposta di modifica dell'articolo 12 incontra quindi il nostro dissenso se il presentatore mantiene la richiesta di cassare il Ministero del lavoro e saremo costretti a votare contro l'emendamento 12.100 (testo 3), di cui chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Toia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.100 (testo 3), presentato dal senatore Caruso Antonino.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 885, 505 e 576

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 12, nel testo emendato.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 12.0.100 è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito la presentatrice ad illustrare.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Signor Presidente, l'emendamento 13.100 risponde ad una esigenza di chiarimento; si tratta infatti di far capire che l'aggravante scatta solo nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso in danno di un minore.

L'emendamento 13.101 prevede che siano fatti salvi i diritti del risarcimento del danno per la persona offesa e la confisca per equivalente, la quale assicura che la vittima del reato possa sempre avere soddisfazione. Da un lato vi è la tutela dei diritti dell'offeso, dall'altro si prevedono maggiori sanzioni.

L'emendamento 13.102 muove da esigenze sistematiche per la completezza degli strumenti processuali.

L'emendamento 13.100 è una norma di raccordo che nasce da esigenze sistematiche ed esclude il bilanciamento delle circostanze attenuanti con le misure aggravanti.

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PRESTIGIACOMO, *ministro per le pari opportunità*. Esprimo parere favorevole su tutti gli emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.100, presentato dalla relatrice.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.200.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, questa proposta è veramente una grida – non riesco a qualificarla altrimenti sotto il profilo tecnico-giuridico – che crea una eccezione nell'intiero sistema penale. Che questo tipo di reato sia odioso, gravissimo, fuori da qualsiasi principio di umanità e di civiltà, lo stiamo ripetendo concordemente da questa mattina. Ci sono numerosissimi reati (come l'omicidio, lo stupro e chi più ne ha più ne metta) che hanno pari gravità rispetto a questo e per nessuno si prevede una norma eccezionale.

Allora, dire che – caso unico nel diritto penale – non è consentito un bilanciamento tra le attenuanti e le aggravanti è secondo me una esagerazione, lanciare una grida e non fare una legge; è un elemento asistematico rispetto al quadro generale. Quindi, pur avendo detto mezz'ora fa che sono reati di sovrana inciviltà, mi oppongo all'emendamento 13.200, proposto dalla relatrice.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.200, presentato dalla relatrice.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.101, presentato dalla relatrice.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.102, presentato dalla relatrice.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale è stato presentato un emendamento che invito la relatrice ad illustrare.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. L'emendamento 14.100 serve ad evitare che ai procedimenti già in corso si applichi la confisca come misura di prevenzione.

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

PRESTIGIACOMO, *ministro per le pari opportunità*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.100.

TOIA *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Toia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.100, presentato dalla relatrice.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 885, 505 e 576

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 14, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame della proposta di coordinamento C1, che invito la relatrice ad illustrare.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Per ragioni sistematiche, mi sembra sia meglio spostare l'articolo 1 dopo l'articolo 4.

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla proposta di coordinamento in esame.

PRESTIGIACOMO, *ministro per le pari opportunità*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento C1, presentata dalla relatrice.

È approvata.

Passiamo alla votazione finale.

PAGLIARULO *(Misto-Com)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARULO *(Misto-Com)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per dichiarare il voto favorevole dei Comunisti Italiani.

Con l'approvazione di questa legge si dà forma giuridica compiuta, seppure limitata, ad un percorso avviato nella precedente legislatura e si risponde in modo più adeguato a questa fattispecie. La legge infatti non avrebbe spiegazioni, per esempio, al di fuori del contesto determinato dall'enormità dei processi migratori che sono avvenuti e stanno avvenendo e al di fuori della nuova divisione mondiale del lavoro che si è determinata dalla fine degli anni Novanta in poi.

Pertanto, è la nuova situazione che ha causato la necessità di riprendere un concetto giuridico e persino un lessico che sembrava desueto, cioè la riduzione in schiavitù, aggiornando il carattere del reato, e di colpire meglio le organizzazioni criminali che, in base alla pratica della riduzione in schiavitù su di una scala fino a qualche tempo fa inimmaginabile, hanno costituito nel nostro Paese, e ovviamente in altri, nuovi centri di potere economico e criminale.

Nella legge si tiene conto, così, della Convenzione sulla criminalità organizzata e del Protocollo sul traffico di persone, approvati qualche anno fa a Palermo. Metto l'accento su tre aspetti che mi paiono importanti: la descrizione dettagliata del delitto di traffico di persone; la severità delle pene; l'attualizzazione del delitto di riduzione in schiavitù.

Relativamente al delitto di traffico, è importante la previsione di un'ampia gamma di finalità illecite, che comprende, fra l'altro, lo sfruttamento sessuale e il lavoro forzato. Relativamente alla severità delle pene, si determina una proporzione fra essa e la gravità sociale del reato associativo. Relativamente alla riduzione in schiavitù, ci si attrezza a combattere fenomeni di moderna barbarie, ritornati sulla scena nazionale e mondiale con un'atrocità e in una scala che sembravano definitivamente superate dalla storia.

È comune la consapevolezza che non siamo però davanti ad un semplice ritorno, cioè alla riproposizione di un'antica condizione di una persona sottoposta a poteri totali di decisione, di cui è stata privata in base a rapporti sociali schiavistici. Siamo davanti ad una moderna schiavitù pienamente e drammaticamente iscritta in una condizione sociale nuova, in cui la parte più povera e più debole della popolazione è sempre più distante dalla parte più forte e più ricca. Così è, se si tiene conto che la grande maggioranza delle persone ridotte o mantenute in schiavitù è rappresentata da donne e minori, se si considerano le forme moderne di sfruttamento lavorativo e se si considera, infine, il risorgere di pregiudizi razziali e della xenofobia.

Oggi la riduzione in schiavitù, in quanto riferita a persona sottoposta a poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, fa interrogare sui limiti di tale diritto e di tale potere. Esso oggi investe beni o sfere che fino ad un recente passato nessuno avrebbe immaginato fossero in discussione, perché esclusi dall'idea stessa di proprietà privata. C'è naturalmente un rapporto causale fra le forme selvagge che ha assunto la globalizzazione dell'economia e la diminuzione dell'autonomia dei controlli e dei poteri pubblici su scala mondiale.

In conclusione, con questa legge si dà una risposta giuridica necessaria ed urgente, sia pure con i limiti messi in evidenza da questo dibattito, ad una delle patologie più drammatiche ed odiose dei moderni processi di progressiva trasformazione delle persone in merci, della vita in *business*, delle relazioni sociali in affari ad ogni costo.

Noi non siamo, signor Presidente, di fronte al semplice problema di garantire il rispetto dei diritti umani; siamo in uno scenario le cui modifiche strutturali hanno portato ad un attacco senza precedenti ai diritti umani e, per altro aspetto, *tout court* ai diritti. Questo carica il potere dell'esecutivo, del legislativo e della stessa politica di una responsabilità e di una sensibilità maggiori, che oggi, purtroppo, al di là di questa legge, non vedo affatto nel nostro Paese.

Per questo, signor Presidente, voteremo a favore del disegno di legge. *(Applausi dai Gruppi Misto-Com, DS-U e Misto-RC).*

ZANCAN *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, signori colleghi, malgrado gli errori tecnici che abbiamo cercato di emendare, e che non sono stati emendati dal Senato, dichiaro il voto favorevole dei Verdi e mio personale a questo disegno di legge.

Si tratta di un provvedimento che investe una tematica enormemente importante, grave e seria.

Se si leggeva nella letteratura dell'Ottocento che dietro ogni prostituta vi è uno sfruttatore, qui dobbiamo dire che, rispetto ad ogni episodio di schiavitù o di servitù (e forse abbiamo parlato troppo poco della schiavitù e servitù diretta ad ottenere prestazioni lavorative in condizioni di subumanità, di indigenza e di sfruttamento del lavoro, sfruttamento assolutamente pari, come violenza e come intensità, a quello sessuale), porvi rimedio approvando una legge che sanzioni adeguatamente questi fenomeni di straordinaria inciviltà, che hanno invaso le nostre città e le nostre strade e che noi non dobbiamo abituarci a vedere senza reagire, mi sembra significhi esprimere un voto di giustizia. E, come tale, io dichiaro il nostro voto favorevole. *(Applausi dal Gruppo Verdi-U).*

FASSONE *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE *(DS-U)*. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

È una legge importante e nella discussione di questa mattina siamo stati tutti concordi nel dire che lo è e perché lo è, quindi non è il caso di ripetere le considerazioni ampiamente svolte. È il caso invece di sottolineare la convergenza di intenti, di propositi e di lavoro tra maggioranza e opposizione, e questo ci impone un voto favorevole, anche se limitati dissensi particolari rimangono.

Innanzitutto, è importante mettere in evidenza che la discussione che si è svolta, soprattutto oggi pomeriggio in sede di esame degli emendamenti, è stata apparentemente tecnica, algida, lontana dalla tragicità del problema, ma questo non ha significato – io ne sono certo – che alcuno di noi non abbia preso coscienza della dimensione gigantesca e drammatica di questo fenomeno nuovo.

Noi abbiamo varato una prima frontiera di interventi di contrasto, che è quella di una più accurata, puntuale e anche pesante repressione penale. Ma tutti siamo consapevoli che questo non è sufficiente, e la legge in effetti si premura di contornare l'intervento penale con alcune forme di accompagnamento e di sostegno nel contrasto a questa criminalità.

Ma sappiamo bene che la dimensione è anche ulteriore: è una dimensione culturale e sociale. Noi siamo in presenza di forme nuove di schiavitù perché siamo disposti a consumare lo schiavo; siamo disposti a consumare il prodotto di poco prezzo, appunto perché è di poco prezzo, indifferenti al modo con il quale è stato realizzato; siamo disposti a consumare il rene o l'organo non reperibile nel sistema sanitario; siamo disposti a consumare la donna cacciata dalla miseria della sua terra a fare, come è destino di tutti gli immigrati, i lavori che gli indigeni non vogliono più fare.

Non dobbiamo dimenticare che in questo fenomeno non esistono solo le due figure che noi abbiamo cercato di fotografare e disciplinare nel nostro intervento, cioè lo schiavista e lo schiavo o la schiava; esistono quattro figure: lo schiavista, la vittima, il cliente, la polizia.

Dai racconti che ormai cominciano a diffondersi su questo mondo, soprattutto quello della prostituzione, quello delle anime schiave, si argomenta come sia estremamente importante agevolare coloro che vogliono cercare di uscire da questo mondo, perché non sarà certo la repressione penale a fermare o anche solo a contenere il fenomeno.

Si tratta di agevolare il cliente che sia disponibile a parlare perché a lui ha parlato la donna, sapendo che la macchina con la quale egli l'abborda ha la targa ripresa dallo sfruttatore alle spalle e quindi rischia la sua incolumità. Si tratta di proteggere anche questa figura. Si tratta di proteggere la donna quando raccoglie il coraggio di uscire dal cerchio di necessaria omertà in cui gli schiavisti la tengono.

Si tratta, in sostanza, di impostare un'azione a largo raggio, che non comprenda soltanto quanto oggi, sia pur lodevolmente, abbiamo varato.

Noi abbiamo dischiuso uno spiraglio importante; ci auguriamo tutti che la porta si apra completamente e l'intervento sia domani efficace e completo. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Com e del senatore Provera. Congratulazioni).*

TIRELLI *(LP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI *(LP)*. Signor Presidente, desidero esprimere il voto favorevole del mio Gruppo sul disegno di legge in esame per le motivazioni già addotte da molti colleghi, sia in sede di illustrazione degli emendamenti che in sede di dichiarazione di voto. Si tratta di una legge che intende tutelare i soggetti più deboli, provenienti per la maggior parte da Paesi in cui versano in condizioni di grande bisogno.

Il nostro Gruppo è favorevole al presente provvedimento soprattutto perché si prevede una definizione più precisa del reato di tratta e si prevedono sanzioni adeguate a questo tipo di delitto ed alla sua odiosità. Davanti a reati di questo genere non si possono chiudere gli occhi, ma bisogna reagire con un impatto normativo efficace, così com'è purtroppo efficace il consumo di questi delitti.

Siamo d'accordo sul fatto che la presente può essere anche una legge manifesto; tuttavia, ciò non è male poiché molto spesso chi compie questo tipo di reati lo fa essendo a conoscenza di un certo lassismo da parte delle istituzioni e sapendo di restare quasi sempre impunito. Questa gente è meglio che sappia che siamo un Paese civile e che si viene qui per scopi diversi da quelli previsti da questa legge.

Il nostro Paese, proprio perché è un Paese civile, adotta i giusti equilibri sanzionatori per porre fine a questo tipo di reati. Si prevede un'attività sanzionatoria, ma vorrei altresì richiamare la necessità in questo campo di un'attività di prevenzione, che si sviluppa lungo due direttrici. La prima riguarda i Paesi esteri. Senza un'adeguata politica di cooperazione con questi Paesi e soprattutto senza un'adeguata politica di informazione per quanto concerne le nostre leggi ed i nostri costumi, molto difficilmente questa legge sarà sufficiente ad eliminare del tutto questo tipo di reati, ammesso che sia possibile eliminarli.

La seconda direttrice concerne un aspetto su cui si è soffermata la senatrice Toia, come altri colleghi, ovvero quello dei famosi clienti. L'attività sanzionatoria non è sufficiente neanche qui. Se noi non iniziamo un percorso educativo e comunque di chiarimento di quali possono essere le responsabilità non solo penali, ma anche morali per chi usufruisce di questo tipo di servizi andremo incontro ad una diminuzione degli effetti di questa legge.

Dobbiamo però restare con i piedi per terra. Sappiamo che il mondo fuori va avanti in un certo modo; noi non dobbiamo seguirlo, ma cercare di anticiparlo e di mettere dei freni e dei correttivi prima che le cose accadano. Sappiamo anche però che dobbiamo fare leggi che sia possibile

applicare. Non dobbiamo fare come il famoso uomo delle caverne che vedendo la sua ombra riflessa alla luce del fuoco pensava che il mondo fosse tutto lì. Il mondo è diverso; dobbiamo cercare di correggerlo, facendo questo però con un percorso possibile e non utopistico. *(Applausi dal Gruppo LP. Congratulazioni).*

BOBBIO Luigi *(AN)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi *(AN)*. Signor Presidente, signora Ministro, onorevoli colleghi, prendo la parola per annunciare il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale sul disegno di legge in esame.

Noi siamo a buon diritto fieri di aver contribuito in maniera centrale alla predisposizione del testo che quest'Aula si appresta a licenziare, facendone uno strumento normativo di buon livello tecnico e certamente adeguato al raggiungimento dei risultati che ne hanno ispirato l'elaborazione, sia sotto il profilo della tutela dei diritti umani, sia sotto il profilo del contrasto forte ad una delle nuove forme di barbarie che purtroppo caratterizzano il nostro tempo.

Siamo al contempo fieri di aver contribuito in maniera determinante a sottrarre la legge in esame ai gravi pericoli, che pure ha corso, di cadere in forme di velleitarismo e di sostanziale inconcludenza sotto il profilo tecnico e attuativo.

Riteniamo infatti che la materia, proprio per la sua gravità e serietà, richiedeva e richiede l'approccio lucido e pragmatico che ha ricevuto, essendo l'iniziativa stessa di affrontarla già fortemente carica di significato e di senso politico.

In buona sostanza, si trattava di evitare – e riteniamo che ciò sia stato fatto – di varare un'inutile legge manifesto destinata più a creare problemi che a risolverne. Di qui l'intenso e produttivo lavoro di elaborazione e modifica del testo della Camera svolto in Commissione, teso a formare uno strumento valido e forte sotto il profilo delle scelte ideali e politiche e lucido e coerente sotto l'aspetto dell'applicazione al caso concreto.

Importanti sono le modifiche apportate al testo originario: un miglior momento definitorio dei reati, più adeguato sotto il profilo tecnico e più stringente sotto l'aspetto interpretativo; l'inserimento, a vario titolo, dei reati in questione tra le previsioni del codice di procedura penale e delle leggi ad esso collegate, relativi ad un regime di particolare rigore per quei fatti ritenuti di più elevata gravità e di maggiore allarme sociale.

Non resta quindi altro che formulare un duplice auspicio: in primo luogo, che la prassi applicativa non finisca con il distorcere lettera e *ratio* delle norme, ossia che le stesse, ispirate a grande e doveroso rigore, non subiscano forme di sostanziale riduzione applicativa a causa di un perdurante clima interpretativo di indifferenza ai reali princìpi ispiratori delle norme.

L'altro augurio, che deve diventare anche dovere di vigilanza di Parlamento e Governo, è che questa legge trovi un costante coordinamento operativo, sia in relazione ad altre leggi (la Bossi-Fini, ad esempio, sull'immigrazione), sia in riferimento al costante adeguamento dei mezzi e delle risorse da mettere a disposizione delle Forze di polizia nello svolgimento dei loro compiti di istituto.

Resta solo, per concludere, il rammarico del Gruppo di Alleanza Nazionale per il fatto che, a causa dell'opposizione del Gruppo della Margherita alla sede redigente, il definitivo varo di questo disegno di legge non sia avvenuto appena dopo il voto della Commissione giustizia nella notte del 6 giugno dell'anno scorso, lasciando così trascorrere otto inutili mesi. *(Applausi dai Gruppi AN e UDC).*

ZICCONE *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZICCONE *(FI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia a questo disegno di legge che, come è stato più volte ripetuto in quest'Aula, è assai importante per gli scopi che intende raggiungere e per il significato complessivo che assume.

Attraverso la visione moderna della fattispecie della tratta e della riduzione in schiavitù e servitù come delitti si intende contrastare una delle azioni più pericolose e più forti della criminalità organizzata. È proprio in questa direzione che è stato compiuto lo sforzo del legislatore di cogliere tutti gli aspetti che in qualche modo, partendo da un fenomeno concreto, permettono di giungere alle organizzazioni nazionali e, in questo caso, soprattutto internazionali che si avvalgono di questi sistemi e di questi schemi per illeciti e gravi arricchimenti. Per questo motivo nel disegno di legge è stata inserita la misura di prevenzione della confisca, che intende combattere, anche attraverso questo sistema, il fenomeno.

Anche il Gruppo Forza Italia, con dispiacere, prende atto dell'approvazione con qualche ritardo di questo provvedimento; devo però dire che i perfezionamenti tecnici e il testo complessivo ci ripagano di tale ritardo.

Per tutte queste ragioni e auspicando anche che segua a questa legge uno sforzo, anche nelle sedi internazionali, di collaborazione di alcuni Paesi, soprattutto quelli dai quali provengono le persone spesso sfruttate in tutte le direzioni, confermo il voto favorevole di Forza Italia.

BOREA *(UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOREA *(UDC)*. Signor Presidente, signora Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge che ci accingiamo a votare è in coerenza con gli obiettivi di armonizzazione delle legislazioni nazionali fissati nell'Azione comune contro la tratta di esseri umani adottata dall'Unione europea sin

dal febbraio 1997 e, più di recente, nel Protocollo sul traffico delle persone, adottato dalle Nazioni Unite.

Il provvedimento in esame si propone di introdurre nuove figure criminose adatte alle dimensioni di un fenomeno che sta diventando sempre più vasto e di carattere internazionale, alimentato dalle situazioni di grave povertà in cui versano cittadini meno fortunati di Paesi del Terzo mondo, minori non tutelati, donne oggetto di violenza e prepotenza di organizzazioni criminali sempre meglio specializzate in fenomeni di sfruttamento, in direzione sia della prostituzione che dell'accattonaggio e, addirittura, per prelievi di organi umani.

Si tratta di disposizioni idonee ad evitare le incertezze interpretative cui ha dato luogo, fino ad ora, l'applicazione delle norme relative al reato di riduzione in schiavitù, come configurato dagli articoli 600 e seguenti del nostro codice penale, specie in riferimento alla difficoltà di tipicizzare condotte che presuppongono condizioni di soggezione di persone vittime di violenza o di induzione che comunque, per alcuni versi, assumono comportamenti consenzienti.

Vorrei tranquillizzare gli amici della Margherita, ed in particolare la senatrice Toia, ricordando che esiste un vecchio brocardo, nel nostro ordinamento giuridico, relativo alla manifestazione di una volontà coatta. *Et si coactus, tamen volui* è un principio che non si applica alla scriminante del consenso dell'avente diritto di queste ipotesi criminose.

Non si sono volute, onorevoli colleghi, distinguere concettualmente le figure della schiavitù da quelle della servitù, che restano specificate solo nella rubrica del reato, per evitare ulteriori dubbi interpretativi di condotte similari che si è preferito, invece, unificare in un inasprimento sanzionatorio che resta comune, con la volontà di eliminare ipotesi di forme attenuate, lasciando invece alla valutazione suprema del giudice conformare una pena che va da otto a venti anni a condotte certamente gravi.

Il disegno di legge si distingue anche per l'introduzione di disposizioni processuali più precise circa la concentrazione delle indagini, affidate al coordinamento della Direzione nazionale antimafia e alla competenza funzionale del tribunale in composizione collegiale, nonché per l'applicazione di norme speciali previste per la repressione di fenomeni mafiosi, relative al sequestro dei beni di protagonisti di vicende criminose del genere.

Si introducono, inoltre, norme importanti circa l'assistenza necessaria alle vittime di tali reati per recuperarle alla dignità di persona – nel tentativo di dare una risposta seria ad un fenomeno certamente grave, probabilmente più vasto ed allarmante di quanto si pensi nell'attuale momento di globalizzazione dei mercati – che possono riguardare le persone umane, soprattutto come ferma e decisa risposta di contrasto alle organizzazioni criminali.

L'UDC, soddisfatta dell'unanime volontà dimostrata da tutti i Gruppi presenti in Aula di affrontare e risolvere queste gravi problematiche, fornendo ogni utile contributo migliorativo del testo, così come licenziato dalla Commissione ed arricchito dagli emendamenti approvati in Aula,

preannuncia il proprio voto favorevole al disegno di legge, come modificato. *(Applausi dal Gruppo UDC).*

TOIA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOIA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, colleghi, in questo brevissimo intervento in dichiarazione di voto devo innanzitutto contestare e chiarire il tentativo un po' goffo di dare la colpa all'opposizione, in particolare al Gruppo della Margherita, del ritardo, del quale io stessa mi sono lamentata questa mattina, con cui il disegno di legge in esame, da tempo ultimato il suo *iter* in Commissione, giunge in Aula.

Pertanto, voglio spiegare ai colleghi che noi abbiamo rifiutato la sede redigente perché crediamo, forse ultimi illusi in quest'Aula, che abbiano un significato il lavoro, la discussione, il confronto degli emendamenti in questa sede, davanti alla totalità dei colleghi, per provvedimenti che investono scelte di civiltà, come appunto la riforma del codice penale.

Non si tratta di questioni che interessano solo la Commissione giustizia, anche se di codice penale si tratta e se sono i vostri ferri del mestiere (mi rivolgo rispettosamente ai colleghi di tale Commissione); si tratta di una riforma che interessa tutta la società, proprio perché questo è un fenomeno che vergognosamente attraversa le società occidentali.

Abbiamo allora voluto che il provvedimento venisse esaminato in Aula, che gli si dedicasse il tempo necessario, non solo quello rituale delle dichiarazioni di voto, che si facesse un confronto in questa sede; un confronto che noi ci illudiamo possa essere ancora punto d'incontro, ma credo che le circostanze ci inducano ormai a dover considerare che il confronto trova insormontabili barriere nella collocazione politica dei presentatori degli emendamenti.

A questo proposito, signor Presidente, lamento la reiezione non solo degli emendamenti cari alla battaglia del senatore Dalla Chiesa e mia, a nome di tanti altri colleghi, sulla responsabilità del cliente, che una mentalità maschilista (lo dico in senso quasi inconsapevole, un po' inconscio) ha voluto coprire qui proprio con una specie di compiacenza; non tocchiamo discorsi scomodi, non tocchiamo ciò che mette in crisi l'essenza delle relazioni umane, in questo caso l'essenza delle relazioni uomo-donna.

Su un altro emendamento ci siamo veramente amareggiati e non abbiamo ascoltato motivazioni adeguate alla portata dello stesso. Parlo dell'articolo 8 e dell'emendamento 8.100 presentato dalla collega Tana De Zulueta; perché, cara relatrice, non dire sì ad una norma che aiutava una più penetrante attività investigativa, che consentiva, con operazioni di copertura, di andare davvero nel senso della repressione di attività criminali transnazionali ben organizzate, spesso molto più organizzate delle nostre forze di polizia e dei mezzi che hanno a disposizione? Si è così liquidato un lavoro che la senatrice De Zulueta aveva fatto accuratamente

incontrando addetti ai lavori, raccogliendo gli esiti dell'importante lavoro svolto dalla Commissione antimafia.

Ecco dove non c'è un reale confronto tra maggioranza e opposizione, dove non si coglie l'impegno che ha contraddistinto i lavori di noi tutti, senatori delle parti politiche che stanno da quest'altra parte dell'emiciclo.

Volevamo concorrere a migliorare il provvedimento in modo serio, perché ci crediamo, e a voi diciamo che arrivate con più di un anno di ritardo rispetto all'ultimazione del lavoro, rispetto alle dichiarazioni sulla stampa circa la lotta alla prostituzione e al traffico degli esseri umani; certo non siamo noi a determinare il calendario dei lavori. Forse avete ritenuto che questo tema non meritasse un'intera giornata dei nostri lavori; probabilmente altre sono le priorità per la maggioranza. Per noi era una priorità degna, più che degna di questa giornata di lavoro. Se ce ne fossero volute due, le avremmo dedicato due giornate e non delle sbrigative dichiarazioni di voto. Se si arriva con ritardo, è dovuto a voi. Noi abbiamo voluto una sede palese, chiara, che cercasse di coinvolgere tutti i senatori in questa giornata e credo che, per chi ha voluto seguire i lavori, questa non sia stata una giornata spesa male.

Intervengo ancora brevemente per motivare il nostro voto a favore, accanto agli elementi di critica e di amarezza che ho evidenziato. Nel dibattito che si svolge in Italia anche intorno alla prostituzione, un dibattito spesso strumentale per accogliere una generica domanda anche di pulizia e di ordine delle strade, si confondono aspetti diversi.

Noi chiediamo che siano ben divisi: una cosa è la prostituzione cosiddetta libera, un'altra la prostituzione in condizioni di schiavitù. A questa oggi ci siamo dedicati, perché è la priorità nel nostro Paese, la priorità per la sicurezza dei cittadini, ma anche e soprattutto perché, a mio avviso, il mondo occidentale, quel mondo di cui ci diciamo fieri, che pone i diritti umani, la libertà delle persone convintamente in primo piano, non può certo contribuire né a legittimare questo mercato, né a tollerarlo.

Allora l'impegno di tutto il Parlamento – e ribadisco quello della mia parte – è per ogni azione che vada nel senso della repressione di questo traffico, nel senso della prevenzione di questi fenomeni, nel senso di confermare il contenuto dell'articolo 18 della legge Turco-Napolitano, che noi volemmo con grande consapevolezza e che è rimasto anche nella legge Bossi-Fini, in base al quale la vittima, per quanto presente illegalmente e clandestinamente nel nostro Paese, deve avere una sorte assolutamente separata da coloro che l'hanno resa tale.

Tutta l'Europa ci è grata per questa scelta che sta diventando un indirizzo preciso a livello di Commissione europea: lo *status* di vittime delle donne è uno dei punti più importanti.

In questo senso, signor Presidente, colleghi, anche la possibilità di rimpinguare il fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio per i progetti di cui all'articolo 18, sopra richiamato, che consentano a queste donne un percorso di reintegro è una scelta che condividiamo E auspichiamo che sia attuata con la collaborazione delle ONG, delle varie associazioni che operano con grande coraggio e impegno e spesso con grande

rischio perché nascondono donne ricercate da sfruttatori che dimostrano una particolare ferocia. Occorre operare perché ci sia collaborazione con le associazioni e per implementare i fondi e attuare i progetti.

Solo in questo modo potremo restituire a queste donne una vera dignità. Sono donne che hanno conosciuto molti padroni nella loro vita; vogliamo che imparino ad essere effettivamente donne libere. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).*

DENTAMARO *(Misto-Udeur-PE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DENTAMARO *(Misto-Udeur-PE)*. Signor Presidente, l'Udeur guarda complessivamente con favore a questo provvedimento, ritenendolo adeguato all'enormità del problema che esso affronta ed alla necessità, da tempo avvertita, di conformare la nostra legislazione ai diversi accordi internazionali sottoscritti dall'Italia, primo fra tutti il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità transnazionale relativo alla tratta di esseri umani.

Su questo atteggiamento positivo registriamo una concordanza di fondo tra tutte le forze politiche che non è unanimismo di occasione: tutt'altro, atteso che su punti non marginali si è discusso a lungo con serietà. Alla base vi è chiaramente unità di sentimenti e di valutazioni di fronte ad un fenomeno che calpesta la dignità della persona e i diritti umani fondamentali della parte più misera, più emarginata e più indifesa dell'umanità, di quelle donne e bambini dei Paesi poveri che sono davvero i deboli fra i deboli.

Oltre quattro milioni di persone prelevate, spostate, vendute, comprate e usate come merce e come strumento di traffici illegali e di altre attività criminali, fonte di profitti enormi per individui, quelli sì, che viene difficile definire persone o esseri umani.

Queste persone ridotte ad oggetti sono normalmente aiutate e favorite quanto all'ingresso nei Paesi occidentali, spesso con la tragica complicità delle famiglie, comunque con l'illusione di facili guadagni. Nei nostri Paesi incontrano invece la privazione della libertà personale, la segregazione, l'impossibilità di avere contatti con altre persone, violenze fisiche e morali di ogni genere con lo scopo di costringerle a prostituirsi o a dedicarsi all'accattonaggio o ad attività in cui diventano puro oggetto di sfruttamento, nei casi peggiori fino al prelievo di organi per farne commercio.

Di fronte a questa tremenda realtà della tratta il nostro codice penale era assolutamente inadeguato, anzitutto perché mancante di una precisa identificazione della fattispecie che corrispondesse effettivamente alla fisionomia assunta dal traffico globalizzato di esseri umani. Mancava inoltre la previsione di pene sufficientemente severe in grado di assicurare una deterrenza e una repressione efficaci.

In particolare non si teneva conto degli inquietanti aspetti transnazionali della tratta, alla quale concorrono gruppi criminali appartenenti a diverse etnie e a diversi Paesi, uniti quindi non dall'origine ma dal comune interesse agli altissimi profitti assicurati dal commercio di persone.

Un giro d'affari stimato intorno ai cinque miliardi di dollari, in ragione del quale le mafie tradizionali italiane si sono alleate ai gruppi di nuova criminalità di importazione. Con il provvedimento in votazione anche la nostra legislazione penale introduce finalmente i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù e servitù, tratta di persone, alienazione e acquisto di persone in condizione di schiavitù o servitù.

Vengono così definite con maggiore rigore e chiarezza, e con una formulazione più adatta ai tempi, le diverse fattispecie di reato che, purtroppo, trovavano prima una precaria identificazione a livello giurisprudenziale nei delitti previsti dagli attuali articoli 600, 601 e 602 del codice penale.

Vengono ridefinite anche talune norme del procedimento penale in relazione ai nuovi reati introdotti, né sono trascurate, accanto alle previsioni volte alla repressione, strumenti per una più incisiva opera di prevenzione di questo tipo di reati.In conclusione, è un provvedimento serio, con il quale l'Italia dà esecuzione ad un protocollo firmato da ben 117 Paesi; un atto che ci fa sicuramente avanzare sul terreno della civiltà giuridica internazionale.

Si poteva fare di più e meglio, indubbiamente; si poteva fare anche prima, ma al di là di queste banalità, che si possono dire sempre e su qualunque argomento, l'Udeur valuta positivamente il lavoro svolto durante l'*iter* parlamentare ed esprime il proprio voto favorevole. *(Applausi dai Gruppi Misto-Udeur, Mar-DL-U e DS-U).*

PRESIDENTE. Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge n. 885, nel testo emendato.

È approvato. *(Generali applausi).*

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 505 e 576.

Credo che possiamo associarci tutti alla soddisfazione per l'approvazione di un provvedimento importante per la civiltà giuridica del Paese.

Discussione di proposta di inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Secondo le deliberazioni della Conferenza dei Capigruppo, nella giornata di oggi era previsto che avesse quantomeno inizio l'esame del disegno di legge n. 1172, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta concernente i rapporti in materia sanitaria, fatto a Roma il 21 dicembre 2000.

Pertanto, sulla base di quanto deliberato all'unanimità dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo, dispongo di passare subito all'esame del disegno di legge n. 1172, previo accertamento della disponibilità della relazione.

CONTESTABILE *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTESTABILE *(FI)*. Sono pronto per la relazione.

PRESIDENTE. C'è un equivoco; ho detto, che diversamente da quanto previsto dall'ordine del giorno già diramato, per cui si sarebbe dovuto procedere all'esame del disegno di legge n. 1547, recante la ratifica dell'accordo sulle armi, i Capigruppo hanno deliberato all'unanimità che nella giornata odierna sarebbe quantomeno iniziato, vista l'ora tarda, l'esame del disegno di legge di ratifica n. 1172.

Invito il senatore Provera a prendere posto nei banchi dei relatori.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, intervengo per rappresentare a lei e all'Assemblea l'opportunità di valutare attentamente l'inizio dell'esame del provvedimento n. 1172 che, secondo alcuni, configura un'inversione dell'ordine del giorno se è vero, come è vero, che il presidente Contestabile aveva chiesto la parola pensando si trattasse dell'esame di altro provvedimento.

PRESIDENTE. Se c'è una proposta di inversione dell'ordine del giorno rispetto alle deliberazioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, lei può illustrarla e si procederà come previsto dal Regolamento.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Manca il numero legale!

PRESIDENTE. Se il suo intervento è sul disegno di legge di ratifica occorre preliminarmente lo svolgimento della relazione.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Ho compreso perfettamente, signor Presidente. Intendo proporre l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di ripristinare la successione originaria dei provvedimenti.

Dico questo perché sul provvedimento che lei ha richiamato (e sul quale dovrà poi svolgere la relazione il senatore Provera non in qualità di relatore, ma di Presidente della 3ª Commissione), vi è una serie di problemi concreti.

Il principale è che abbiamo riscontrato in Commissione affari esteri, alla luce della mera relazione che aveva svolto il presidente Provera, una

serie di aspetti che ci hanno indotto a valutare la necessità di disporre degli approfondimenti. Il presidente Provera ha convocato l'Ufficio di Presidenza, che all'unanimità ha disposto di tenere due audizioni: la prima rispetto agli aspetti sanitari del provvedimento, che prevede di ratificare un accordo relativo, per l'appunto, ad alcuni istituti sanitari di proprietà del Sovrano Militare Ordine di Malta (SMOM), cioè un ospedale, alcuni centri antidiabetici e alcuni poliambulatori; la seconda per valutare questioni di carattere istituzionale internazionale relative all'adeguatezza dello strumento indicato per la ratifica.

In questa logica, signor Presidente, come le dicevo, avevamo accettato all'unanimità in Commissione che si tenessero due audizioni. Una è stata svolta giovedì scorso; l'altra, più complessa e delicata, che attiene agli aspetti istituzionali e di compatibilità con il diritto internazionale, dovrebbe invece avere luogo domani.

Lei comprenderà, Presidente, che ci sembrerebbe obiettivamente ingiusto incardinare il provvedimento e vanificare il necessario approfondimento che tutti i componenti della Commissione, perlomeno quelli appartenenti all'Ufficio di Presidenza, avevano accettato e sollecitato.

Per queste considerazioni, mi permetto di chiederle l'inversione dell'ordine del giorno, con la cortesia di voler verificare la presenza del numero legale prima di una eventuale votazione in merito alla richiesta che ho appena formalizzato.

PRESIDENTE. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 56 del Regolamento, anzitutto debbo verificare se otto senatori sostengono questa richiesta.

(La richiesta risulta appoggiata).

Su questa proposta possono intervenire un oratore contro e uno a favore, per non più di dieci minuti ciascuno.

PELLICINI *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLICINI *(AN)*. Signor Presidente, in quanto detto dal collega Manzione naturalmente c'è del vero, ma secondo me non descrive tutta la situazione.

Mi è stato detto proprio ieri in Commissione che l'audizione degli altri due professori, che avrebbero dovuto parlare uno a favore e uno contro la natura internazionale del Sovrano Militare Ordine di Malta, non ci sarebbe stata più, in quanto – così ho capito – si era rinunziato.

Sono d'accordo con il collega Manzione: sul primo aspetto abbiamo sentito gli esponenti sanitari. Si tratterebbe ora di accertare in Commissione se il Sovrano Militare Ordine di Malta sia un soggetto di diritto internazionale.

Faccio presente che è stata presentata una memoria del professor Leanza, responsabile dei rapporti del Governo con gli Stati esteri, il quale ha dichiarato che l'Ordine di Malta ha contatti con 96 Stati. Naturalmente, non accade che una bella mattina l'ONU dichiari l'esistenza di un soggetto internazionale; in tema di diritto pubblico internazionale vale la relazione di fatto gestita da alcuni soggetti, tanto è vero che il disegno di legge governativo, presentato dal ministro Veronesi, prendeva come spunto la ratifica di un accordo internazionale.

Amici, si può fare tutto, anche audizioni sul sesso degli angeli, ma sentire in Commissione un professore che, in dottrina, sosterrà la tesi che l'Ordine di Malta è soggetto di diritto pubblico o meno, secondo uno schema predisposto, mi sembra veramente una perdita di tempo.

Riceviamo telegrammi di dipendenti che chiedono la ratifica del Trattato, come è stato fatto per la Santa Sede, perché ci sono anche risvolti di carattere giuslavoristico: questi lavoratori, infatti, sarebbero assoggettati al regime delle garanzie italiane.

Secondo me, non va invertito l'ordine dei lavori e si deve procedere sulla base del nostro ordine del giorno. Lo dico con tutta tranquillità e quietezza: se vogliamo sentire due belle lezioni di diritto pubblico, una pro e una contro, possiamo farlo perché già programmate, signor Presidente. Potremmo così apprendere se in dottrina il Sovrano Ordine Militare di Malta, che ha relazioni con 96 Paesi, è o non è soggetto di diritto pubblico, quando da sempre lo Stato italiano intrattiene rapporti con l'Ordine di Malta. Tra l'altro, l'Ordine ha avuto la concessione della bandiera tricolore durante le proprie feste nazionali. A me pare francamente una speciosità.

Quindi, signor Presidente, mi dichiaro contrario all'inversione dell'ordine del giorno, rimettendomi comunque sommessamente alla decisione dell'Aula. Se si vuole perdere tempo, o comunque aggiungere bagagli culturali alla nostra preparazione di base in materia di diritto internazionale, faremo anche questo.

DE ZULUETA *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ZULUETA *(DS-U)*. Signor Presidente, colleghi, non vorrei entrare in conflitto con i Capigruppo, però questo provvedimento è stato incardinato in una discussione in Commissione affari esteri nella quale avremmo dovuto mettere a fuoco problemi di pertinenza.

Questo provvedimento, in sé apparentemente banale, dopo tutto non fa altro che trasferire in un Trattato internazionale una Convenzione vigente a livello di legislazione e amministrazione nazionale. Non si è capito, però, la ragione del suo ingresso nella legislazione internazionale con un Trattato, il che ci ha spinto a chiedere una serie di audizioni. Ne abbiamo svolta una e abbiano sentito un professore; la discussione era avviata e sia io che altri membri della Commissione non ci capaci-

tiamo della decisione di questa avocazione all'Aula, come pure non ci capacitiamo dell'urgenza. Infatti, la Convenzione di cui il Trattato parla è in atto.

Ci troviamo di fronte ad un ente con un profilo giuridico abbastanza incerto, che rivendica una sovranità in Italia, cosa che in altri Paesi sarebbe altamente problematica, per cui chiedevamo di poter concludere in Commissione una discussione appena abbozzata. Non comprendendo i motivi dell'urgenza, chiediamo l'esame in Commissione sia portato a conclusione.

Badate, parlare del Sovrano Militare Ordine di Malta è parlare di qualcosa con molte incarnazioni: ce ne sono cinque o sei in giro per il mondo, uno americana e uno inglese, tanto per cominciare, ma ce ne saranno anche altri. Questi Ordini vivono praticando anche forme benefiche di servizio sociale. Tuttavia, il passo abbastanza gravoso, il salto qualitativo che si chiede con un atto apparentemente di ordinaria amministrazione, e cioè il trasferimento nella ratifica di un Trattato internazionale di una Convenzione che riguarda un servizio sociale prestato in ambito nazionale, ci sembrava da chiarire.

Il professor Leanza ci ha dato un parere; noi aspettavamo di poterne sentire un altro e invece ci troviamo in una situazione diversa. Io, come membro della Commissione, non ho avuto nessuna avvisaglia di rinvio per la discussione in Aula e semplicemente non ne capisco i motivi. Ritengo che, per correttezza e compiutezza dei nostri lavori, possiamo tranquillamente continuare a discuterne in Commissione affari esteri. Poi, se venisse assunta la decisione che l'argomento è in effetti di pertinenza di un trattato internazionale, sarebbe un passo significativo non tanto per i contenuti del trattato stesso, del tutto condivisibili, quanto soprattutto per le implicazioni: infatti, per la prima volta riguarderebbe un ente il cui *status* giuridico internazionale è abbastanza incerto ed è oggetto di discussione (nonché, in passato, di un contenzioso in giudizio).

Noi riteniamo per questo motivo – visto che avete investito la Commissione affari esteri del problema – che la Commissione di merito debba poter svolgere il suo lavoro. Vi chiediamo pertanto che il provvedimento sia rinviato in Commissione, senza drammatizzare questa decisione, né attribuirle un profilo improprio di contestazione.

PRESIDENTE. Quella del rinvio in Commissione costituisce un'ulteriore proposta. Adesso dobbiamo votare la proposta di inversione dell'ordine del giorno.

Passiamo dunque alla votazione della proposta di inversione dell'ordine del giorno, avanzata dal senatore Manzione.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di verifica del numero legale, precedentemente avanzata dal senatore Man-

zione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Apprezzate le circostanze, tolgo la seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un'interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 27 febbraio 2003

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 27 febbraio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Sovrano Militare Ordine di Malta concernente i rapporti in materia sanitaria, fatto a Roma il 21 dicembre 2000 (1172).

2. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185 (1547) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

3. Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (1745) *(Approvato dalla Camera dei depu-*

tati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Voto finale con la presenza del numero legale) (Relazione orale).

4. Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001 (776-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale) (Relazione orale).*

II. Discussione del documento:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno (*Doc.* XXII, n. 3) *(Relazione orale).*

III. Discussione del disegno di legge:

Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (1306-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale) (ove concluso dalla Commissione).*

ALLE ORE 16

Interrogazioni.

La seduta è tolta *(ore 19,54).*

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 0,15

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Misure contro la tratta di persone (885)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Modifica all'articolo 416 del codice penale)

1. Dopo il quinto comma dell'articolo 416 del codice penale è inserito il seguente:

«Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma».

EMENDAMENTO

1.100

DE ZULUETA, BATTISTI, DALLA CHIESA, FASSONE, IOVENE, MAGISTRELLI, TOIA, ZANCAN

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato con emendamenti

(Modifica dell'articolo 600 del codice penale)

1. L'articolo 600 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 600. - *(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù).* – Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sul soggetto passivo, la riduce o la mantiene in una soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione».

EMENDAMENTI

2.100

FASSONE, CALVI, MARITATI, AYALA, DE ZULUETA, BRUTTI Massimo, TOIA, BATTISTI, DALLA CHIESA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. L'articolo 600 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 600. - *(Riduzione o mantenimento in schiavitù).* – Chiunque riduce o mantiene una persona in schiavitù è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Agli effetti della legge penale per schiavitù si intende la condizione della persona sottoposta, anche solo di fatto, a poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà.

La stessa pena si applica a chi, mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica, o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di danaro o di altri vantaggi, riduce o mantiene una persona in una sog-

gezione continuativa per effetto della quale la stessa è costretta a prestazioni lavorative o sessuali o che comunque ne comportino lo sfruttamento, ovvero a sottostare a prelievo di organi.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione"».

2.101

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù).* – 1. L'articolo 600 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 600. - *(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù).* – Chiunque riduce o mantiene una persona in schiavitù è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Agli effetti della legge penale si intende per schiavitù la condizione di una persona sottoposta, anche solo di fatto, a poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà.

Chiunque riduce o mantiene una persona in servitù è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Agli effetti della legge penale si intende per servitù la condizione di soggezione continuativa di una persona indotta in forza di violenza o minaccia, o inganno o abuso di autorità o di ogni altra costrizione idonea a limitare la libera determinazione al fine di ottenere prestazioni lavorative o sessuali.

La pena è aumentata se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto"».

2.102 (testo corretto)

LA RELATRICE

V. testo 2

Al comma 1, all'articolo 600 ivi richiamato, sostituire il primo capoverso con i seguenti:

«Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso

di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona».

2.102 (testo 2)

LA RELATRICE

Approvato

Al comma 1, all'articolo 600 ivi richiamato, sostituire il primo capoverso con i seguenti:

«Chiunque esercita su una persona, anche al fine di sottoporla al prelievo di organi, poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona».

2.103 (testo 2)

LA RELATRICE

Approvato

Al comma 1, all'articolo 600 ivi richiamato, al secondo capoverso, dopo le parole: «è aumentata» *inserire le altre:* «da un terzo alla metà» *e, dopo lo stesso capoverso, aggiungere il seguente:*

«Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al comma precedente, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».

2.104
TOIA, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI, BATTISTI, DE ZULUETA
Respinto

Al comma 1, dopo il secondo capoverso dell'articolo 600 del codice penale ivi richiamato, inserire il seguente:

«Chiunque ottiene, da persona ridotta o mantenuta in schiavitù o in servitù nelle condizioni di cui al primo comma, prestazioni sessuali dietro pagamento di un prezzo è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa di 2.500 euro. L'importo della multa è versato ad associazioni riconosciute per la tutela ed il recupero delle persone avviate alla prostituzione».

2.105
TOIA, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI, BATTISTI, DE ZULUETA
Respinto

Al comma 1, dopo il secondo capoverso dell'articolo 600 del codice penale ivi richiamato, inserire il seguente:

«Chiunque ottiene, da persona ridotta o mantenuta in schiavitù o in servitù nelle condizioni di cui al primo comma, prestazioni sessuali dietro pagamento di un prezzo è punito con la multa di 4.000 euro. L'importo della multa è versato ad associazioni riconosciute per la tutela ed il recupero delle persone avviate alla prostituzione».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato con emendamenti

(Modifica dell'articolo 601 del codice penale)

1. L'articolo 601 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 601. - *(Tratta di persone).* – Chiunque commette tratta di persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo o di sottoporle a prelievo di organi, le induce mediante inganno o le costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di esse ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto».

EMENDAMENTI

3.100

FASSONE, CALVI, MARITATI, AYALA, DE ZULUETA, BRUTTI Massimo, TOIA, BATTISTI, DALLA CHIESA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. L'articolo 601 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 601. - *(Tratta di persone).* – Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Agli effetti della legge penale per tratta si intende ogni atto di cattura, acquisizione o cessione di una persona al fine di ridurla in condizione di schiavitù.

La stessa pena si applica a chi, al fine che siano realizzati i delitti di cui all'articolo 600, induce una persona mediante inganno, o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno. La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di minore degli anni diciotto"».

3.101 (testo corretto)

FASSONE, CALVI, MARITATI, AYALA, DE ZULUETA, BRUTTI Massimo, TOIA, BATTISTI, DALLA CHIESA

Approvato

Al comma 1, all'articolo 601 del codice penale ivi richiamato, sostituire le parole: «di persone che si trovano» *con le seguenti:* «di persona che si trova».

Conseguentemente, sostituire il plurale con il singolare ovunque ricorra.

3.102
FASSONE, CALVI, MARITATI, AYALA, DE ZULUETA, BRUTTI Massimo, TOIA, BATTISTI, DALLA CHIESA
Approvato

Al comma 1, all'articolo 601 del codice penale ivi richiamato, sopprimere le parole: «o di sottoporle a prelievo di organi».

3.103
TOIA, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI, BATTISTI, DE ZULUETA
Ritirato

Al comma 1, dopo il primo capoverso dell'articolo 601 del codice penale ivi richiamato, inserire il seguente:

«Il consenso della vittima, qualora siano stati utilizzati i mezzi previsti dal primo comma, è ininfluente».

3.104 (testo 2)
LA RELATRICE
Approvato

Al comma 1, all'articolo 601 ivi richiamato, al secondo capoverso, dopo le parole: «è aumentata» *inserire le altre:* «da un terzo alla metà» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione» *e dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente:*

«Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al comma precedente, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato con emendamenti

(Modifica dell'articolo 602 del codice penale)

1. L'articolo 602 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 602. - *(Alienazione e acquisto di persone in condizione di schiavitù o servitù).* – Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601,

aliena o acquista o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata se la persona offesa è minore degli anni diciotto».

EMENDAMENTI

4.100
LA RELATRICE
V. testo 2

Al comma 1, all'articolo 602 ivi richiamato, al primo capoverso, sostituire le parole: «aliena o acquista» *con le altre:* «acquista o aliena».

4.100 (testo 2)
LA RELATRICE
Approvato

Al comma 1, all'articolo 602 ivi richiamato, al primo capoverso, sostituire le parole: «aliena o acquista» *con le altre:* «acquista o aliena».

Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo.

4.101 (testo 2)
LA RELATRICE
Approvato

Al comma 1, all'articolo 602 ivi richiamato, al secondo capoverso, dopo le parole: «è aumentata» *inserire le altre:* «da un terzo alla metà» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione» *e dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente:*

«Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al comma precedente, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.100

FASSONE, CALVI, MARITATI, DE ZULUETA, AYALA, BRUTTI Massimo, TOIA, BATTISTI, DALLA CHIESA

Respinto

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis.*

1. All'articolo 671 del codice penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"*1*-bis. Se il fatto è commesso con violenza o minaccia, la pena è dell'arresto da uno a tre anni"».

4.0.101

FASSONE, CALVI, MARITATI, AYALA, DE ZULUETA, BRUTTI Massimo, TOIA, BATTISTI, DALLA CHIESA

Respinto

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis.*

1. Dopo l'articolo 603 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 603-*bis. - (Impiego di persona nell'accattonaggio).* – Chiunque si vale, per mendicare, di una persona minore, o comunque non imputabile, la quale sia sottoposta alla sua autorità, o affidata alla sua custodia o vigilanza, ovvero permette che tale persona mendichi, o che altri se ne valga per mendicare, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

La pena della reclusione è da uno a sei anni se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

Qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, la condanna importa la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori o dall'ufficio di tutore"».

4.0.102
DE ZULUETA, BATTISTI, DALLA CHIESA, FASSONE, IOVENE, MAGISTRELLI, TOIA, ZANCAN
Precluso dall'approvazione dell'articolo 1

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis.*

1. Dopo l'articolo 602 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 602-*bis. - (Associazione per delinquere).* – Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a quindici anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione la pena è della reclusione da quattro a nove anni"».

Conseguentemente:

all'articolo 5, comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «600, 601, 602» *aggiungere le seguenti:* «602-*bis*»;

all'articolo 6, alla fine dei commi 1, 2 e 3, aggiungere le parole: «602-*bis*»;

all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinquies*, 601, 602» *inserire le seguenti:* «602-*bis*»;

al comma 1 dell'articolo 9, dopo le parole: «600, 601 e 602» *inserire le seguenti:* «602-*bis*».

4.0.103
CARUSO Antonino
Approvato

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis.*

1. Dopo l'articolo 25-*quater* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 è inserito il seguente:

"Art. 25-*quinquies. - (Delitti contro la personalità individuale). – 1.* In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-*bis,* comma 1, 600-*ter,* commi 1 e 2, e 600-*quinquies,* la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, comma 2, 600-*ter*, commi 3 e 4, e 600-*quater*, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere *a)* e *b)*, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3"».

ARTICOLI 5 E 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, le parole «600, 601 e 602» sono soppresse;

b) all'articolo 51, comma 3-*bis*, dopo le parole: «di cui agli articoli 416-*bis*» sono inserite le seguenti: «,600, 601, 602»;

c) all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, nel numero 7-*bis*, sono aggiunte, dopo le parole: «dagli articoli» la seguente: «600» e dopo la parola: «601,» la seguente: «602,».

Art. 6.

Approvato con emendamenti

(Ambito di applicazione delle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 19 marzo 1990, n. 55, e del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306)

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo le parole: «513-*bis*, 575,» sono inserite le seguenti: «600, 601, 602,».

2. All'articolo 14, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, dopo le parole: «previste dagli articoli», sono inserite le seguenti: «601, 602,».

3. All'articolo 12-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo le parole: «416-*bis*,» sono inserite le seguenti: «600, 601, 602,».

EMENDAMENTI

6.100
LA RELATRICE
Approvato

Al comma 2, prima della parola: «601»*, inserire la seguente:* «600,».

6.500
LA RELATRICE
Approvato

Al comma 3, sostituire le parole: «"416-*bis,*" sono inserite le seguenti: "600, 601, 602"» *con le seguenti:* «le parole: "416-*bis,*" sono sostituite dalle seguenti: "416, sesto comma, 416-*bis*, 600, 601, 602,"».

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato con un emendamento

(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 31 ottobre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 ottobre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.172, al comma 1, dopo le parole: «agli articoli» sono aggiunte le seguenti: «600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater,* 600-*quinquies,* 601, 602,» e dopo le parole: «codice penale» sono aggiunte le seguenti: «e di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75».

2. Resta fermo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269.

EMENDAMENTI

7.100
DE ZULUETA, BATTISTI, DALLA CHIESA, FASSONE, IOVENE, MAGISTRELLI, TOIA, ZANCAN
Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «e dopo le parole: "codice penale" sono aggiunte le seguenti: "e di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75"».

7.101
LA RELATRICE
Approvato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nel caso in cui la persona offesa dal reato sia minorenne, resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 7

7.0.100
LA RELATRICE
Approvato

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o di comunicazioni)

1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I del codice penale, nonché dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203».

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato

(Attività sotto copertura)

1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione I del codice penale, nonché dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni dell'articolo 4, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438.

2. È comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269.

EMENDAMENTO

8.100

DE ZULUETA, BATTISTI, DALLA CHIESA, FASSONE, IOVENE, MAGISTRELLI, TOIA, ZANCAN

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. – 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria che, nel corso di specifiche operazioni disposte ai sensi del comma 5, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 602-*bis* del codice penale, anche per interposta persona, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi o documenti ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione degli autori.

2. Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nella rete di comunicazione. Informandone il pubblico ministero al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive all'inizio delle attività.

3. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 sono effettuate dagli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alla Direzione investigativa antimafia e ai servizi centrali ed interprovinciali di polizia di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

4. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è disposta, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria, dal Capo della

polizia o dal Comandante generale dell'arma dei carabinieri ovvero della Guardia di finanza per le attribuzioni inerenti ai propri compiti istituzionali, ovvero, per loro delega, rispettivamente dal questore o dal responsabile di livello provinciale dell'organismo di appartenenza, nonché dal Direttore della Direzione investigativa antimafia.

5. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione al pubblico ministero competente per le indagini, indicando anche il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione e degli eventuali ausiliari impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo a cura del medesimo organo nel corso dell'operazione delle modalità e dei soggetti che vi abbiano partecipato, nonché dei risultati della stessa.

6. Copia delle comunicazioni ricevute dal pubblico ministero o dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, deve essere tempestivamente trasmessa al procuratore nazionale antimafia, ai fini del coordinamento investigativo.

7. Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari, ai quali si estende la causa di non punibilità di cui al comma 1. Per l'esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, nonché di documenti di copertura secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. Con lo stesso decreto sono definite le forme e le modalità per il coordinamento, a fini informativi e operativi, tra gli organismi investigativi di cui al comma 4».

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato con un emendamento

(Disposizioni di ordinamento penitenziario e relative a persone che collaborano con la giustizia)

1. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «di cui agli articoli 416-*bis*» sono inserite le seguenti: «, 600, 601, 602».

2. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo le parole: «di cui all'articolo 51, comma 3-*bis,* del codice di procedura penale» sono aggiunte le seguenti: «e agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater* e 600-*quinquies* del codice penale».

3. Dopo il comma 8 dell'articolo 16-*nonies* del citato decreto-legge n. 8 del 1991, è aggiunto il seguente: «8-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto compatibili anche nei confronti delle persone condannate per uno dei delitti previsti dal Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione I, del codice penale che abbiano prestato, anche dopo la condanna, condotte di collaborazione aventi i requisiti previsti dall'articolo 9, comma 3».

EMENDAMENTI

9.100
FASSONE, CALVI, MARITATI, DE ZULUETA, AYALA, BRUTTI Massimo, TOIA, BATTISTI, DALLA CHIESA
Approvato

Sopprimere il comma 1.

9.101
LA RELATRICE
Id. em. 9.100

Sopprimere il comma 1.

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Non posto in votazione (*)

(Destinazione dei beni confiscati)

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, i proventi della confisca ordinata a seguito di sentenza di condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge confluiscono, unitamente alle somme stanziate ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel Fondo di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per essere successivamente riassegnati al Dipartimento per le pari oppor-

tunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, con le modalità previste dall'articolo 58, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

2. I proventi di cui al comma 1 sono destinati alla realizzazione dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime, nonché delle altre finalità di protezione sociale previste dall'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

(*) Approvato l'emendamento 10.200 (testo 2), interamente sostitutivo dell'articolo

EMENDAMENTI

10.100 (testo 2)

CARUSO Antonino

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - *(Destinazione dei beni confiscati) – 1.* In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 46, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e di cui all'articolo 12-*sexies*, commi 4-*bis* e 4-*ter* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, le somme stanziate dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché i proventi della confisca ordinata a seguito di sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei delitti previsti dagli articoli 416, sesto comma, 600, 601 e 602 del codice penale, unitamente ai proventi della confisca ordinata, per gli stessi delitti, ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del citato decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per essere successivamente riassegnate al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, con le modalità previste dall'articolo 58, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate alla realizzazione dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime, nonché delle altre finalità di protezione sociale previste dall'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

10.200 (testo 2)

IL GOVERNO

Approvato

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. – 1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per le misure anti-tratta.

2. Il Fondo è destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime, nonché delle altre finalità di protezione sociale previste dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. Al fondo di cui al comma 1 sono assegnate le risorse di cui al successivo comma 4 nonché i proventi della confisca ordinata a seguito di sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei delitti previsti dagli articoli 416, sesto comma, 600, 601 e 602 del codice penale e i proventi della confisca ordinata, per gli stessi delitti, ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* del medesimo articolo.

4. Per le finalità del presente articolo è stanziata la somma aggiuntiva di 5.164.569 euro, a decorrere dal 2004.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4 pari a 5.164.569 euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.101

LA RELATRICE

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 12-*sexies*» *con le altre:* «Anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 12-*sexies*».

10.102

LA RELATRICE

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «delitti previsti dalla presente legge» *con le seguenti:* «delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601 e 602 del codice penale».

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

Approvato con un emendamento

(Istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale)

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 16-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 2 e 3 della presente legge, è istituito, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, uno speciale programma di assistenza che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria. Il programma è definito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunità di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia.

2. Qualora la vittima del reato di cui ai citati articoli 600 e 601 del codice penale sia persona straniera restano comunque salve le disposizioni dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO

11.100 (testo 2)
FASSONE, CALVI, MARITATI, DE ZULUETA, AYALA, BRUTTI Massimo, TOIA, BATTISTI, DALLA CHIESA
Approvato

Al comma 3, sostituire la parola: «2002» *ovunque ricorra con la seguente:* «2003» *nonché le parole:* «2002-2004» *con le altre:* «2003-2005».

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.
Approvato con un emendamento

(Misure per la prevenzione)

1. I Ministri dell'interno, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali e per le pari opportunità organizzano corsi di addestramento del personale, incontri internazionali ed ogni altra iniziativa diretta a prevenire la tratta di persone.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

EMENDAMENTO

12.100 (testo 2)
CARUSO Antonino
V. testo 3

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di rafforzare l'efficacia dell'azione di prevenzione nei confronti dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e dei reati legati al traffico di persone, il Ministro degli affari esteri definisce le politiche di cooperazione nei confronti dei paesi interessati dai predetti reati tenendo conto della collaborazione da essi prestata e dell'attenzione riservata dai medesimi alle problematiche della tutela dei diritti umani e provvede ad organizzare, d'intesa con i Ministri delle pari opportunità e del lavoro e delle politiche sociali, incontri internazionali e cam-

pagne di informazione anche all'interno dei paesi di prevalente provenienza delle vittime del traffico di persone. In vista della medesima finalità i Ministri dell'interno, delle pari opportunità, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali provvedono ad organizzare, ove necessario, corsi di addestramento del personale, nonché ogni altra utile iniziativa».

12.100 (testo 3)
CARUSO Antonino
Approvato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di rafforzare l'efficacia dell'azione di prevenzione nei confronti dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e dei reati legati al traffico di persone, il Ministro degli affari esteri definisce le politiche di cooperazione nei confronti dei paesi interessati dai predetti reati tenendo conto della collaborazione da essi prestata e dell'attenzione riservata dai medesimi alle problematiche della tutela dei diritti umani e provvede ad organizzare, d'intesa con il Ministro delle pari opportunità, incontri internazionali e campagne di informazione anche all'interno dei paesi di prevalente provenienza delle vittime del traffico di persone. In vista della medesima finalità i Ministri dell'interno, delle pari opportunità, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali provvedono ad organizzare, ove necessario, corsi di addestramento del personale, nonché ogni altra utile iniziativa».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 12

12.0.100
CARUSO Antonino
Ritirato

*Dopo l'***articolo 12***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

1. Dopo i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, i Ministri indicati nel comma 1 dell'articolo 12, nell'ambito delle rispettive competenze, trasmettono una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti nell'azione di prevenzione, contrasto e repressione del fenomeno della tratta delle persone e sull'efficacia delle disposizioni contenute nella presente legge».

ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.

Approvato con emendamenti

(Norme di coordinamento)

1. All'articolo 600-*sexies,* primo comma, del codice penale, dopo le parole: «600-*quinquies*» sono inserite le seguenti: «, nonché dagli articoli 600, 601 e 602,».

2. All'articolo 600-*sexies*, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «600-*ter*» sono inserite le seguenti: «, nonché dagli articoli 600, 601 e 602,».

3. All'articolo 600-*sexies*, quarto comma, del codice penale, dopo le parole: «600-*ter*» sono inserite le seguenti: «, nonché dagli articoli 600, 601 e 602,».

4. All'articolo 600-*septies* del codice penale, dopo le parole: «600-*quinquies*», sono inserite le seguenti: «, nonché dagli articoli 600, 601 e 602,».

EMENDAMENTI

13.100
LA RELATRICE
Approvato

Al comma 2, dopo le parole: «e 602» *aggiungere le altre:* «se il fatto è commesso in danno di minore,».

13.200
LA RELATRICE
Approvato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*- All'articolo 600-*sexies* del codice penale è aggiunto in fine il seguente comma:

"4-*bis*. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 1 e 2, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni

di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti"»

13.101
LA RELATRICE
Approvato

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 600-*septies* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 600-*septies*. – Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui all'articolo 240 e, quando non è possibile la confisca di beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto. In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive"».

13.102
LA RELATRICE
Approvato

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Al primo comma dell'articolo 609-*decies* del codice penale, dopo le parole: "dagli articoli" è inserita l'altra: "600" e dopo le parole: "600-*quinquies*" sono inserite le altre: ", 601, 602".

4-*ter*. All'articolo 392 del codice di procedura penale, al comma 1-*bis*, dopo le parole: "dagli articoli" è inserita l'altra: "600" e dopo le parole: "600-*quinquies*" sono inserite le altre: ", 601, 602".

4-*quater*. All'articolo 398 del codice di procedura penale, al comma 5-*bis*, dopo le parole: "dagli articoli" è inserita l'altra: "600" e dopo le parole: "600-*quinquies*" sono inserite le altre: ", 601, 602".

4-*quinquies*. All'articolo 472 del codice di procedura penale, al comma 3-*bis*, dopo le parole: "dagli articoli" è inserita l'altra: "600" e dopo le parole: "600-*quinquies*" sono inserite le altre: ", 601, 602".

4-*sexies*. All'articolo 498 del codice di procedura penale, al comma 4-*ter*, dopo le parole: "agli articoli" è inserita l'altra: "600" e dopo le parole: "600-*quinquies*" sono inserite le altre: ", 601, 602"».

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

Approvato con un emendamento

(Disposizioni transitorie)

1. La disposizione di cui al comma 1, lettera*a)*, dell'articolo 5 si applica solo ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera *b),* dell'articolo 5, ai soli effetti della determinazione degli uffici cui spettano le funzioni di pubblico ministero o di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari ovvero di giudice dell'udienza preliminare, non si applica ai procedimenti nei quali la notizia di reato è stata iscritta nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTO

14.100
LA RELATRICE
Approvato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni del comma 2 dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti di prevenzione già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1
LA RELATRICE
Approvata

Collocare l'articolo 1 dopo l'articolo 4.

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 885. Em. 2.101, Zancan e altri	221	220	000	096	124	111	RESP.
2	NOM.	Disegno di legge n. 885. Em. 2.104, Toia e altri	216	214	004	086	124	108	RESP.
3	NOM.	Disegno di legge n. 885. Em. 2.105, Toia e altri	210	206	005	079	122	104	RESP.
4	NOM.	Disegno di legge n. 885. Em. 12.100 (testo 3), Caruso Antonino	217	215	005	127	083	108	APPR.
5	NOM.	Disegno di legge n. 885. Em. 14.100, la relatrice	209	207	004	132	071	104	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0343 del 26-02-2003 Pagina 1

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
ACCIARINI MARIA CHIARA	F	F	F	C	C
AGOGLIATI ANTONIO	C	C	C	F	F
AGONI SERGIO	C	C	C	F	F
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	C	C	C	F	F
AMATO GIULIANO	M	M	M	M	M
ANDREOTTI GIULIO	C	A	F	F	F
ANGIUS GAVINO			F		
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO	C	C	C	F	F
ASCIUTTI FRANCO	C	C	C	F	F
AZZOLLINI ANTONIO			C	F	F
BAIO DOSSI EMANUELA	F	F	F	C	C
BALBONI ALBERTO	C		C	F	F
BALDINI MASSIMO	M	M	M	M	M
BARATELLA FABIO	F	F	F		
BARELLI PAOLO	M	M	M	M	M
BASILE FILADELFIO GUIDO	M	M	M	M	M
BASSANINI FRANCO		F	F		
BASSO MARCELLO	F	F		C	C
BASTIANONI STEFANO	F	F	F	C	C
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F	F	F	C	C
BATTAGLIA ANTONIO				F	F
BATTAGLIA GIOVANNI	F				
BATTISTI ALESSANDRO	F	A		C	C
BEDIN TINO	F	F	F	C	C
BERGAMO UGO	C	C	C	F	F
BETTA MAURO	F			C	F
BETTAMIO GIAMPAOLO		C	C		
BETTONI BRANDANI MONICA	F	F			
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	C	F	F
BIANCONI LAURA	M	M	M	M	M
BOBBIO LUIGI		C	C	F	F

Seduta N. 0343 del 26-02-2003 Pagina 2

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
BOBBIO NORBERTO	M	M	M	M	M
BOLDI ROSSANA LIDIA	C	C	C	F	F
BONATESTA MICHELE	C	C	C	F	F
BONAVITA MASSIMO	F	F	F		C
BONFIETTI DARIA	F				
BONGIORNO GIUSEPPE	C	C	C	F	F
BORDON WILLER			F		
BOREA LEONZIO	C	C	C	F	F
BOSCETTO GABRIELE	C	C	C	F	F
BOSI FRANCESCO	M	M	M	M	M
BRIGNONE GUIDO	C	C	A	F	F
BRUNALE GIOVANNI	F	F	A	C	C
BRUTTI MASSIMO				C	C
BRUTTI PAOLO	F	F	F	C	C
BUCCIERO ETTORE	C	C	C		
BUDIN MILOS	F	F	F	C	C
CADDEO ROSSANO		F	F	C	
CALLEGARO LUCIANO	C	C	C	F	F
CALVI GUIDO	F			C	
CAMBER GIULIO	C	C	C	F	F
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	C	C	F	F
CARELLA FRANCESCO	F	F	F	C	C
CARRARA VALERIO	C	C	C	F	F
CARUSO ANTONINO	C	C	C	F	F
CASILLO TOMMASO		F	R		
CASTAGNETTI GUGLIELMO		C	C	F	
CASTELLANI PIERLUIGI	F	F	F	C	C
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M
CAVALLARO MARIO	F			A	A
CENTARO ROBERTO	C	C	C	F	F
CHERCHI PIETRO	C	C	C	F	F
CHINCARINI UMBERTO	C	C	C	R	F

Seduta N. 0343 del 26-02-2003 Pagina 3

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
CHIRILLI FRANCESCO	C	C	C	F	F
CHIUSOLI FRANCO	F	F	F	C	C
CICCANTI AMEDEO	C	C	F	F	F
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	C	F	F
CIRAMI MELCHIORRE	C	C	C	F	F
COLETTI TOMMASO		F	F	C	C
COLLINO GIOVANNI	M	M	M	M	M
COMINCIOLI ROMANO	C	C	C	F	F
COMPAGNA LUIGI	C	C	C	F	F
CONSOLO GIUSEPPE	C	C	C	F	F
CORRADO ANDREA	M	M	M	M	M
CORTIANA FIORELLO		F			
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	C	F	F
COVIELLO ROMUALDO	F	F		C	C
COZZOLINO CARMINE	C	C	C	F	F
CREMA GIOVANNI	F	F	F	C	A
CRINO' FRANCESCO ANTONIO	C	C	C	F	F
CURSI CESARE	M	M	M	M	M
CURTO EUPREPIO	C	C		F	F
CUTRUFO MAURO	M	M	M	M	M
D'ALI' ANTONIO	M	M	M	M	M
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)	F	F	F	C	C
D'AMBROSIO ALFREDO	C	C	C	F	F
D'AMICO NATALE	F	F	F		
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO	F	F	F		
DANIELI FRANCO	F	F	F		
DANIELI PAOLO	C	C		F	
DEBENEDETTI FRANCO	F	A	A	C	
DEGENNARO GIUSEPPE	M	M	M	M	M
DELL'UTRI MARCELLO			C		
DELOGU MARIANO	C	C	C	F	F
DEL PENNINO ANTONIO	C	C	C	F	F

Seduta N. 0343 del 26-02-2003 Pagina 4

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
DEL TURCO OTTAVIANO	F			C	
DEMASI VINCENZO	C	C	C	F	F
DE PAOLI ELIDIO	F	F	F	C	C
DE PETRIS LOREDANA	F	F	F		
DE RIGO WALTER	C	C	C	F	F
DE ZULUETA CAYETANA	F	F	F	C	C
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	F	F	C	C
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	C	C	F	F
DONATI ANNA	F	F	F	C	C
D'ONOFRIO FRANCESCO	C	C		F	F
EUFEMI MAURIZIO	C	C	C	F	F
FABBRI LUIGI	C	C	C	F	F
FABRIS MAURO	F	F			
FALCIER LUCIANO	C	C	C	F	F
FALOMI ANTONIO		F		C	
FASOLINO GAETANO	C	C	C	F	F
FASSONE ELVIO	F	F	F	C	F
FAVARO GIAN PIETRO	C	C	C	F	C
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	C	C	F	F
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	C	C	F	F
FILIPPELLI NICODEMO FRANCESCO	F	F			
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	C	C		
FISICHELLA DOMENICO	C	C			
FLAMMIA ANGELO	F	F	F	C	C
FLORINO MICHELE	C	C	C	F	F
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	F	F	F	C	C
FORLANI ALESSANDRO	C	C	C	F	
FORMISANO ANIELLO		F	F		
FORTE MICHELE	C	C	C	F	F
FRANCO PAOLO	C	C	C		F
FRANCO VITTORIA	F	F			C
GABURRO GIUSEPPE	M	M	M	M	M

Seduta N. 0343 del 26-02-2003 Pagina 5

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
GARRAFFA COSTANTINO	F	F	F	C	C
GASBARRI MARIO	F	F	F	C	
GENTILE ANTONIO	C	C	C	F	F
GIARETTA PAOLO	F	F	F	C	C
GIOVANELLI FAUSTO	F			C	
GIRFATTI ANTONIO	C	C	C	F	F
GIULIANO PASQUALE	C	C	C	F	F
GRECO MARIO	C	C	C	F	F
GRILLO LUIGI	M	M	M	M	M
GRILLOTTI LAMBERTO		C	C	F	F
GRUOSSO VITO	F	F	F	C	C
GUASTI VITTORIO	C	C	C	F	F
GUBERT RENZO	F	F	F	F	F
GUBETTI FURIO	C	C	C	F	F
GUERZONI LUCIANO	F	F	F		
IERVOLINO ANTONIO				F	F
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	C	C	C	F	F
IOVENE ANTONIO	F	F	F	C	C
IZZO COSIMO	C	C	C	F	F
KAPPLER DOMENICO	C	C	C	F	F
KOFLER ALOIS	F			A	A
LABELLARTE GERARDO		R	F		
LA LOGGIA ENRICO	M	M	M	M	M
LAURIA MICHELE	F				
LAURO SALVATORE	C	C	A	F	F
LIGUORI ETTORE	M	M	M	M	M
LONGHI ALEANDRO	F	F	F	C	
MACONI LORIS GIUSEPPE	F				
MAGISTRELLI MARINA	F	F	F	C	C
MAGNALBO' LUCIANO	C	C	C	F	F
MAINARDI GUIDO	C	C	C	F	F
MALABARBA LUIGI	F			C	C

Seduta N. 0343 del 26-02-2003 Pagina 6

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
MALAN LUCIO	C	C	C	F	F
MANCINO NICOLA	F	F	F	C	C
MANFREDI LUIGI	C	C	C	F	F
MANIERI MARIA ROSARIA	F		F	C	
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M
MANUNZA IGNAZIO	C	C	C	F	F
MANZELLA ANDREA	F	F	F	C	
MANZIONE ROBERTO		F	F	C	C
MARANO SALVATORE	M	M	M	M	M
MARINI CESARE	F	F			
MARINO LUIGI	F		F	C	C
MARITATI ALBERTO	F	F	F	C	
MARTONE FRANCESCO		F		C	C
MASCIONI GIUSEPPE	F	F	F	C	C
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	C	C	C	F	F
MEDURI RENATO	C	C	C	F	F
MELELEO SALVATORE	C	C	C	F	F
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C	F	F
MICHELINI RENZO	F	F	F	A	F
MINARDO RICCARDO	C			F	F
MODICA LUCIANO	F	F	F		
MONCADA LO GIUDICE GINO					F
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	F	F	F		
MONTALBANO ACCURSIO	F	F	F	C	C
MONTI CESARINO	C	A	C	F	F
MONTICONE ALBERTO	F	F	F	C	C
MONTINO ESTERINO		F	F	C	C
MORANDO ANTONIO ENRICO		F	F	C	C
MORO FRANCESCO	C	C	C	F	F
MORRA CARMELO	C	C	C	F	F
MORSELLI STEFANO	M	M	M	M	M
MUGNAI FRANCO	C	C	C	F	F

Seduta N. 0343 del 26-02-2003 Pagina 7

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
MULAS GIUSEPPE	C	C	C	F	F
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	F	F		C	C
MUZIO ANGELO	F	F	F	C	C
NESSA PASQUALE	M	M	M	M	M
NIEDDU GIANNI	F	F	F	C	C
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	C	C	F	F
NOVI EMIDDIO	C	C	C	F	F
OCCHETTO ACHILLE	F				
OGNIBENE LIBORIO	C	C		F	F
PACE LODOVICO				F	F
PAGANO MARIA GRAZIA		F			
PAGLIARULO GIANFRANCO	F	F		C	C
PALOMBO MARIO	C	C	C	F	F
PASCARELLA GAETANO		F	F	C	C
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	C	C	F	F
PASQUINI GIANCARLO	F	F	F	C	C
PASSIGLI STEFANO			F		
PASTORE ANDREA	C	C	C		
PEDRAZZINI CELESTINO	C			F	F
PEDRINI EGIDIO ENRICO				C	C
PEDRIZZI RICCARDO	M	M	M	M	M
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	C	C	C	F	F
PELLICINI PIERO			C	F	F
PERA MARCELLO	P	P	P		
PERUZZOTTI LUIGI		C	C	F	F
PESSINA VITTORIO	C	C	C	F	F
PETERLINI OSKAR	F	F	F		F
PETRINI PIERLUIGI	F			C	C
PETRUCCIOLI CLAUDIO	F	F	F	C	C
PIANETTA ENRICO	C	C	C	F	F
PIATTI GIANCARLO	F	F	F	C	C
PICCIONI LORENZO	C	C	C	F	F

Seduta N. 0343 del 26-02-2003 Pagina 8

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
PILONI ORNELLA	F	F	F	C	C
PIROVANO ETTORE	C		C		F
PIZZINATO ANTONIO	F		F	C	C
PONTONE FRANCESCO	C		C	F	F
PONZO EGIDIO LUIGI	C	C	C	F	F
PROVERA FIORELLO				F	F
RAGNO SALVATORE	C	C	C	F	F
RIGHETTI FRANCO	F	F			
RIGONI ANDREA	F	F	F	C	C
RIPAMONTI NATALE	F	F	F		C
RIZZI ENRICO	C	C	C	F	F
ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO C.	F		A	A	A
RONCONI MAURIZIO	C	C	C	F	
ROTONDO ANTONIO		F	F	C	
RUVOLO GIUSEPPE	C	C	C	F	F
SALERNO ROBERTO				F	F
SALINI ROCCO	M	M	M	M	M
SALVI CESARE				P	P
SALZANO FRANCESCO	C	C	C	F	F
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	C	C	F	F
SANZARELLO SEBASTIANO	C	C	C		
SAPORITO LEARCO	C	C	C	M	M
SCALERA GIUSEPPE	F			C	
SCARABOSIO ALDO	C	C	C	F	F
SCOTTI LUIGI	C	C	C	F	F
SEMERARO GIUSEPPE			C	F	F
SESTINI GRAZIA	M	M	M	M	M
SILIQUINI MARIA GRAZIA	M	M	M	M	M
SODANO CALOGERO	C	C	C	F	F
SODANO TOMMASO				C	C
SOLIANI ALBERTINA	F	F	F	C	C
SPECCHIA GIUSEPPE	C	C	C	F	F

Seduta N. 0343 del 26-02-2003 Pagina 9

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	C	F	F
SUDANO DOMENICO	C	C	C	F	F
TAROLLI IVO	C	C	C	F	F
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	C	C	F	F
TESSITORE FULVIO	F	F	F	C	C
THALER HELGA	F			A	F
TIRELLI FRANCESCO	C	C	C	F	F
TOFANI ORESTE	C	C	C	F	F
TOGNI LIVIO	F			C	C
TOIA PATRIZIA	F	F	F	C	C
TOMASSINI ANTONIO	M	M	M	M	M
TONINI GIORGIO		F	F	C	C
TRAVAGLIA SERGIO	C	C	C	F	F
TREDESE FLAVIO	C	C	C	F	F
TREMATERRA GINO	C	C			
TREU TIZIANO				C	C
TUNIS GIANFRANCO	C	C	C	F	F
TURCI LANFRANCO	F	F	F	C	C
TURRONI SAURO				C	C
ULIVI ROBERTO	C	C	C	F	F
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C		F
VALLONE GIUSEPPE				C	C
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	C	C	F	F
VEGAS GIUSEPPE	M	M	M	M	M
VENTUCCI COSIMO	M	M	M	M	M
VERALDI DONATO TOMMASO	F	F	F	C	C
VICINI ANTONIO	F	F	F	C	C
VILLONE MASSIMO	F	F	F	C	C
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	C		C	C
VITALI WALTER	F				
VIVIANI LUIGI	F			C	C
VIZZINI CARLO		C	C	F	F

Seduta N. 0343 del 26-02-2003 Pagina 10

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
ZANCAN GIAMPAOLO	F	F	F	C	C
ZANOLETTI TOMASO	C	C	C	F	F
ZAPPACOSTA LUCIO	C	C	C	F	F
ZICCONE GUIDO	C	C	C	F	F
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	C	C	F	F

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro Affari Esteri
(Governo Berlusconi-II)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito l'8 febbraio 1999 (2035)
(presentato in data **26/02/2003**)

Ministro Affari Esteri
(Governo Berlusconi-II)
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uganda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kampala il 6 ottobre 2000 (2036)
(presentato in data **26/02/2003**)

Sen. RUVOLO Giuseppe, CARRARA Valerio, OGNIBENE Liborio, D'AMBROSIO Alfredo, SALZANO Francesco
Norme in materia di attività professionali dei laureati in farmacia e chimica e tecnologia farmaceutica (2032)
(presentato in data **26/02/2003**)

Sen. EUFEMI Maurizio, CIRAMI Melchiorre
Modifica dell'articolo 444 del codice di procedura penale concernente l'applicazione della pena su richiesta delle parti (2033)
(presentato in data **26/02/2003**)

Sen. FABRIS Mauro, DENTAMARO Ida, FILIPPELLI Nicodemo Francesco
Modifiche alla composizione dell'istituto nazionale di statistica e degli uffici di statistica e disposizioni in materia di trasparenza delle funzioni di rilevazione e di determinazione degli indici dei prezzi al consumo (2034)
(presentato in data **26/02/2003**)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Aff. cost.
Sen. GARRAFFA Costantino ed altri
Istituzione di un Fondo nazionale per le donne e le famiglie (1832)
previ pareri delle Commissioni 5ª Bilancio, 6ª Finanze, 11ª Lavoro, 12ª Sanità, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data **26/02/2003**)

1ª Commissione permanente Aff. cost.
Sen. VALDITARA Giuseppe
Modificazione dell'articolo 139 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sui compiti delle guardie giurate (1925)
previ pareri delle Commissioni 2ª Giustizia
(assegnato in data **26/02/2003**)

1ª Commissione permanente Aff. cost.
Sen. RIZZI Enrico, Sen. MANFREDI Luigi
Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (1952)
(assegnato in data **26/02/2003**)

1ª Commissione permanente Aff. cost.
Sen. EUFEMI Maurizio, Sen. IERVOLINO Antonio
Delega al Governo in materia di ordinamento del personale dirigente delle Amministrazioni dello Stato e relativo trattamento economico (1995)
previ pareri delle Commissioni 5ª Bilancio, 11ª Lavoro
(assegnato in data **26/02/2003**)

2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. ZANCAN Giampaolo ed altri
Norme per la protezione di animali ed abrogazione degli articoli 638 e 727 del codice di procedura penale (1783)
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 6ª Finanze, 7ª Pubb. istruz., 10ª Industria, 12ª Sanità, 13ª Ambiente
(assegnato in data **26/02/2003**)

2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. SALVI Cesare ed altri
Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione e delega al Governo in materia di depenalizzazione (1980)
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost.
(assegnato in data **26/02/2003**)

2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. SALERNO Roberto ed altri
Reintroduzione del reato di oltraggio riferito ad alcune figure di pubblico ufficiale (2007)
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost.
(assegnato in data **26/02/2003**)

6ª Commissione permanente Finanze
Sen. FALCIER Luciano ed altri
Attività dell'imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, trasformazione ed alienazione di prodotti ittici (1868)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 9ª Agricoltura, Giunta affari Comunità Europee, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data **26/02/2003**)

7ª Commissione permanente Pubb. istruz.
Sen. VALDITARA Giuseppe ed altri
Disposizioni recanti modificazioni allo stato giuridico dei professori, trasformazione del ruolo dei ricercatori universitari e istituzione del ricercatore universitario a contratto (1920)
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 11ª Lavoro
(assegnato in data **26/02/2003**)

8ª Commissione permanente Lavori pubb.
Sen. BEVILACQUA Francesco ed altri
Norme per la costruzione di un monumento interreligioso a memoria delle vittime del naufragio della notte di Santo Stefano dell'anno 1996 nelle acque internazionali del Canale di Malta e di tutti i naufragi ed i caduti in mare (1937)
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 7ª Pubb. istruz.
(assegnato in data **26/02/2003**)

10ª Commissione permanente Industria
Sen. ULIVI Roberto, Sen. MUGNAI Franco
Disposizioni per favorire l'utilizzazione dell'immagine di Pinocchio quale simbolo dei prodotti italiani nel mondo (1932)
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, Giunta affari Comunità Europee, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data **26/02/2003**)

10ª Commissione permanente Industria
Sen. BETTAMIO Giampaolo ed altri
Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla vicenda relativa alla vendita della società SME (1976)
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 5ª Bilancio
(assegnato in data **26/02/2003**)

11ª Commissione permanente Lavoro
Sen. DI SIENA Piero ed altri
Misure per l'estensione dei diritti dei lavoratori (2008)
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 5ª Bilancio, 10ª Industria, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data **26/02/2003**)

Disegni di legge, nuova assegnazione

2ª Commissione permanente Giustizia
in sede referente
Sen. PERUZZOTTI Luigi ed altri
Modalità per l'esercizio della tutela e il rispetto del diritto al benessere psico-fisico degli animali che vivono a contatto con l'uomo. Delega al Governo per il rispetto dei diritti degli animali tutelati (1541)
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 4ª Difesa, 5ª Bilancio, 6ª Finanze, 7ª Pubb. istruz., 13ª Ambiente, Commissione parlamentare questioni regionali
Già assegnato, in sede referente, alla (2ª e 13ª riun.)
(assegnato in data **26/02/2003**)

Inchieste parlamentari, annunzio di presentazione di proposte

La seguente proposta di inchiesta parlamentare è stata deferita

– *in sede referente:*

alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Vallone ed altri. – «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'inquinamento da mercurio prodotto dalle industrie nell'area di Priolo e sulle malformazioni genetiche neonatali ivi riscontrate» (*Doc*. XXII, n. 16), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 9ª, della 10ª e della 12ª Commissione permanente.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 20 febbraio 2003, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440, in merito alla deliberazione, su sua proposta, del Consiglio dei ministri relativamente alla concessione di un assegno straordinario vitalizio a favore della signora Enrica Corti.

Tale documentazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Salvi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00896, dei senatori De Zulueta ed altri.

Interpellanza

TOIA, BONFIETTI, DE ZULUETA, IOVENE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri*. – Premesso che:

negli anni passati il nostro Paese ha espletato un forte ruolo di stimolo a livello internazionale al fine di sollecitare l'impegno dei Parlamenti e Governi di tutto il mondo per la difesa e il rispetto dei diritti umani fondamentali e per giungere all'abolizione della pena di morte;

l'Italia si è resa protagonista, in particolare, dell'iniziativa che ha anche coinvolto l'Unione Europea all'Assemblea Generale dell'ONU nel 1994 e, poi, in Commissione diritti umani dell'ONU dal 1997 al 2001;

anche grazie agli sforzi compiuti dal nostro Paese in ambito internazionale si sono raggiunti rilevanti risultati, in particolare l'approvazione a Ginevra di importanti risoluzioni per la moratoria e, in prospettiva, per l'abolizione della pena di morte che, a loro volta, hanno avuto un riflesso positivo nella situazione della pena di morte nel mondo in questi anni;

anche l'Unione Europea ha sancito la condanna alla pena di morte come principio nel Trattato di Amsterdam;

sia il documento finale del Primo Congresso mondiale di Strasburgo contro la pena di morte, sia la Dichiarazione solenne dei Presidenti dei Parlamenti europei approvata a Strasburgo nel 2001, pongono l'obiettivo della moratoria delle esecuzioni, a livello ONU e negli Stati che ancora la effettuano, come passaggio importante verso l'abolizione della pena di morte e rinnovano l'impegno delle Istituzioni e delle ONG sulla battaglia abolizionista;

esiste in tutto il mondo una situazione preoccupante di un elevato numero di condannati a morte, spesso condannati a seguito di un processo sommario;

nonostante i dati allarmanti, dai governi di alcuni Paesi sembrano affiorare degli spiragli di speranza, però, apparentemente non sostenuti dall'esterno;

in particolare, ben due mozioni presentate al Parlamento Keniota per l'abolizione della pena di morte non sono state accolte e, anzi, il presidente Moi avrebbe addirittura chiesto l'introduzione della pena di morte anche per i portatori di Aids che avessero infettato altre persone;

è risaputo, anche dai rapporti di molte associazioni umanitarie, che le condizioni nelle carceri del Kenya sono molto dure: non solo a causa delle torture inflitte ai prigionieri ma anche a causa del sovraffollamento, delle condizioni igieniche precarie, delle cure mediche inadeguate e alla mancanza di cibo, acqua pulita, vestiti, coperte. Fattori, questi, cause di decessi di carcerati,

si chiede di sapere quali iniziative bilaterali o nell'ambito delle Organizzazioni Internazionali il Governo abbia assunto o intenda assumere nei confronti del governo keniota per quel che riguarda l'attività mirata all'a-

bolizione della pena di morte ma anche in riferimento alle violazioni dei diritti umani dei carcerati nelle prigioni.

(2-00328)

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE PAOLI. – *Ai Ministri delle attività produttive e per gli affari regionali*. – Premesso:

che nella Valle Camonica, anche a seguito della mancata presentazione di un piano industriale, la crisi occupazionale è particolarmente elevata così come il numero di cassintegrati;

che il settore tessile è interessato da processi di profonda trasformazione che, prevedendo uno spostamento geografico della produzione, determinano una crisi strutturale del sistema;

che nella legge finanziaria di quest'anno il Governo non ha previsto per queste zone interventi efficaci per il sostegno, la tutela e la promozione dell'economia dei comparti in crisi o in difficoltà;

che nello stabilimento di Cogno del Gruppo Olcese S.p.A., a fronte dei 220 dipendenti, solo 30 sono attualmente al lavoro in fabbrica per svolgere semplice manutenzione, mentre gli altri sono in cassa integrazione da svariati mesi,

si chiede di sapere se non si intenda intervenire, presso i vertici dell'Azienda, al fine di salvaguardare i posti di lavoro dei dipendenti del Gruppo suddetto.

(4-03980)

MONTI, BOLDI. – *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri*. – Premesso che:

il 17 febbraio del corrente anno il giudice per le indagini preliminari di Tortona ha inoltrato al Comune di Sale un provvedimento di assunzione di oneri in relazione alla custodia cautelare in comunità di una cittadina di nazionalità tunisina, senza fissa dimora e con permesso di soggiorno scaduto del 26 febbraio del 2002 – agli arresti presso il carcere di Firenze per spaccio e detenzione di stupefacenti;

il G.I.P., senza indicare la normativa di riferimento, ha richiamato un dovere socio assistenziale dello Stato Italiano in quanto il provvedimento di scarcerazione e i conseguenti arresti domiciliari in comunità sono conseguenza dello stato di gravidanza al quarto mese della detenuta;

il Comune di Sale, in provincia di Alessandria, è stato individuato dal Giudice quale Ente amministrativo sul quale far ricadere la spesa del ricovero, per l'ammontare di euro 50,00 al giorno, in quanto Comune di ultima residenza accertato;

il Comune di Sale aveva già avviato le pratiche di irreperibilità della cittadina tunisina segnalando l'evento alla questura, nel luglio dello scorso anno;

l'irreperibilità era stata rilevata contestualmente alla scarcerazione del soggetto dalla Casa di detenzione di Alessandria e quindi dalla perdita delle sue tracce con permesso di soggiorno scaduto,

si chiede di sapere se sia necessario, nel caso in questione, di riportare alla Prefettura competente la decisione di sollevare il Comune di Sale dal sostenere le spese di mantenimento di un cittadino straniero privo di requisiti di legge previsti dall'articolo 2, comma 1, della legge 8 novembre 2000 n. 328 nonché delle caratteristiche indicate dall'articolo 41 del Testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 per fruire di servizi sociali da parte dello Stato Italiano.

(4-03981)

VERALDI, CAMBURSANO, FILIPPELLI, IOVENE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che la legge finanziaria 2002 ha destinato la somma di 58,360 milioni di euro per alimentare il Fondo nazionale della montagna;

che senza alcuna plausibile motivazione il Governo ha ridotto lo stanziamento previsto del 38,5% con un impegno pari soltanto ai restanti 35,920 milioni di euro;

che tale provvedimento è stato inserito in un decreto del Ministero dell'economia dello scorso 12 dicembre ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del febbraio 2003;

che un taglio così consistente rappresenta un danno incalcolabile per le Comunità montane che si vedono sottratte risorse ingenti che erano già state oggetto di investimenti produttivi;

che all'indomani della conclusione dell'Anno internazionale della montagna tale condotta del Governo appare chiara e manifesta contraddizione con gli impegni solennemente assunti per la valorizzazione e lo sviluppo delle aree montane del Paese,

si chiede di sapere:

quali motivazioni abbiano spinto il Governo a disporre tale iniquo provvedimento di taglio;

quali urgenti iniziative si intenda assumere per confermare gli stanziamenti già previsti dalla legge finanziaria 2002, al fine di non vanificare gli sforzi posti in essere dalle Comunità montane e dal Parlamento per sostenere le aree montane del Paese le quali necessitano di azioni forti per la loro salvaguardia.

(4-03982)

CAMBER. – *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

con decreto legislativo n. 368 del 1999 l'Italia ha recepito le norme emanate dall'Unione europea in materia di libera circolazione dei medici e di riconoscimento dei loro diplomi;

secondo tali norme l'attività di medico specializzando viene assimilata a un contratto di formazione lavoro con ogni correlata conseguenza previdenziale ed assicurativa, ed è altresì prevista la possibilità di estendere la durata del contratto oltre i 24 mesi stabiliti per altre categorie professionali;

grazie a questa novazione normativa il periodo di formazione predetto diventa una fase costitutiva della vita lavorativa del medico, tutelata dalla norma che formalizza e disciplina la preparazione all'attività professionale;

l'articolo 41 del decreto legislativo n. 368 del 1999 dispone a carico dell'Università, sede della specializzazione, la contribuzione di legge ai fini assistenziali e previdenziali a favore del medico specializzando;

l'articolo 46 del citato decreto subordina altresì l'attuazione delle norme suddette all'accantonamento di riserve economiche a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale, creando una sorta di Fondo di riserva, cui attingere per la copertura della previsione comunitaria in tema di formazione dei medici specializzandi;

la legge, a oltre tre anni dalla pubblicazione, non è ancora stata applicata perché non ha mai avuto la copertura finanziaria, nonostante la disponibilità da parte della Comunità europea allo stanziamento di fondi da destinare alla formazione medico-specialistica;

a tutt'oggi, quindi, il medico specializzando italiano non è riuscito a trovare una sua precisa configurazione ed è costretto a vivere nell'ambito di una confusa sovrapposizione di figure di problematica compatibilità; da una parte egli è «studente», dall'altra è manodopera a costo zero per le strutture sanitarie e dall'altra ancora è già medico;

l'intera vicenda è stata sottoposta dagli interessati al vaglio delle massime Autorità, per far sì che vengano attuate le garanzie costituzionali attualmente inesistenti a favore della figura professionale del medico specializzando,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti sia possibile adottare per garantire la copertura finanziaria del decreto legislativo n. 368 del 1999, dando così riconoscimento giuridico alla disciplina contrattuale e previdenziale per i medici in formazione.

(4-03983)

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso che il Ministero dell'economia e delle finanze ha approvato il decreto 12 dicembre 2002 *(Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2003), con il quale viene impegnata a favore delle Regioni, per il successivo riparto alle Comunità montane, solo una quota del Fondo nazionale per la montagna, di parte capitale, destinato alla realizzazione degli interventi speciali in area montana, di cui alla legge 31 gennaio 1994 n. 97, in conto esercizio 2002, pari a 35,920 milioni d euro, a fronte di un impegno di spesa recato dalla legge finanziaria 2002 n.448/2001 pari a complessivi 58,359 milioni di euro;

considerato che la somma impegnata con il suddetto decreto ministeriale corrisponde soltanto al 61,5% dell'intero ammontare del Fondo montagna, che risulta essere stato tagliato di 22,439 milioni di euro (ben il 38,5%), con una consistente e inaccettabile riduzione di assegnazioni in presenza di bilanci già approvati dagli Enti montani, con relativi impegni di spesa a valere sulle medesime risorse, e di previsioni di entrata regionali che contemplano l'intero ammontare del Fondo con riferimento all'esercizio finanziario 2002;

valutato che il taglio viene motivato con le limitazioni poste dal decreto ministeriale 29 novembre 2002, che pure contempla un contenimento delle erogazioni nel limite dell'85% degli stanziamenti di competenza, quindi con una riduzione del 15% ben inferiore a quella applicata al Fondo nazionale per la montagna (-38,5%) come già sopra evidenziato;

posto che il consistente taglio apportato al suddetto Fondo per l'anno 2002 paralizza la capacità di spesa di investimento delle 361 Comunità montane, a fronte di previsioni d'entrata e di quote percentuali già definite per ciascun ambito regionale con deliberazione del CIPE 2 agosto 2002 *(Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 2002), in relazione a progetti e programmi da realizzare a cura delle Comunità stesse, contemplati annualmente nei loro piani di sviluppo,

si chiede di conoscere:

quale sia la situazione reale rispetto alla questione prospettata;

se il Ministro dell'economia e delle finanze intenda adoperarsi per l'immediato ripristino ed erogazione alle Regioni della complessiva entità del Fondo così come deliberata dal Parlamento nella Tabella F, voce 19, della citata legge finanziaria 2002, pari a 58.359.405,00 euro, con il recupero di 22.439.405,00 euro inopinatamente decurtati.

(4-03984)

COVIELLO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che il Ministero dell'economia con il decreto 12 dicembre 2002 ha operato un taglio del 38,5 per cento del Fondo Nazionale della Montagna per l'anno 2002, riducendo così gli stanziamenti previsti per interventi speciali in montagna a 35,920 milioni di euro rispetto ai 58,359 milioni di euro decisi dal Parlamento con la legge finanziaria 2002;

che per effetto del taglio, tra le altre Regioni, alla Basilicata è stato assegnato l'importo di 1.742.130,37 euro a fronte di quello pari a 2.830.431 euro già ripartito con delibera della Giunta Regionale, con una riduzione secca di 1.088.300,63 euro;

che il consistente taglio risulta essere in evidente contrasto con gli impegni assunti dal Governo relativi alle celebrazioni dell'Anno Internazionale della Montagna 2002;

che con tali tagli vengono sottratte risorse che erano già state impegnate a favore di investimenti che, nelle more, le Comunità Montane avevano programmato ed in parte realizzato, con conseguente paralisi delle capacità di spesa dei suddetti Enti,

si chiede se il Ministro dell'economia non intenda riconsiderare gli interventi in favore della montagna e per l'effetto adoperarsi per l'immediato ripristino in favore delle Regioni dello stanziamento previsto per il Fondo Nazionale per la Montagna, così come deliberato in Parlamento nella tabella F, voce 19, della legge finanziaria 2002, pari a 58.359.405 euro, recuperando le somme inopportunamente decurtate pari a 22.439.405 euro.

(4-03985)